

CAPITOLO XIII

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO1. — *Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione*

a) *Considerazioni generali.* — Le notazioni di maggior rilievo riguardano la ritardata operatività dei due corpi normativi destinati in futuro a porsi quali nuclei catalizzatori di tutta l'attività di intervento del Ministero, e cioè la legge n. 183 del 1976 — limitatamente, per quel che qui interessa, alla disciplina, recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 per il credito agevolato alle piccole e medie industrie del centro-nord — e la legge n. 675 del 1977, sul coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

Soprattutto per quest'ultima, le difficoltà di decollo — che fanno seguito ad un travagliato e lungo *iter* di approvazione parlamentare — si rapportano in buona dose alla macchinosità della stessa struttura normativa ed alla complessità, in genere, degli adempimenti preordinati all'avvio di una politica industriale programmata: fattori anche idonei a determinare, come meglio si vedrà in seguito, iniziali incertezze circa il ruolo stesso che a ciascun centro o strumento di programmazione e di intervento è in concreto assegnato.

Mentre a taluni di detti inconvenienti potrà porsi riparo, secondo indicazioni emerse in sede politica, con ritocchi legislativi (1), non può comunque ignorarsi, al di là di ogni rilievo critico sui tempi impiegati, l'importanza e la novità del lavoro di base posto in essere o in via di ultimazione, tanto sotto il profilo degli elementi conoscitivi preordinati alle scelte di politica industriale, quanto sotto quello degli orientamenti ed indirizzi di concreta utilizzazione degli strumenti agevolativi.

Profilo particolare da sottolineare è la delineata presa di coscienza, sul piano legislativo, della necessaria distinzione tra obiettivi e mezzi di risanamento delle situazioni recuperabili di crisi finanziaria da un lato (2), e, dall'altro, interventi di ordinario e straordinario sostegno ad

(1) A parte le indicazioni ricavabili dalla discussione parlamentare sul bilancio 1979, concorda nel riconoscere opportuna una revisione della legge n. 675 il Programma triennale 1979-1981. Ritocchi alla legge stessa, nonché al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, sono stati peraltro già introdotti con la legge n. 91 del 1979, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 23 dell'anno stesso.

(2) In tal senso chiare conferme emergono soprattutto dalla Relazione previsionale e programmatica per il 1979 (Camera doc. XIII, n. 3), nonché dal già citato « Programma triennale » presentato dal Governo alle Camere prima dell'anticipata fine della legislatura. È appena il caso, poi, di ricordare la recente normativa intervenuta in tema di risanamento finanziario delle imprese (legge 5 dicembre 1978, n. 787), nonché la complessa vicenda che ha portato al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1979, n. 95, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

un coerente sviluppo industriale. Soprattutto ad evitare il reiterarsi di commistioni — in passato verificatesi a livello operativo — tra tali due fondamentali ma diversi poli di intervento, risultano anche intese talune iniziative assunte dalla Corte nel corso dell'anno e nell'esercizio del controllo. Dei sottostanti problemi si dirà in particolare nel paragrafo dedicato all'attività istituzionale dell'Amministrazione, ma essi meritano qui cenno in quanto riflettono la più generale esigenza di adeguare i moduli del controllo — orientandoli eventualmente anche a forme di sindacato concomitante — alla nuova realtà emergente dall'adozione del metodo programmatico; realtà che da un lato comporta un moltiplicarsi dei parametri su cui va condotta la valutazione dei fenomeni gestori, e che, dall'altro, pone anche la necessità di verificare anticipatamente la coerenza di questi stessi parametri con quello, fondamentale, costituito pur sempre dalla legge.

Altro aspetto di rilievo prioritario concerne le strutture operative dell'Amministrazione, rimaste pressochè invariate — ed anche questo si vedrà nei paragrafi seguenti — nonostante il considerevole ampliamento di competenze determinato dalla più recente normazione e la novità, in particolare, dei compiti aggiuntivi, di natura soprattutto programmatica, cui si è prima fatto riferimento (3).

La necessità — in varie sedi sottolineata (4) — di pervenire in tempi brevi ad una ridefinizione e ad un potenziamento dell'organizzazione ministeriale emerge, a tacer d'altro, dal carattere eterogeneo, parziale e contingente dei rimedi di volta in volta stabiliti (o esperiti in via di fatto dall'Amministrazione), che però tutti convergono nel proporre l'acquisizione di esperienze individuali esterne, ovvero l'affidamento di compiti, spesso tra i più rilevanti e delicati, ad apparati estranei al corpo del Ministero.

Espressione ultima di tale linea di tendenza — che è comune ad altri settori amministrativi ed è necessitata dalla attuale indisponibilità di diverse e più stabili soluzioni — sono anche le norme del già citato decreto legge n. 23 del 1979, che hanno da un lato quadruplicato la quota delle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale da utilizzarsi per la retribuzione degli « esperti » o per convenzioni da stipularsi, oltre che con l'ISPE, con enti o istituti di ricerca, e, dall'altro, hanno previsto la possibilità di affidare ad istituti di credito, a mezzo sempre di convenzioni, la « gestione » non soltanto dei mutui agevolati,

(3) Nuovi e delicati compiti sono stati all'Amministrazione attribuiti dalle due leggi citate nella nota precedente (in tema di piani di risanamento finanziario e vigilanza sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) come anche, nel settore assicurativo, dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, nonché dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

Agli adempimenti programmatori di cui alla legge n. 675 — dei quali si farà cenno in sede di considerazioni sull'attività istituzionale — si aggiungono quelli che al Ministero competono nel quadro del piano energetico nazionale o che comunque derivano da direttive del CIPI o del CIPE. Nella delibera di quest'ultimo in data 23 dicembre 1977, relativa all'aggiornamento del piano energetico, si dà esplicitamente atto dei nuovi e complessi compiti del Ministero e dell'urgenza di un consolidamento istituzionale delle strutture di quest'ultimo, che in atto utilizza personale comandato dall'ENEL o da altri enti pubblici operanti nel settore.

(4) Significative, al riguardo, sono le discussioni parlamentari sul bilancio 1979, che rinnovano peraltro osservazioni da tempo formulate in sede parlamentare e ricordate dalla Corte nelle precedenti relazioni.

ma anche dei contributi in conto interessi da concedersi in applicazione della legge n. 675 (5).

Ciò che potrà riflettersi — sebbene più precise valutazioni debbano rinviarsi al momento in cui saranno stipulate le convenzioni relative — sulle stesse modalità del controllo demandato alla Corte sulla gestione fuori bilancio delle risorse del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale.

b) *Aspetti finanziari della gestione.* — Si è rilevato lo scorso anno come sui dati del consuntivo 1977 avessero profondamente inciso sia fattori contingenti — quale l'orientamento legislativo ad ampliare occasionalmente la nozione di « impegno » in sede di determinazione degli accantonamenti da trasferire ai Fondi per il credito agevolato e per la ristrutturazione e riconversione industriale — sia vicende non direttamente connesse a fenomeni gestori, quale il ritardato conferimento ai due stessi « Fondi » di ingenti somme direttamente stanziata dalle leggi istitutive e destinate a « transitare » meramente su capitoli dello stato di previsione del Ministero (6).

Effetti diretti o riflessi di tale situazione si sono proiettati sulla gestione dell'esercizio 1978, influenzandone parimenti talune risultanze e rendendo comunque scarsamente significativo ogni confronto tra i dati della gestione stessa e quelli riferibili all'esercizio precedente.

Il mancato stanziamento sulla competenza di somme da trasferire al Fondo per la ristrutturazione (7) (l'assegnazione era ammontata invece nel 1977 a 535 miliardi) ha anzitutto ricondotto le dimensioni globali della gestione — tanto in termini di previsione che di spesa impegnata — ai livelli anteriori al 1977, anno in cui si era verificata una espansione

(5) L'affidamento ad istituti di credito della gestione dei mutui agevolati era già previsto dalla legge n. 675 e costituisce soluzione non certamente nuova nell'esperienza organizzativa del Ministero, come anche di altre Amministrazioni.

Assai meno giustificato da esigenze tecniche — e pertanto assimilabile al riconoscimento di una cronica inadeguatezza delle strutture ministeriali — deve invece considerarsi l'affidamento agli istituti medesimi della gestione dei contributi sugli interessi.

Può ricordarsi, per completezza d'argomento, che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 ha formalmente deferito agli istituti mutuanti il potere di accertare la fondatezza delle pretese avanzate nei confronti dello Stato da imprese beneficiarie del credito agevolato e di produrre in proposito attestazioni, anche non documentate, sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme di contabilità. La disposizione, confermando d'altronde un principio di carattere generale, fa peraltro salvo il potere-dovere del Ministero di disporre verifiche presso le imprese in ordine all'esatta attuazione dei programmi finanziati.

Da sottolineare, infine, come un disegno di legge oggi decaduto per fine legislatura prevedesse l'attribuzione al Medio credito delle competenze in atto espletate dal Ministero in materia di provvidenze ai consorzi e società consortili. (Atto Camera n. 2679).

(6) In ordine a tale serie di fenomeni — e ad altri fattori che hanno influenzato le risultanze del 1977 — si vedano le più approfondite notazioni contenute nella relazione precedente (vol. II, pagg. 146 e ss.).

(7) Il relativo capitolo 7546 si è configurato nell'esercizio come capitolo aggiunto, benchè la legge n. 675 avesse autorizzato conferimenti al Fondo per 700 miliardi nel 1978. Da rilevare come la « legge finanziaria » (n. 843 del 1978) abbia ridotto da 2747 a 1942 miliardi il complessivo importo delle somme da iscrivere nel bilancio statale per il 1979 in applicazione della legge n. 675.

superiore al 100% (8). In particolare, i 487,4 miliardi impegnati nel 1978 sulla competenza (al lordo dei residui di stanziamento) segnano una flessione del 53,3% rispetto ai 1044,6 miliardi del 1977 e sono altresì inferiori del 5,8% al dato del 1976 (515,9 miliardi) (9).

In secondo luogo, il fatto, già segnalato, di aver provveduto nel 1978 all'impegno ed all'erogazione delle somme assegnate ai due « Fondi » in conto 1977 (570 miliardi) non soltanto si è riflesso sul dato dei pagamenti — complessivamente aumentati, rispetto all'esercizio precedente, del 185,4% (10) — ma ha comportato anche, per la prima volta negli ultimi anni, una flessione nell'importo dei residui, scesi globalmente da 1.155 a 727,5 miliardi (— 37%) (11).

Il fenomeno ha in particolare riguardato i residui di stanziamento, il cui ammontare è diminuito da 731,5 a 306,4 miliardi (—58,1%), nonostante la relativa elevatezza dei resti (impropri) di nuova formazione (163,2 miliardi).

Pressapoco invariato, per contro, risulta l'importo dei residui propri (421,1 miliardi, a fronte di 423,6 miliardi al 31 dicembre 1977), dopo l'abnorme incremento determinato lo scorso anno dalle norme che hanno dato per impegnate — sui capitoli relativi a leggi di intervento non più in vigore — le somme per contributi su progetti esaminati favorevolmente dai previsti organi tecnici. Dell'importo surriportato — è bene dunque ricordare — una quota pari all'80% circa (12) resta nella realtà costituita, tenendo cioè conto dell'effettivo stato dei procedimenti contabili, da meri accantonamenti.

Un'idea meno approssimativa del ritmo effettivo di definizione delle procedure di spesa può in conclusione ricavarsi, nella descritta situazione, calcolando il rapporto tra totale dei pagamenti e complessive disponibilità (previsioni di spesa e residui propri ed impropri all'inizio dell'anno), al netto dei 570 miliardi versati ai due Fondi nel 1978 in conto

(8) In termini di previsioni definitive, si è passati dai 1.045,9 miliardi del 1977 ai 489,8 del 1978, importo, questo, inferiore anche a quello del 1976 (517 miliardi). Per il 1979, la previsione iniziale è di 614,7 miliardi, di cui 200 sul capitolo 7546, relativo alla legge n. 675.

(9) Una parte cospicua della spesa (196,4 miliardi, pari al 40,3 per cento) si è anche nel 1978 riferita al contributo ordinario al CNEN nonchè al contributo straordinario concesso allo stesso ente per l'effettuazione di anticipazioni alla società EURODIF.

(10) A fronte dei 317,3 miliardi del 1977 (246,2 in conto competenza), il flusso dei pagamenti ha raggiunto nel 1978 i 905,6 miliardi, dei quali 253,8 sulla competenza. I 651,8 miliardi erogati in conto resti ovviamente comprendono i conferimenti di cui cenno è nel testo.

(11) Dato costante della gestione era stato, negli ultimi anni, l'incremento dei residui di stanziamento, secondo tassi superiori a quelli medi riscontrati per le spese in conto capitale dello Stato. Ad un aumento del 34,8 per cento registratosi nel 1974, ne avevano fatto seguito uno nel 1975 pari al 53,8 per cento ed uno nel 1976 del 53 per cento. A tale andamento ascensionale aveva invece corrisposto una certa stazionarietà dei residui propri, incrementatisi complessivamente dal 1973 al 1976, soltanto del 15 per cento. Nel 1977, per i motivi ricordati, l'incremento dei residui propri (da 59,9 a 423,6 miliardi) era stato percentualmente assai maggiore di quello verificatosi negli accantonamenti, passati da 552,6 miliardi a 731,5 (+32,4 per cento).

(12) Trattasi dei residui (esclusi quelli di nuova formazione) che gravano sul capitolo 7541, relativo agli interventi per le piccole e medie industrie, nonchè sui capitoli 7542 e 7543 (sprovvisti di stanziamenti sulla competenza) concernenti le imprese tessili e la riconversione ex legge n. 464 del 1971.

dell'esercizio precedente: la percentuale che se ne ricava (31,2%) risulta lievemente inferiore a quella del 1977 (34,2%, al netto sempre dei 570 miliardi ricordati) come anche al dato della gestione 1976 (34%).

Nel contesto delineato, e sotto un più ristretto profilo, va reiterata l'osservazione sulla scarsa utilizzazione della disponibilità per interventi connessi a calamità naturali (13); per gli altri settori di intervento, si rinvia invece al successivo paragrafo sull'attività istituzionale del Ministero.

2. — Gestioni fuori bilancio

PREMESSA

Si è rilevato lo scorso anno come le due maggiori gestioni fuori bilancio attualmente operanti nell'ambito dell'Amministrazione — la Cassa conguaglio zucchero e quella per il settore elettrico — interessino congiuntamente una massa di disponibilità di molto superiore a quella cui si riferisce lo stato di previsione della spesa del Ministero; ad esse — ed alle altre di minori dimensioni delle quali si dirà tra breve — sono poi da aggiungere il Fondo per il credito agevolato al settore industriale ed il Fondo per la ristrutturazione e riconversione, ambedue alimentati, come si è avuta occasione di ricordare, da somme che meramente transitano per il bilancio del Ministero, gonfiandone oltretutto le dimensioni.

Dall'insieme di tali considerazioni emerge come il modulo gestorio di gran lunga prevalente nell'organizzazione del Ministero sia già oggi — e più ancora sia destinato nel futuro ad essere — quello disciplinato dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041: ciò che tra l'altro comporta, sotto il profilo che più direttamente interessa la Corte, un controllo sulla gestione — da esplicarsi globalmente ed in via successiva — non certo meno penetrante di quello tradizionale — preventivo e sui singoli atti — ma un referto prevedibilmente meno immediato ed attuale.

Quanto alle due citate Casse di conguaglio, va ancora premesso che la complessità degli accertamenti da effettuare è risultata tale che nel 1978, a causa anche di difficoltà frapposte dall'Amministrazione, è stato portato a termine il solo esame dei rendiconti relativi all'esercizio 1972; rendiconti in merito ai quali il procedimento di controllo è tuttavia an-

(13) La notazione riguarda anzitutto i capitoli relativi ad interventi nella zona del Vajont, sui quali le disponibilità complessive sono state nell'anno pari a 35,4 miliardi, dei quali 2,2 di stanziamenti sulla competenza (capitoli 7042 e 7044) e 33,2 per residui, quasi tutti impropri, gravanti sui capitoli citati nonché su quelli, aggiunti, distinti dai numeri 7041, 7043 e 7045. A fronte di tale massa, i pagamenti sono ammontati a 4,6 miliardi (13 per cento), contribuendo (unitamente a somme perente per 2,6 miliardi) a ridurre l'importo dei residui, al termine dell'esercizio, a 28,2 miliardi, dei quali 26,6 di stanziamento.

Su altri capitoli relativi a calamità naturali (capitolo 7058, di nuova istituzione, nonché capitoli, tutti aggiunti, 7046, 7049, 7050, 7051 e 7053) le disponibilità sono state pari a 6,3 miliardi (3 sulla competenza) ed i pagamenti a meno di 300 milioni (265 sulla competenza), con 5,7 miliardi di residui al 31 dicembre, pressochè tutti di stanziamento.

cora lungi dall'essere concluso, essendo stati gli stessi restituiti al Ministero con osservazioni sinora senza risposta.

In tale situazione — e premesso che in merito alle fonti normative che disciplinano le due gestioni si è riferito nelle precedenti relazioni, segnatamente nell'ultima — le notazioni che seguono vertono soprattutto sulla gestione del 1972, mentre dei rendiconti da ultimo pervenuti possono in buona sostanza commentarsi le sole risultanze contabili.

Cassa conguaglio per il settore elettrico

L'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte riguarda l'esercizio 1977 ed evidenzia entrate per 1.495,7 miliardi (+79,5% rispetto agli 833,3 miliardi del 1976) ed uscite per 1.190,8 miliardi (+ 26%).

La gestione, che negli esercizi precedenti si era chiusa con saldi passivi rilevanti e di importo crescente (61,7 miliardi nel 1976 e 111,5 nel 1977), presenta pertanto un attivo di ben 304,9 miliardi, grazie soprattutto al maggior gettito del cosiddetto sovrapprezzo termico, — corrisposto dagli utenti di energia elettrica —, le cui aliquote sono state rideterminate con provvedimento CIP n. 9/1977.

Nella contabilità relativa a tale voce — che assume autonoma evidenziazione nell'ambito della gestione — figurano in particolare entrate per 1.479,3 miliardi ed uscite per 1.177,2 miliardi, dei quali 1.038,7 per rimborsi, alle imprese elettriche utilizzatrici di impianti termici, dei maggiori oneri connessi all'aumentato prezzo dei combustibili, nonché 138,5 miliardi quale « fondo » costituito per il rimborso dell'onere termico accertato fino alla data del 22 maggio 1978.

L'altra distinta contabilità compresa nel rendiconto si riferisce, invece, ai compiti svolti originariamente dal soppresso « fondo per la compensazione delle tariffe elettriche » ed evidenzia entrate per 14,1 miliardi (1,8 per quote di prezzo di cui al provvedimento CIP n. 1169/67 e 12,3 per sovrapprezzi e quote di prezzo imposte dagli analoghi provvedimenti numero 1124/69 e n. 34/74) ed uscite per 13,3 miliardi, dei quali 5,3 per integrazioni compensative delle perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate (14), 3,3 miliardi per rimborso dei minori introiti connessi a riduzioni tariffarie legislativamente previste (15), nonché 4,6 miliardi quale stanziamento per rimborsi e integrazioni « da definire ».

Le residue voci del rendiconto riguardano, per la parte attiva, interessi maturati sui depositi bancari (2,3 miliardi) o interessi moratori (me-

(14) Le integrazioni competono alle imprese minori a suo tempo non trasferite all'ENEL nonché all'ENEL stesso.

(15) Il rimborso ad imprese di medie dimensioni ha comportato una spesa di circa 96 milioni, mentre relativamente all'ENEL ed alle imprese di grandi dimensioni la spesa — comprensiva anche degli interessi legali sulle somme dovute — è stata pari a 3,2 miliardi. Come si è rilevato lo scorso anno, i rimborsi alle imprese da ultimo elencate sono corrisposti « nel limite delle residue disponibilità della Cassa », ciò che ha sinora comportato l'accumularsi di una situazione debitoria resa assai pesante dal conteggio degli interessi legali. Il saldo attivo della gestione per il 1977 consente peraltro il riassorbimento di detta voce passiva, la cui consistenza era pari, al termine del 1976, a 109,1 miliardi.

no di 1 milione), e, per l'uscita, le spese generali di amministrazione e funzionamento, pari a circa 330 milioni.

La gestione si conforma ai principi del bilancio di competenza con riferimento all'anno solare: nella realtà, tuttavia — secondo quanto almeno si è accertato relativamente all'esercizio 1972 — il rendiconto contiene dati che si riferiscono al primo semestre dell'anno contemplato ed al secondo semestre di quello precedente, stante l'impossibilità di conoscere al termine di ogni esercizio, in mancanza della documentazione concernente la seconda parte di esso, l'esatto ammontare delle somme dovute dalle imprese o ad esse da corrispondere (16).

Tale sistema, seppure correlato alla peculiarità delle procedure per l'accertamento delle poste di bilancio, non appare in armonia coi principi della contabilità pubblica: la circostanza è stata pertanto rappresentata all'Amministrazione che non ha ancora fornito i richiesti chiarimenti.

Altra osservazione formulata in ordine alla gestione dell'esercizio 1972 riguarda l'affidamento del servizio di tesoreria della Cassa ad Istituti di credito e la giacenza, presso quest'ultimi, delle disponibilità liquide (17), in apparente contrasto con ciò che in materia dispone la legge n. 629 del 1966 (18).

Notevoli perplessità sono infine insorte in ordine allo « status » del personale della Cassa, che risulta da questa ultima assunto, sulla sola base di deliberazioni del Comitato di gestione, in relazione alle esigenze ed al di là di un organico o contingente normativamente precostituito; la cui renumerazione è del pari stabilita discrezionalmente dal citato Comitato; e che è assistibile, sotto il profilo previdenziale, con modalità difformi da quelle proprie del personale statale (19).

Premesso che non dissimile è la situazione del personale della Cassa conguaglio zucchero, è da dire che l'assoluta assenza di previsioni legislative in ordine ad un così essenziale aspetto organizzativo delle due gestioni, si connette, più in generale, al carattere atipico delle norme che ne disciplinano l'attività, dalle quali neppure emerge univocamente quale natura giuridica sia da riconoscere alle gestioni stesse: l'opportunità di un intervento legislativo sembra comunque imposto dall'indubbio appartenere di esse all'ambito pubblicistico.

(16) I provvedimenti del CIP che disciplinano l'attività della Cassa stabiliscono infatti che la documentazione relativa ai sovrapprezzi e quote di prezzo dovuti dalle imprese per il secondo semestre dell'anno possa dalle imprese stesse essere prodotta entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio; entro analogo termine deve anche essere presentata dalle imprese, di norma, la documentazione necessaria alla quantificazione dei rimborsi e delle integrazioni a carico della Cassa.

(17) Al termine dell'esercizio 1977 la giacenza di cassa della gestione risultava pari a 27,8 miliardi.

(18) La legge stabilisce, come è noto, l'obbligo per le Amministrazioni e le gestioni speciali dello Stato di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro, consentendone il trasferimento presso istituti di credito entro limiti massimi di giacenza e di importo determinati dal Ministero del tesoro.

(19) Al di là della problematica generale posta dalla situazione del personale della Cassa, la Corte ha rilevato che il provvedimento CIP 20 giugno 1969, n. 1224, ha di massima previsto che per la gestione del « Fondo per la compensazione delle tariffe elettriche » l'ENEL ponesse a disposizione del Comitato di gestione la propria organizzazione di personale e mezzi: di tal che in contrasto con tale disposizione apparrebbero le assunzioni per chiamata diretta operate dalla Cassa.

Cassa conguaglio zucchero

A differenza che per l'altra gestione considerata, l'esercizio finanziario cui si riferiscono i rendiconti della Cassa conguaglio zucchero ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Tale decorrenza risulta stabilita con provvedimento CIP n. 1195/1968, ma sulla compatibilità di questo con le disposizioni della legge n. 62 del 1964 la Corte ha richiesto chiarimenti all'Amministrazione.

L'ultimo rendiconto pervenuto riguarda l'esercizio 1976-77 ed evidenzia entrate per 227,7 miliardi — dei quali 126,4 relativi ad operazioni correnti — ed uscite per 261,8 miliardi (160,5 per spese correnti), con un disavanzo finanziario di 34 miliardi circa, superiore a quello registrato nell'esercizio precedente (22,9 miliardi), e tale da riassorbire il saldo attivo globale determinato dai precedenti avanzi (7,35 miliardi). Al termine dell'esercizio, la complessiva situazione finanziaria della Cassa presenta dunque un saldo passivo di 26,65 miliardi.

Nell'ambito delle voci correnti, la quasi totalità delle entrate è come di consueto rappresentata dai sovrapprezzi ordinari e straordinari gravanti sullo zucchero di produzione nazionale e di importazione, mentre 155,6 miliardi dei 160,5 delle spese correnti riguardano integrazioni ed aiuti finanziari in favore degli operatori economici del settore, oltre che restituzioni di sovrapprezzi alle ditte esportatrici. Mentre gli oneri di personale risultano pari a circa 217 milioni (169 nell'esercizio 1975/76), assai notevole, anche in rapporto ai dati precedenti, è l'importo degli interessi passivi sulle anticipazioni bancarie (4,6 miliardi, a fronte di 1,2 miliardi nel 1975/76); pressappoco invariata, per contro, è la somma conteggiata in entrata per interessi attivi sui depositi bancari, passata da 0,6 miliardi a 0,7.

Le entrate e le spese definite « in conto capitale » si riferiscono, invece, alle anticipazioni bancarie richieste per far fronte al pagamento degli aiuti ai bieticoltori, ed assommano, a pareggio, a 69 miliardi (37 nell'esercizio precedente).

Oltre a 0,7 miliardi di partite di giro (sovrapprezzi non contabilizzati nell'esercizio precedente in attesa della documentazione giustificativa), il rendiconto presenta infine 31,6 miliardi, sia in entrata che in uscita, relativi a gestioni speciali.

In particolare, la contabilità relativa alle spese di magazzinaggio (articolo 8 del regolamento CEE n. 3330/74) evidenzia contributi in entrata per 21,4 miliardi ed uscite, per rimborsi alle società saccarifere ed altri operatori, pari a 22,8 miliardi, mentre il movimento di fondi della gestione speciale « produzione eccedentaria » (art. 27 del regolamento stesso) risulta di 8,5 miliardi.

Di esiguo importo risultano infine i dati relativi alla gestione cosiddetta « sfioramento zucchero », in probabile connessione con la pendenza del giudizio di costituzionalità in ordine al decreto legge n. 225 del 1974, istitutivo della gestione stessa: a fronte di entrate per 243 milioni circa, dei quali 173 per contribuzioni versate da detentori di giacenze di zucchero alla data del 30 giugno 1974, le uscite, per contributi ai bieticoltori, ammontano a meno di un milione.

Circa il completato esame del rendiconto relativo all'esercizio 1971-72 — a suo tempo pervenuto privo del tutto di documentazione giustificativa — deve premettersi che esso è stato effettuato dalla Corte per il tramite di accertamenti diretti ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 1041 dl 1971, avendo la Cassa rappresentato difficoltà di vario genere che si frapponevano all'invio dei documenti.

Le più importanti osservazioni formulate dalla Corte — cui si è in attesa di ricevere risposta — riguardano, come si è già accennato, l'anomala situazione del personale utilizzato dalla Cassa e l'affidamento del servizio di tesoreria ad un cartello di istituti di credito (20), oltre che la mancata coincidenza tra anno solare ed esercizio finanziario.

Cassa conguaglio zucchero per la zona franca di Gorizia

Neppure nel 1977 sono state effettuate operazioni gestorie nell'ambito di operatività della Cassa: il relativo rendiconto, riconosciuto regolare dalla Corte, evidenzia soltanto una modesta posta attiva (lire 53.842) per interessi attivi, che ha portato il complessivo importo del fondo di cassa, al termine dell'esercizio, a lire 2.580.747.

Gestione UNIORAS (riassicurazione dei rischi di guerra relativi ai trasporti marittimi ed aerei)

Sono stati riconosciuti regolari i rendiconti degli esercizi 1975 e 1976, nel corso dei quali si è protratta la fase liquidatoria della gestione, soppressa a far tempo dal 1° ottobre 1974; i dati relativi sono stati riportati nella precedente relazione.

È nel 1978 pervenuto il rendiconto finale della gestione, riferito al primo quadrimestre del 1977, che evidenzia entrate ed uscite di esiguo importo (21).

La situazione patrimoniale finale della gestione presenta un attivo di 32,9 milioni (11,4 milioni quale saldo del conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato), cifra che alla data del 10 ottobre 1977 risulta integralmente versata in conto entrate del Ministero del Tesoro.

Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto

La gestione, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 1947, è stata istituita con provvedimento CIP n. 44 del 1977 ed ha iniziato ad operare nel 1978, esercizio relativamente al quale non è ancora stato trasmesso alla Corte il rendiconto. Fine della Cassa è la perequazione dei costi per il trasporto dei gas di petrolio liquefatto, in relazione all'esigenza di garantirne il rifornimento a costi uniformi in tutto il territorio nazionale: essa utilizza pertanto i

(20) Al termine dell'esercizio 1976-77 la giacenza di cassa della gestione risultava pari a 5,1 miliardi.

(21) In particolare, lire 422.420 in entrata e lire 281.100 in uscita, con avanzo finanziario di lire 141.320.

proventi di un sovrapprezzo di lire 5 imposto su ogni chilogrammo di gas prodotto o importato, per rimborsare alle imprese i costi da esse sopportati per il trasporto da punti di carico estranei all'area italiana sino ai confini di quest'ultima. I rimborsi, secondo il citato provvedimento CIP, sono effettuati secondo l'ordine di presentazione delle domande e nel limite delle disponibilità finanziarie, detratte, pro-quota, le spese di gestione e di amministrazione.

Gestione dei diritti fissi applicati sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia

È pervenuto il rendiconto per il 1977 — tuttora all'esame della Corte — che evidenzia entrate ed uscite — a pareggio — per 86,6 milioni.

Le poste attive corrispondono ai diritti riscossi dalla Azienda speciale per la zona franca, ed in prevalenza riguardano benzina (oltre 61 milioni) e zucchero (quasi 11 milioni), mentre le uscite riguardano il versamento all'erario delle somme introitate.

Altre gestioni

È stata completata nell'anno la presentazione da parte dell'Amministrazione dei rendiconti della cessata gestione delle indennità a rimborsi spettanti agli Ispettori del Servizio metrico, nonché di quella relativa ai depositi provvisori per il rilascio delle licenze di panificazione. Sulle contabilità stesse è tuttora in corso il procedimento di controllo.

Non sono invece pervenuti — e se n'è fatta richiesta all'Amministrazione — i rendiconti relativi agli esercizi 1976 e seguenti della gestione per il credito artigiano nel territorio di Trieste, come anche quelli relativi agli esercizi 1975 e seguenti della gestione per il credito alle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.

3. — Organizzazione dei servizi e personale

Nel quadro dell'ormai improcrastinabile riforma delle strutture ministeriali si pone anche, come ripetutamente segnalato nelle precedenti relazioni, il problema di un potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo ispettivo che all'Amministrazione compete esercitare in molti dei settori in cui opera (22). Quanto, in particolare, al controllo sulla con-

(22) Mentre al riguardo può utilmente rinviarsi alle precedenti relazioni, si segnala — pur nella consapevolezza della limitata significatività di tali dati — che anche nel 1978 assai scarsamente utilizzate sono risultate le disponibilità del capitolo 3003 (indennità di missione degli addetti all'Ispettorato tecnico dell'industria: 8 milioni di economia su 13,2 stanziati). Nessuna spesa, come ormai avviene da diversi anni, è stata poi impegnata sul capitolo 3031, relativo ad oneri per gli acceramenti sull'etichettatura dei prodotti tessili ai sensi della legge n. 383 del 1973.

In relazione ad analoghe carenze ripetutamente sottolineate dalla Corte nelle passate relazioni, è da ricordare l'intervenuto potenziamento del servizio tecnico-ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private, disposto con legge 10 giugno 1978, n. 295.

creta ed effettiva realizzazione dei programmi di investimento a finanziamento agevolato, va segnalato il rischio che la prassi deviante sin qui esperita dall'Amministrazione — che è quella di demandare di fatto tale attività agli istituti di credito finanziatori — abbia occasione di istituzionalizzarsi in forza delle cennate recenti disposizioni che consentono di affidare agli Istituti stessi l'intera « gestione » e dei mutui agevolati e dei contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi.

Nel senso di un progressivo ma disordinato ampliamento delle possibilità del Ministero di ricorrere a supporti esterni per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali si muovono d'altra parte — secondo quel che si è osservato in sede di considerazioni generali — diverse altre norme, le quali per lo più si riferiscono alla stipulazione di convenzioni con enti o istituti di studio e ricerca (23), alla utilizzabilità di personale « comandato » da altre Amministrazioni e da Enti pubblici (24), alla nomina di « esperti » (25) o a diverse e particolari forme di conferimento di incarichi individuali (26).

Alla insufficienza dei propri quadri, d'altronde, ed all'incremento dei propri compiti, l'Amministrazione cerca anche di ovviare con una serie di iniziative che non di rado travalicano i limiti segnati dall'ordinamento e che vanno: dalla utilizzazione di fatto di personale estraneo alla progressiva stabilizzazione di posizioni precarie (27); dal conferimento

(23) Agli articoli 4, settimo comma, e 16, primo comma, della legge n. 675, che autorizzano ad avvalersi dell'ISPE sia per gli accertamenti preliminari al parere del Comitato tecnico sulle domande di agevolazione, sia per le analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati, è venuto di recente ad aggiungersi l'articolo 9 del decreto-legge n. 23 del 1979, che consente l'affidamento di incarichi per studi e ricerche di particolare complessità ad enti o istituti specializzati, nel limite di spesa di 300 milioni annui.

(24) In relazione a norme precedenti, relative per l'appunto all'utilizzazione di personale comandato, si sono in passato riscontrate difficoltà nel reperimento di elementi qualificati, stante soprattutto l'impossibilità di offrire agli interessati idonei incentivi; perplessità sono poi insorte in ordine alla utilizzazione di personale comandato da Enti direttamente interessati all'attività istituzionale dell'Amministrazione (cfr. al riguardo relazione sull'esercizio 1975, pag. 260). Da ultimo, l'articolo 16 della legge n. 675 ha consentito al Ministero di avvalersi di personale comandato per le attività preliminari alla predisposizione dei programmi finalizzati, mentre analogo orientamento è espresso nella delibera del CIPE 23 dicembre 1977, recante aggiornamento al Piano energetico nazionale.

(25) Per il combinato disposto degli articoli 4 e 16 della legge n. 675 nonché del citato decreto-legge n. 23 del 1979, il Ministero — a parte gli esperti membri del Comitato tecnico — può nominarne altri, retribuendoli a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, nel limite di 3 per ciascun settore interessato ai programmi finalizzati, e costituire gruppi di lavoro per coordinarne l'attività. Di un'apposita Commissione di esperti, inoltre, l'Amministrazione si è avvalsa per predisporre la prima relazione sullo stato dell'industria. Nel senso dell'utilizzabilità di esperti, si veda altresì il disegno di legge n. 2581 Camera, recante legge-quadro per l'artigianato.

(26) Più che ai normali incarichi di studio ex art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, si fa qui cenno della facoltà, attribuita al Presidente del Comitato prezzi dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 1947, di nominare ispettori per l'accertamento dei costi delle merci e dei servizi. Osservazioni sull'applicazione data in concreto a tale norma sono state formulate nelle più recenti relazioni.

(27) Di ambedue i fenomeni si è trattato nelle precedenti relazioni. Il primo di essi si verifica ad esempio con l'utilizzazione di fatto di personale bancario in compiti attinenti alla liquidazione di benefici al comparto industriale; affidata ad estranei è stata altresì, nel passato, la direzione e dell'Ufficio studi e ricerche e dell'Ufficio legislativo, organi ambedue istituiti presso il Ministero con atto legislativo e strutturati in divisioni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di incarichi di studio in materie per le quali compiti analoghi spettano ad organi della stessa Amministrazione (28), alla stipula di convenzioni con società private per attività di ricerca in settori ove non è previsto il ricorso a tale strumento, convenzioni peraltro non attuate a seguito di rilievi della Corte (29).

Una valutazione complessiva di detti fenomeni riconduce, ovviamente, al tema di fondo, che è quello del riordinamento delle strutture stabili del Ministero, da perseguire attraverso soluzioni organiche e globali più che con disegni di portata settoriale (30). Resta altresì sottolineata, peraltro, l'esigenza di una razionalizzazione delle forme di utilizzo delle esperienze esterne, tale tra l'altro da rispettare la necessaria correlazione tra poteri decisionali e responsabilità; e potrebbe al riguardo porsi allo studio anche la possibilità di affiancare alle strutture operative dell'Amministrazione un organo consultivo centrale opportunamente articolato in relazione ai vari settori in cui quest'ultima esercita competenze.

In tema sempre di acquisizione di esperienze esterne, seppure con diversa angolazione, va detto che un estraneo all'Amministrazione è stato

(Segue nota)

La segnalata tendenza alla stabilizzazione di posizioni precarie riguarda, invece, non tanto fenomeni — in atto quasi cessati — di reiterazione nell'affidamento di incarichi di studio, quanto, da un lato, il ricorso a personale estraneo, retribuito a fattura ed adibito alla Segreteria della Commissione centrale prezzi, e, dall'altro, la sempre più massiccia utilizzazione degli Ispettori dei costi, molti dei quali in compiti amministrativi, presso la medesima Segreteria. Per ambedue tali categorie di personale, l'assunzione in ruolo è stata da ultimo prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 (nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato), ciò che rappresenterebbe, quanto agli Ispettori dei costi, la logica conclusione di un processo in altre occasioni segnalato, concretatosi sia attraverso il succedersi di proroghe legislative alla durata degli incarichi (l'ultima con il decreto-legge n. 846 del 1978 e legge di conversione n. 60 del 1979), sia con l'attribuzione agli interessati, pur nell'identità delle funzioni svolte, di compensi differenziati in relazione al titolo di studio posseduto (cfr. relazione sull'esercizio 1977, pag. 154, nota 18).

(28) A seguito anche delle osservazioni in tal senso formulate dalla Corte su numerosi atti concessivi di incarichi, il numero di questi ultimi risulta in atto assai ridotto (8 decreti soltanto nel 1978, contro 26 incarichi conferiti nel 1975).

(29) Una convenzione con la società ELDATEX, avente per oggetto la elaborazione di dati sul movimento *import-export* con i paesi dell'OCSE nel periodo 1970-1975, è stata nell'anno stipulata dall'Amministrazione, nel quadro degli studi finalizzati alla predisposizione della relazione semestrale da presentarsi al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 623 del 1959, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 231. A seguito delle osservazioni della Corte — formulate nel senso di cui è cenno nel testo — il provvedimento approvativo è stato ritirato dall'Amministrazione; ma una identica convenzione, con la stessa società e con identico oggetto è stata poi riproposta al controllo, finalizzata questa volta all'osservanza delle direttive del CIPE nell'esame delle richieste di finanziamento prodotte da imprese esportatrici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976.

Anche in questo caso, il provvedimento di approvazione è stato restituito alla Amministrazione con richiesta di chiarimenti.

(30) Oltre al già segnalato potenziamento disposto nel settore assicurativo con la legge n. 295 del 1978, iniziative settoriali di ristrutturazione dei servizi del Ministero risultavano previste da disegni di legge decaduti per fine legislatura (Atti Senato n. 1080 concernenti i servizi del CIP e n. 1085, relativo alle Camere di commercio, dei quali si farà in seguito cenno). Norme per il riordinamento del servizio metrico sono state poi dettate con decreto-legge n. 122 del 1978 — inteso principalmente all'adeguamento della legislazione italiana alla normativa comunitaria in materia di strumenti di misurazione — peraltro non convertito in legge dal Parlamento. In ordine alla conseguenziale situazione di inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, risulta già avviato dalla Commissione CEE il procedimento contenzioso previsto dall'articolo 169 del Trattato CEE.

nel corso dell'anno nominato Dirigente generale, come consentito dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Il provvedimento ha dato inizialmente adito a perplessità sotto il profilo della mancata indicazione e dimostrazione del possesso, da parte dell'interessato, di quei requisiti soggettivi di notoria e specifica competenza che ad avviso della Corte costituiscono, pur nell'assenza di esplicito richiamo legislativo, indispensabile condizione per la legittimità delle nomine; ma la documentazione integrativa presentata dall'Amministrazione ne ha poi consentito la registrazione (31).

Neppure nel 1978 è stato emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, per il riordinamento dei servizi a seguito dell'intervenuta soppressione delle unità organizzative aventi compiti in materie trasferite alle regioni ad autonomia ordinaria (32). Problema concretamente postosi in sede di controllo — e tuttora da risolvere — è se la soppressione, in particolare, della Direzione generale per l'artigianato abbia comportato il venir meno del posto-funzione temporaneamente aggiunto all'ordinario organico dei dirigenti generali del Ministero per effetto di una nota apposta in calce alla tabella XIV, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

In relazione, invece, alla previsione di cui agli articoli 52 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 — relativa alla regionalizzazione dei Comitati provinciali prezzi — non sono state convertite in legge le norme al riguardo dettate dal decreto-legge n. 943 del 23 dicembre 1977, mentre è decaduto per fine legislatura il disegno di legge già segnalato sul riordinamento generale del sistema di controllo dei prezzi: restano attuali, pertanto, le considerazioni formulate sulle disfunzioni organizzative che caratterizzano il settore, specie con riguardo ai compiti della Segreteria della Commissione centrale.

Quanto alla riforma delle Camere di commercio, tra l'altro preannunciata dall'articolo 64 dell'ora citato decreto del Presidente della Repubblica n. 617, è decaduto anch'esso per fine legislatura il disegno di legge all'uopo presentato alle Camere che prevedeva, tra l'altro, la soppressione del ruolo attualmente statale dei Segretari generali delle Camere, nell'ottica di una più efficace tutela dell'autonomia di quest'ultime ed in conformità anche a suggerimenti formulati dalla Corte.

In relazione peraltro al concorso per titoli, ivi previsto, per la nomina dei Segretari generali, deve ricordarsi che l'analogo sistema disciplinato dalla vigente legislazione comporta di fatto, attraverso un'assorbente valutazione dei titoli di servizio connessi con l'anzianità, la nomina di funzionari in età avanzata, spesso destinati a cessare in breve tempo dal servizio per dimissioni o collocamento a riposo (33).

(31) Sezione del controllo, pronuncia n. 942 del 1° febbraio 1979 allegata alla presente relazione.

(32) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 aprile 1979, è stato invece posto a disposizione delle Regioni un contingente di 73 unità di personale del Corpo delle miniere delle quali 23 della carriera direttiva (3 dirigenti) 48 di quella di concetto e 2 della carriera esecutiva.

(33) In atto, degli 83 posti previsti dell'organico dei Segretari generali, 29 risultano privi di titolare: è giunto peraltro da poco a definizione un concorso bandito alla fine del 1976.

Altre notazioni in tema di reclutamento riguardano proprio i ruoli dei direttori e dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali del Ministero, per i quali, in connessione sempre con la riforma delle Camere di commercio, si profilano altresì particolari problemi di riorganizzazione (34). Per essi, comunque, l'attuale situazione di carenza organica e le difficoltà di reclutamento si rapportano anche alla minore appetibilità della qualifica direttiva intermedia (Direttore di sezione) cui si accede con i relativi concorsi, da quando alla qualifica stessa può in via generale pervenirsi, a ruolo aperto, dopo quattro anni e mezzo dall'ingresso in carriera (35).

Carenze organiche di rilievo — ma se n'è già fatto implicito cenno segnalando l'inadeguatezza dei quadri tecnici ministeriali in rapporto ai crescenti compiti da esplicare — hanno interessato nell'anno i ruoli dirigenziali (160 unità in servizio, delle quali 5 fuori ruolo, a fronte di 240 posti); in applicazione, peraltro, della legge 30 settembre 1978, n. 583, sarà possibile la nomina a primo dirigente di alcune unità provenienti dalla carriera direttiva (36).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 ottobre 1978, tredici dipendenti dell'Amministrazione, dei quali uno della carriera direttiva, sei di quella di concetto e sei della carriera ausiliaria, sono stati trasferiti ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 24 luglio 1977.

In materia, infine, di trattamento economico, le considerazioni di maggior rilievo riguardano sempre l'elevato ammontare delle indennità e rimborsi spettanti agli Ispettori metrici per operazioni effettuate al di fuori dei locali d'ufficio, emolumenti la cui spesa grava tra l'altro sul capitolo 5053, non classificato tra quelli concernenti gli oneri di personale (37).

(34) Una palese duplicazione di compiti è ad esempio riscontrabile tra i servizi espletati dai capi ufficio statistica del Ministero e i corrispondenti uffici delle Camere di commercio, presso le quali è previsto un analogo ruolo dei Capi ufficio statistica. Gravi sono comunque le carenze organiche che si riscontrano nei ruoli in argomento: nella carriera dei capi ufficio statistica, su un organico di 88 posti, ridotti a 74 per effetto delle norme sull'esodo degli ex combattenti, soltanto 34 risultano coperti, mentre a seguito dell'ultimo concorso, bandito per 40 posti, soltanto 4 dei 9 vincitori hanno assunto servizio.

Nel ruolo, poi, dei direttori degli Uffici provinciali, strutturato su 82 posti, soltanto 15 funzionari risultano in servizio, 10 dei quali destinati a transitare nei ruoli dei dirigenti per effetto della legge n. 583 del 1978. A seguito dell'ultimo concorso (D. M. 18 settembre 1976), bandito per 62 posti, soltanto 5 unità hanno assunto servizio.

(35) Il diretto accesso alla qualifica di direttore di sezione è previsto anche per il ruolo direttivo dei servizi dell'energia nucleare.

(36) Sul relativo provvedimento di nomina sono stati richiesti chiarimenti avendo l'Amministrazione disposto, immediatamente prima dello scrutinio di promozione, il trasferimento di taluni funzionari da un ruolo ad un altro (nella specie dai ruoli dell'Ispettorato tecnico a quelli della Direzione dell'energia), onde sopprimere alle carenze di promuovibili nelle carriere di destinazione. Per taluni dei promossi, peraltro, contestualmente alla nomina a primo dirigente risultava disposta l'assegnazione a funzioni della carriera di provenienza. Della vicenda si fa cenno in relazione anche ad analoghi e meno recenti fenomeni di non corretto ricorso all'istituto del « passaggio di carriera » di cui all'articolo 200, secondo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(37) Nella precedente relazione (vol. II, pag. 155) si è riferito come negli anni 1974 e 1975 (anzitutto cioè all'aumento delle indennità disposto nel 1976 con provvedimento ministeriale) gli importi individuali risultassero non raramente superiori ai 4 milioni annui, con punte massime di circa 6 milioni.

Nel 1978, la spesa impegnata sul capitolo suddetto è stata pari a 640,5 milioni.

4. — *Attività istituzionale*a) *Interventi per la ristrutturazione e riconversione industriale - Legge 12 agosto 1977, n. 675*

Si è già sottolineato, in sede di considerazioni generali, come la legge n. 675 del 1977, a quasi due anni di distanza dalla sua emanazione, non sia ancora divenuta operativa, quanto almeno ai concreti interventi agevolativi a carico del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale. Ciò è in linea di massima da imputare — anche questo si è detto — alla particolare complessità degli adempimenti preliminari previsti dalla legge stessa; complessità che ha reso manifesta l'esigenza di adattamenti legislativi ed alla quale anche si connettono talune non irrilevanti perplessità cui ha dato adito l'attività posta in essere nel 1978.

Sotto il profilo degli *adempimenti programmatori* previsti, in particolare, all'articolo 2 della legge — adempimenti tra l'altro preordinati all'utilizzo delle disponibilità del « Fondo » ma la cui portata si colloca, è appena il caso di dirlo, su un piano assai più vasto, che attinge alla realizzazione di una politica programmata nel settore industriale — il CIPI ha anzitutto provveduto, con delibera del 24 febbraio 1978, all'annuale « accertamento » delle condizioni dell'industria e della relativa occupazione, anche sotto l'aspetto territoriale (38), ed ha in tale occasione dettato direttive di carattere generale per lo sviluppo del settore industriale nel suo complesso (39).

Contestualmente, la citata delibera del Comitato interministeriale ha individuato, ai fini della successiva elaborazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 675, i settori « il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale » o per i quali « si rendono necessari processi di ristrutturazione e di riconversione particolarmente impegnativi »; ed ha dettato anche a tale specifico riguardo direttive generali, tra le quali notevole appare quella della prescritta indicazione, nei programmi, di tutti gli strumenti di intervento pubblico ritenuti necessari », anche se non contenuti nella legge 12 agosto 1977, n. 675 e nelle altre leggi in vigore ».

Pur attecchendosi a strumenti « selettivi e di impiego limitato » (40), i programmi finalizzati sono stati così posti in grado di definire l'intero

(38) Tale accertamento, espressamente previsto dalla lettera a) dell'articolo 2, secondo comma della legge, è stato effettuato sulla base dell'apposita relazione del Ministero, presentata — come si è detto lo scorso anno — entro il termine di cui al penultimo comma dello stesso articolo 2. Non risulta a tutt'oggi presentata la relazione del Ministero concernente l'anno 1978.

(39) Cfr. lettera b) dell'articolo citato, secondo comma. Le direttive emanate — che elevano ad obiettivo centrale della politica industriale la crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione nel Mezzogiorno e la difesa dei livelli occupazionali nelle altre aree — trovano come è ovvio riscontro nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1979, come anche nel citato documento governativo recante il « Programma triennale » 1979-1981. E ivi affermata la necessità di una revisione degli strumenti di intervento della politica industriale, con più completa e coordinata razionalizzazione del sistema degli incentivi; sempre in tale quadro, si fa tra l'altro carico al Ministero dell'industria di predisporre, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, un provvedimento di riordino dell'intera complessa materia delle autorizzazioni e dei controlli in ordine all'attività delle imprese, con semplificazione in ogni caso delle procedure di intervento.

(40) Cfr. Relazione previsionale e programmatica per il 1979.

quadro degli interventi pubblici nei comparti considerati e di costituire, come indicato nel « Programma triennale », elementi permanenti di orientamento per la politica industriale (41); tanto più che per conciliare la rilevata specificità dei piani settoriali con le esigenze di una strategia generale di sviluppo, il CIPI ha anche previsto la elaborazione di programmi finalizzati per determinate « attività » individuate in senso orizzontale, eppertanto riferite a più comparti produttivi (42).

Ulteriori direttive di carattere generale, applicabili per tutti i programmi finalizzati, e specificamente relative all'applicazione della legge n. 675, sono state poi dettate dal CIPI con delibera del 21 dicembre 1978, della quale si farà cenno in seguito: anteriormente ad esse, peraltro, ha avuto inizio nell'anno — ed è in avanzato stato di completamento, per quel che alla Corte consta — la successiva fase programmatica voluta dalla legge, concernente la predisposizione concreta dei piani ad opera del Ministero e la approvazione di essi da parte del CIPI (43). Le relative deliberazioni di quest'ultimo sono state pubblicate, come espressamente previsto dalla legge, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ma non altrettanto è stato fatto per i programmi oggetto dell'approvazione; ciò che appare — al di là di più o meno sostenibili interpretazioni riduttive del dettato normativo — non in linea con il ruolo, soprattutto conoscitivo, attribuito da questo ultimo allo strumento in discorso (44). Per quanto direttamente attiene alla Corte manca al momento la possibilità di valutare il grado di concretezza dei programmi e l'avvicinamento da essi segnato alla fase di effettiva operatività della legge (45); avvicinamento

(41) I settori individuati dal CIPI, in numero di sette, riguardano come è noto l'elettronica, la meccanica strumentale, l'industria collegata al settore agro-alimentare, la chimica, la siderurgia, l'industria della carta ed il comparto della moda. Secondo le valutazioni del citato « Programma triennale », essi riflettono il 50 per cento circa dell'occupazione industriale (escluso il comparto delle costruzioni), mentre l'area più direttamente influenzabile dalle scelte di politica industriale copre circa l'8 per cento dell'occupazione stessa. E tuttavia da considerare al riguardo (a parte i programmi « orizzontali » di cui è cenno nel testo) che programmi settoriali sono preannunciati dalla delibera del CIPI per altri importanti settori (edilizia residenziale, trasporti collettivi, meccanica e cantieristica navale, settore aeronautico, eccetera).

(42) Le « attività » individuate, in numero di 3, riguardano lo sfruttamento ottimale delle fonti di energia e delle materie prime nei processi industriali, il potenziamento delle strutture organizzative per la commercializzazione all'estero dei prodotti dell'industria manifatturiera e l'impiantistica per il risanamento ecologico ed ambientale dei processi produttivi.

(43) Con deliberazione del 21 dicembre 1978 sono stati dal CIPI approvati i programmi relativi ai settori della carta, dell'elettronica, della chimica (ad eccezione della chimica pura) e della moda, mentre in data 9 marzo 1979 hanno ricevuto approvazione quelli concernenti la siderurgia e la meccanica strumentale.

(44) Non è noto alla Corte se il Ministero abbia ottemperato all'impegno a suo tempo assunto con gli organi comunitari per la comunicazione a questi ultimi delle delibere CIPI e dei programmi di intervento. Tale impegno riguarda anche i programmi annui per la ripartizione delle risorse, non ancora emanati.

(45) Secondo l'articolo 4 della legge i programmi finalizzati devono tra l'altro contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione e tener conto della necessità di favorire l'occupazione femminile e giovanile nonché delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie industrie in rapporto alle quote di finanziamenti da riservare alle stesse.

Altre indicazioni sul contenuto dei programmi (evidenziazione specifica dei problemi delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane; criteri per l'individuazione delle iniziative valide ed il conseguente impiego delle risorse, eccetera), sono contenute nella citata deliberazione del CIPI in data 24 febbraio 1978.

che in linea di massima non emerge dalle « puntualizzazioni » deliberate dal CIPI in sede di approvazione, le quali tendono piuttosto a rimanere anch'esse a livello di indirizzi generali (seppure concernenti specifici settori), e che tra l'altro non sempre distinguono nettamente le indicazioni specificamente preordinate alla applicazione della legge n. 675 da quelle dirette invece ad orientare la futura attività legislativa.

Dal lavoro compiuto (o in via di definizione), consegue comunque una rete fitta di indirizzi, alla stregua dei quali dovrà in seguito essere verificata dallo stesso CIPI l'aderenza dei singoli interventi agevolativi, proposti dal Ministero, agli obiettivi programmatici: per la Corte, poi, gli indirizzi stessi costituiranno a tempo debito puntuali parametri per il giudizio di legittimità, nel limite, ovviamente, in cui essi risulteranno coerenti con la vigente legislazione.

È superfluo dire che ogni valutazione al riguardo va riservata alla sede del controllo successivo sulla gestione del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale; ma sembra opportuno fare sin da ora cenno di taluni problemi che potrebbero porsi a proposito di particolari direttive.

Merita anzitutto considerazione, anche sotto tale profilo, la già citata deliberazione del CIPI in data 21 dicembre 1978, recante « criteri valevoli per tutti i programmi finalizzati ai fini dell'applicazione del sistema di agevolazione previsto nella legge n. 675 del 1977 » la quale ha tra l'altro prescritto che nel primo biennio di applicazione della legge le agevolazioni alla riconversione riguardino esclusivamente le iniziative localizzate nel Mezzogiorno (46): non sfugge alla Corte l'importanza di tale orientamento il cui effetto secondario è tra l'altro quello di privilegiare le finalità « strutturali » della legge n. 675, rispetto a quelle meramente anti-congiunturali. Ma è al riguardo da tener conto che il quinto comma dell'articolo 3 della legge destina alle aree del centro-nord il 35% delle agevolazioni concernenti progetti di riconversione e prevede che tale ripartizione possa essere « modificata » dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13: da un lato sarebbe pertanto da accertare se compete al Comitato il potere di escludere così radicalmente l'incentivazione di processi di riconversione merceologica dell'industria del centro-nord; dall'altro, va rilevato come non risulti dalle premesse della delibera la previa acquisizione del parere vincolante della Commissione parlamentare.

Altro aspetto rimarchevole della deliberazione in argomento è la dichiarazione di irretroattività degli interventi del Fondo, espressamente destinati alle sole spese da effettuarsi successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Sul punto — è opportuno chiarire — un diverso indirizzo sembrava essere stato assunto dall'Amministra-

(46) Qualche notazione potrebbe altresì riguardare « puntualizzazioni » espresse dal CIPI in sede di approvazione dei programmi settoriali finalizzati (in specie quello concernente l'industria della carta), laddove è considerata, ad esempio, l'incentivazione di progetti relativi alla mera installazione di nuovi impianti: ma è in proposito da tener conto che puntualizzazioni siffatte possono ben collocarsi, come si è osservato in precedenza, sul piano di semplici suggerimenti forniti al legislatore.

zione (47), apparsa orientata ad estendere le agevolazioni anche ad opere realizzate prima della presentazione delle domande. La direttiva del CIPI, con l'escludere tale possibilità, riconosce il necessario carattere incentivante degli interventi a carico del Fondo: ma il silenzio della legge al riguardo lascia aperto il problema di stabilire se l'elemento temporale da prendere in considerazione per discriminare le opere ammissibili a contributo da quelle inammissibili possa essere la data di presentazione della domanda — come appunto ritenuto dal CIPI — o non debba invece coincidere con l'emanazione del formale provvedimento di ammissione al beneficio.

Merita infine di essere segnalato come nelle premesse della deliberazione CIPI non risulti alcun cenno della pur prescritta acquisizione dei pareri della Commissione di cui alla legge n. 281 del 1970, delle organizzazioni dei lavoratori ed imprenditori nonchè del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali previsto dalla legge n. 183 del 1976 (48).

Altri adempimenti preliminari previsti dalla legge relativamente alla sfera di attività del Ministero ed affidati anch'essi al CIPI non risultano ancora espletati: l'indicazione dei fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze e gli impegni da assumere per garantire l'operatività delle leggi di incentivazione (articolo 2, secondo comma, lettera *d*), prima parte); la determinazione dei criteri di priorità, degli indirizzi e delle procedure (49) per l'applicazione delle leggi stesse (lettera *d*) succitata, seconda parte); la determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese (lettera *f*) del comma medesimo); le direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati a favore dell'industria manifatturiera (terzo comma dell'articolo 2, seconda parte) (50).

(47) L'orientamento, come si dirà meglio in seguito, sembrava potersi ricavare dal decreto interministeriale previsto dal quinto comma dell'articolo 6 della legge, inteso a stabilire le procedure, i tempi e la metodologia delle istruttorie, da parte degli istituti di credito, sulle domande di agevolazione. E da sottolineare come tale provvedimento — predisposto prima dell'emanazione della deliberazione 21 dicembre 1978 del CIPI — prevedesse in un primo tempo anche l'estensione degli interventi a voci di spesa consistenti nel consolidamento di passività e coperture di perdite: coerentemente alle indicazioni della Relazione previsionale e programmatica per il 1979, secondo la quale « si configurerebbe in tal caso un uso improprio della legge n. 675 », il CIPI ha per contro sancito l'esclusione dagli interventi del Fondo delle voci di spesa relative « alla copertura di perdite, alla riduzione del costo di impianti già costruiti ed al consolidamento dei debiti ».

Su tale punto l'Amministrazione — alla quale era stato restituito con osservazioni il decreto relativo alle istruttorie degli istituti di credito — si è comunque adeguata alle indicazioni del CIPI.

(48) Non è chiaro se con la deliberazione stessa il CIPI abbia inteso parzialmente adempiere a quanto previsto dalla lettera *d*) dell'articolo 2 della legge n. 675 (determinazione dei criteri di priorità, degli indirizzi e delle procedure amministrative per l'applicazione delle leggi di incentivazione) o soltanto estrapolare direttive valide per tutti i programmi finalizzati predisposti dall'Amministrazione. In ambedue i casi, peraltro, potrebbe ritenersi necessaria l'acquisizione dei pareri di cui è cenno nel testo.

(49) Al riguardo, si vedano tuttavia le considerazioni di cui alla nota precedente.

(50) In applicazione dell'articolo 19 della legge, il CIPI ha invece stabilito (delibera del 22 febbraio 1979; G. U. n. 85 del 1979) i criteri e le modalità per la concessione di contributi, a valere sulle disponibilità del fondo, a favore di consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese industriali o artigiane nonchè di consorzi di cooperative che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio e breve termine.

Resta infine da approvare il programma annuale di ripartizione delle disponibilità del Fondo, con il quale — nella mancanza, tra l'altro, di criteri, ancorchè generici, fissati dalla legge — dovrà determinarsi la quota parte delle risorse da destinare alla riconversione ed alla ristrutturazione, con decisione che contribuirà ad orientare in senso anticongiunturale ovvero verso prevalenti finalità di sviluppo l'intervento pubblico nel settore industriale (51).

A tale ritardo potrebbero non essere estranee alcune incongruenze riscontrabili nella legge n. 675, il cui articolo 29 (relativo alle autorizzazioni di spesa) quantifica in particolare i conferimenti al Fondo correlandoli, con elencazione apparentemente tassativa, ai soli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge stessa. Ciò che comporta la mancata identificazione sia dei fondi da destinare alle spese di funzionamento di cui all'articolo 16 (52), sia, e soprattutto, delle risorse da utilizzare per la concessione, ad imprese meridionali, dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma settimo, della legge: disposizione, quest'ultima, che rischia così di rivelarsi inoperante, benchè l'inserimento di essa nella legge n. 675 abbia a suo tempo formato oggetto di lunghe ed approfondite discussioni parlamentari (53).

Sul piano degli *adempimenti di carattere specificamente normativo*, è stato emanato il decreto delegato (n. 1258 del 22 dicembre 1977) relativo al controllo sull'attuazione dei programmi di investimento da agevolarsi con la disponibilità del Fondo, decreto sul cui schema — come riferito nella precedente relazione — la Corte aveva formulato osservazioni delle quali si è tenuto conto nel testo definitivo (54). Il provvedimento si è limitato a disciplinare i profili individuati dalla stessa legge, che attengono a particolari forme di controllo esercitate dal CIPI (esame dei bilanci certificati prodotti da talune imprese e sospensione dei benefici per diminuzione di redditività dei progetti).

Oggetto di osservazioni è stato poi, nel 1978, il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge, inteso a stabilire procedure, tempi e metodologie nelle istruttorie sulle domande di agevolazione, onde garantire omogeneità di valutazione e comportamento da parte degli istituti di credito: a parte la prevista applicabilità delle agevolazioni alla copertura di perdite ed il presunto orienta-

(51) Non è previsto dalla legge se alla ripartizione dei fondi debba procedersi in via preliminare, ovvero dopo la presentazione delle domande di agevolazione.

(52) Al soddisfacimento di tali spese, recentemente aumentate dal decreto-legge n. 23 del 1979, potrebbero peraltro supplire in gran parte le disponibilità aggiuntive trasferite al Fondo sulla base dell'articolo 17 della legge n. 675, disponibilità provenienti da somme inutilizzate sugli stanziamenti recati dalle previgenti leggi n. 1470 del 1961 e n. 184 del 1971.

(53) Alla presumibile segnalata lacuna legislativa non si è posto riparo, d'altra parte, con la citata legge n. 91 del 1979, che pure ha modificato disposizioni del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (n. 218 del 1978) onde adeguarle alla previsione di cui al ripetuto articolo 3, settimo comma, della legge n. 675.

(54) Quest'ultimo prescrive infatti l'obbligo della comunicazione al CIPI dei bilanci certificati nei confronti di tutte le imprese quotate in borsa (e non solo per quelle con capitale investito superiore a 10 miliardi, come previsto nel testo originario) ed unifica per tutte le imprese la decorrenza dell'obbligo di cui sopra. Relativamente ai casi di sospensione dei benefici per difetto di redditività, è da osservare come il decreto ne abbia previsto il ripristino subordinatamente al recupero della redditività al netto dei maggiori oneri finanziari conseguenti alla sospensione, oneri, questi ultimi, che nella pratica potrà risultare assai difficoltoso quantificare esattamente.

mento ad estendere le stesse anche a spese sostenute anteriormente alla presentazione delle domande (profili, questi, già esaminati), il decreto stesso perveniva, ad avviso della Corte, ad una definizione delle ipotesi di « riconversione » non coerente con quella espressamente tracciata dall'articolo 3, terzo comma, della legge n. 675 (55).

A seguito dei rilievi formulati, il provvedimento è stato modificato dall'Amministrazione e su di esso la Sezione del controllo, è stata chiamata a pronunciarsi nel 1979 relativamente al solo aspetto della retroattività degli interventi agevolativi: poichè, peraltro, non emergeva dalle norme del provvedimento regolamentare alcun preciso orientamento dell'Amministrazione a tale riguardo (56), la Sezione ha ammesso l'atto al visto di legittimità, riservando, ovviamente, ogni valutazione sugli interventi agevolativi alla sede del controllo sulla gestione del fondo per la ristrutturazione industriale (57).

Non risulta emanato — deve ancora aggiungersi — il decreto interministeriale previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge, per la determinazione delle procedure e modalità di concessione dei contributi per operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali (58).

Sotto un ulteriore profilo — quello degli *adempimenti amministrativi* che competono al Ministero (59) — può da ultimo ricordarsi che è stato trasmesso alla Corte, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 675, il primo rendiconto della gestione fuori bilancio del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, relativo al periodo 22 settembre-31 dicembre 1977. In mancanza di spese, la gestione si è chiusa con un avanzo di 5,5 miliardi, corrispondente all'importo delle « disponibilità » accertate al 5 novembre 1977 sugli stanziamenti di cui alle leggi n. 1470 del 1961 e n. 184 del 1971, disponibilità versate al Fondo dall'IMI, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 675, ed affluite in apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale di Roma (60).

È noto invece — la questione è stata esaurientemente trattata nella relazione sul precedente esercizio — che nessuna disponibilità è risultata sussistere al 5 novembre 1977, sugli stanziamenti di cui alle leggi n. 464 del 1972, concernente la ristrutturazione industriale e n. 1101 del 1971,

(55) Perplessità erano state anche manifestate, sotto il profilo della necessaria omogeneità di comportamento da parte degli Istituti di credito, in ordine alla « facoltà » riconosciuta a questi ultimi di respingere le domande carenti di dati e di notizie.

(56) In un « allegato » al decreto venivano agli interessati richieste notizie in ordine anche all'eventuale inizio dei lavori in epoca anteriore alla domanda; l'Amministrazione ha peraltro specificato essere tale richiesta preordinata a meri fini conoscitivi.

(57) Sezione del controllo, n. 968 del 3 maggio 1979.

(58) L'adempimento è rilevante anche ai fini della concessione del contributo in conto canoni da parte della Cassa per il credito delle imprese artigiane di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge n. 675.

(59) In data 29 aprile 1978, avvalendosi del potere di cui all'articolo 3, quattordicesimo comma, della legge n. 675, il Ministero dell'industria ha aggiornato (da 30 a 34,65 miliardi), con decreto emanato di concerto con altre Amministrazioni, il limite dimensionale relativo al capitale sociale delle imprese di grandi dimensioni.

(60) In particolare, le giacenze ex legge n. 1470 del 1961 sono risultate pari a 250 milioni e quelle relative alla legge n. 184 del 1971 pari a 5,3 miliardi. Soltanto nel 1978, come si è riferito nella precedente relazione, sono invece affluiti alla contabilità speciale di cui si è detto, per il tramite del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero, i 535 miliardi direttamente autorizzati per il 1977 dall'articolo 29 della legge n. 675.

sugli interventi nel settore tessile (61), essendo i fondi vincolati all'applicazione « a stralcio » di dette ormai superate normative; a tali fondi si sono aggiunte, in corso di esercizio, per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della legge n. 675, somme ulteriori, provenienti da rinunce, revoche e riduzioni di finanziamenti già concessi (62).

Per l'utilizzazione di tali sopravvenienze, sono nel 1978 pervenuti alla Corte vari decreti (introduttivi di modifiche a piani precedentemente approvati) sui quali risultava essersi espresso il Comitato tecnico istituito dalla abrogata legge n. 464 del 1972: solo di recente, a seguito delle osservazioni al riguardo mosse dalla Corte, l'Amministrazione si è orientata a sottoporre invece i decreti di tal tipo all'avviso del nuovo Comitato istituito dalla legge n. 675. In relazione a perplessità in seno a quest'ultimo insorte, val la pena comunque di segnalare che la questione appare definitivamente risolta dalla legge n. 91 del 1979, (sub articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge n. 23 del 1979, convertito da essa in legge con modificazioni), che ha sancito espressamente la soppressione dei Comitati interministeriali previsti dalle leggi previgenti alla n. 675 e da quest'ultima sostituiti con l'organo di nuova istituzione.

b) *Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale in applicazione della legge 8 agosto 1972, n. 464.* — Il prospetto « A » che segue si riferisce, come già nella precedente relazione, all'applicazione a stralcio della legge n. 464 del 1972 (63) — abrogata dalla recente disciplina sulla ristrutturazione e riconversione industriale — ed espone dati relativi a piani di investimento approvati dal Ministero nel 1978, ma sulla scorta di pareri favorevoli espressi in anni precedenti dal Comitato ministeriale istituito dalla legge citata (ed oggi soppresso). In particolare, come pure emerge dal prospetto, dei 58 piani approvati nell'anno, 34 sono stati esaminati dal Comitato nel 1977, 18 nel 1976 e 6, addirittura, nel 1975.

Tale sfasatura temporale — che rende tra l'altro scarsamente significativo ogni confronto con i dati relativi ad anni precedenti — si connette solo in parte alla prassi, in passato più volte segnalata, secondo cui il parere favorevole del Comitato risulta in molti casi formulato « sotto riserva » per aver esso preceduto, anzichè seguito, il decreto del Ministro

(61) Ciò è dipeso dalla espressa volontà legislativa di esonerare dal trasferimento al Fondo non soltanto le disponibilità formalmente impegnate ma anche quelle concernenti provvedimenti positivamente esaminati dagli appositi Comitati interministeriali; vicenda, questa, tale da prolungare nel tempo l'applicazione di normative superate e formalmente abrogate dalla stessa legge n. 675.

(62) Tale evenienza era stata prevista nella precedente relazione, nella quale si esprimevano vari dubbi circa i limiti della disposta ultrattività delle leggi n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972. In particolare, le sopravvenienze verificatesi nel 1978 hanno in prevalenza riguardato piani relativi alla società Montefibre (riduzioni per complessivi 20,6 miliardi di finanziamento e rinunce per ulteriori 14 miliardi), mentre una riduzione per 550 milioni di finanziamento è stata anche richiesta dalla Società IRMA, subentrata alla fallita « Calze Bloch » di Reggio Emilia.

(63) Sotto il profilo contabile, le erogazioni nell'anno effettuate sul capitolo 7543 — privo di stanziamenti sulla competenza — sono ammontate a 10 miliardi, riducendo i residui del capitolo stesso (tutti ricompresi tra i residui propri, per i motivi più volte riferiti) da 132,3 a 122,2 miliardi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO A

LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 464 - RELAZIONE 1978
(Prospetto delle approvazioni di piani)

LOCALIZZAZIONE	A		B	C	D	E	F			G	H				
	Imp. Fin. (in mil.)		Num. Fin.	Imp. Me- dio fin (in mil.)	Imp. Piani (in mil.)	Perc. di Med. di « D » ammessa a fin.	Propria	Non Propria	Totale	Costo medio posto di lavoro (in mil.)	Anno di delibera del comitato				
							1	2	3		1974	1975	1976	1977	1978
A) Centro-Nord	Ristrutt.	134.599	48	2.804	257.966	52,18	22.476	2.892	25.368	5,3		1	15	32	
	Riconv.														
	Misti	4.700	2	2.350	7.918	59,36		427	427	11				2	
	Totale	139.299	50	2.786	265.884	52,39	22.476	3.319	25.795	5,4		1	15	34	
B) Mezzogiorno	Ristrutt.	21.330	8	2.666	44.019	48,46	2.841	860	3.701	5,8		5	3		
	Riconv.														
	Misti														
	Totale	21.330	8	2.666	44.019	48,46	2.841	860	3.701	5,8		5	3		
Totale A+B)	Ristrutt.	155.929	56	2.784	301.985	51,63	25.137	3.752	29.069	5,4		6	18	32	
	Riconv.														
	Misti	4.700	2	2.350	7.918	59,36		427	427	11				2	
	Totale	160.629	58	2.769	309.903	51,83	25.317	4.179	29.496	5,4		6	18	34	

del lavoro riconoscitivo della situazione di crisi aziendale, (decreto spesso tardivo, al quale è subordinata la definitiva approvazione del piano). Con riguardo, infatti, ai soli pareri non condizionati espressi dal Comitato (410 nell'intero periodo di applicazione della legge n. 464), il numero dei piani definitivamente approvati risulta pari a 311; sicchè, ad un anno e mezzo di distanza dall'abrogazione della legge stessa, i piani tuttora da approvare ammontano a 99, che si aggiungono così a quelli condizionati.

Il dato di cui sopra appare di per sè indicativo di una incompleta efficacia operativa degli interventi in argomento: ma ancor più eloquente è in tal senso la situazione dei 311 piani approvati, relativamente ai quali in soli 49 casi l'effettivo perfezionamento di un'operazione di mutuo con un istituto di credito ha consentito la formale concessione del contributo statale in conto interessi (64).

Mentre, in particolare, per 213 delle residue ipotesi, o risulta intervenuto un decreto di proroga dei termini per la esecuzione delle opere, o non è ancora scaduto il termine originario stabilito nell'atto di approvazione, per 49 piani la scadenza di detto termine lascia supporre una sopravvenuta inutilità dell'intervento, o per l'aggravarsi della crisi aziendale o, addirittura, per dichiarato stato di insolvenza (65).

Quanto, invece, ai 49 piani per i quali ha potuto perfezionarsi l'iter procedurale previsto dalla legge, 30 di essi risultano ancora in corso di realizzazione, mentre per i 19 già attuati i relativi mutui sono in fase di ammortamento: a tali ultimi progetti si riferisce, in particolare, il secondo dei prospetti qui di seguito riportati (tabella B), ad integrazione del quale va precisato che per il piano Montedison relativo allo stabilimento di Ferrara — al cui finanziamento hanno concorso, per *tranches*, più Istituti di credito — la attuazione al 31 dicembre 1977 è soltanto parziale, non potendosi però escludere che i residui lavori siano stati compiuti entro il termine finale del 31 dicembre 1978 (66). È doveroso d'altra parte soggiungere che l'avvenuta realizzazione dei piani consta alla Corte unicamente da dichiarazioni degli Istituti di credito e dell'Amministrazione, non essendo quest'ultima in atto tenuta a trasmettere anche i verbali delle operazioni di collaudo o di verifica che a suoi funzionari competerebbe effettuare (67).

Pur con le avvertenze già esposte, talune considerazioni possono poi formularsi circa i 58 piani approvati dal Ministero nel 1978 (cfr. prospetto A), relativamente ai quali la quota degli interventi destinata al Mezzogiorno risulta, anzitutto, tanto in termini di finanziamento quanto in ter-

(64) Tra i motivi più probabili di tale situazione si pone l'obiettivo difficoltà delle imprese di reperire idonee garanzie preordinate alla stipulazione del mutuo.

(65) L'importo totale degli investimenti programmati nei 49 piani in questione — dei quali 3 riguardano iniziative localizzate nel Meridione — ammonta a 170,8 miliardi, con 89,6 miliardi di previsto finanziamento e 16.731 unità occupazionali interessate.

(66) Analoghe considerazioni vanno fatte per il piano Vitrofil, concernente lo stabilimento di Vado Ligure.

(67) Si è già trattato più indietro delle difficoltà incontrate dall'Amministrazione nell'espletamento del controllo sulla effettiva realizzazione delle iniziative, controllo di fatto demandato agli Istituti di credito finanziatori.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B

PIANI REALIZZATI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1972 N. 464

N.	SOCIETA' - SEDE - STABILIMENTO	Importo piani (in milioni)	Importo finanz. (in milioni)	Durata finanz.	Occupaz.	Termine attual.
1	INDITEX - Milano - Stab. Crespi d'Adda (BG)	8.350	3.350	11	300	31-12-76
2	NUOVI CANTIERI APUANIA - Marina di Carrara	5.668	3.180	10	421	31-12-76
3	PRODECO - Milano - Stab. Nera Montoro (TR)	950	620	11	16	31-12-75
4	VITROFIL - Milano - Stab. Vado Ligure (SV)	28.000	14.510		385	
	1° tranche di finanziamento		7.660	13		31-12-78
	PRIME 4 UNITA'					
5	CARRARA & MATA - Torino	1.220	780	9,5	481	31-12-77
6	CARTIERA DI UDINE - Pasian di Prato (UD)	2.129	1.320	10	46	30-6-76
7	C.T.M. - Oderzi (TV)	1.575	1.000	10	168	31-12-77
8	FERGAT - Rivoli (TO)	2.660	1.695	11	824	30-6-76
9	GRAFICHE EDITORIALI PADANE - Cremona	855	598	10	153	31-12-75
10	INTERVINO - Canelli (AS)	1.759	700	9,5	35	31-12-78

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO B

N.	SOCIETA' - SEDE - STABILIMENTO	Importo piani (in milioni)	Importo finanz. (in milioni)	Durata finanz.	Occupaz.	Termine attuaz.
11	MONTEDISON - Milano - Stab. Ferrara - Totale erogazioni L. 63.645 mil.; delibera bancaria L. 81.800 mil. 1° tranche di finanziamento 2° tranche di finanziamento 3° tranche di finanziamento	202.085	82.320 33.445 23.700 6.500	11 10 10	780	31-12-78
12	SAFAU - Udine	13.000	6.600	10	700	31-12-77
13	STABILIMENTI PAPA - S. Donà di Piave (VE)	4.095	2.400	10	1.030	30-4-77
14	ZANUSSI - Pordenone - Stab. Porcia, Conegliano-Susegana-Solaro-Scandici-Forlì	11.249	5.895	11	19.500	31-12-76
15	ZUCCHERIFICI MERIDIONALI - Policoro (MT) 1° tranche di finanziamento	15.366	7.546 6.800	11	409	31-12-77
16	COSTRUZIONI MECCANICHE F.B.M. - Milano	2.770	1.700	10,5	727	31-12-76
17	COTONIFICIO OLCESE VENEZIANO - Milano Stab. Pordenone - Torre - Fiume Veneto	5.000	2.850	9,5	598	31-12-77
18	MANIF. SEBINA RAVASIO UMBERTO - Carnico (BG)	3.874	2.335	8,5	363	31-12-77
19	SNIA VISCOSA - Milano - Stab. Colleferro	23.500	10.800	9,5	3.198	31-12-77

mini di investimento, non superiore al 13% (68): ciò che in parte è da connettere — come si è rilevato a proposito di analoghe risultanze emerse negli anni precedenti — alla prevista facoltà dell'Amministrazione di utilizzare per il centro-nord anche gli stanziamenti riservati al meridione, a condizione di aver dato corso a tutte le richieste « accoglibili » presentate da imprese riservatarie (69).

Del pari reiterative, rispetto alle ultime relazioni, sono le notazioni concernenti l'assai alta incidenza dei finanziamenti concessi sugli investimenti programmati (70), la pressochè totale destinazione delle risorse al finanziamento di piani di ristrutturazione (71), l'elevata percentuale di finanziamenti e investimenti assorbita da piani di importo superiore a 10 miliardi, approvati previa apposita autorizzazione del CIPE (72), nonchè la frequenza, in genere, degli investimenti in favore di imprese con più di 500 dipendenti (73), pur con una certa flessione di entrambi i fenomeni rispetto al 1977.

Non diversi da quelli del 1977 sono altresì i dati della ripartizione degli interventi per comparti produttivi, sia quanto alla prevalenza data al settore elettromeccanico (40% del totale dei finanziamenti), sia quanto alla congrua quota di risorse destinate al settore tessile, interessato anche all'applicazione della specifica normativa di intervento di cui alla legge n. 1101 del 1971 (74).

Tuttora elevato risulta infine il dato relativo alla cosiddetta occupazione non propria, che quantifica l'ambito di applicazione dell'articolo 1 della legge n. 230 del 1975, concernente la finanziabilità di iniziative di

(68) Il dato è comunque superiore a quello riscontrato in anni precedenti (8,9 per cento nel 1977 e 9,6 per cento nel 1976, in termini di finanziamento).

(69) Va al riguardo ripetuto che è mancata alla Corte — cui non sono state trasmesse le domande giudicate non accoglibili — ogni possibilità di controllare l'effettivo verificarsi di tale condizione.

(70) Quasi il 52 per cento nel 1978, rispetto al 48,9 per cento dell'anno precedente.

(71) La finalità della riconversione, del tutto assente nel 1978, come già nel 1977, è parzialmente contemplata nei soli due piani « misti » approvati nell'anno.

Il dato può considerarsi indicativo dell'incidenza della situazione generale di crisi sugli orientamenti imprenditoriali relativi alla destinazione degli investimenti.

(72) I 7 piani di ristrutturazione con importo superiore a detta cifra — uno solo dei quali localizzato nel Mezzogiorno — assorbono il 49,8 per cento del totale degli investimenti e il 44,2 per cento dei finanziamenti, a fronte di dati analoghi rispettivamente pari al 56,8 per cento ed al 63,5 per cento nel 1977. Essi in particolare sono:

a) Montedison Fibre SPA Milano: 11,6 miliardi di finanziamento su 25,5 programmati, con un'area occupazionale interessata di 1.764 unità; b) Corni s.p.a. Modena: 9,4 miliardi su 20,6 con 1.200 unità interessate; c) Ceramica Pozzi - Richard Ginori — Milano: 11,2 miliardi su 24,5, con 3.238 unità; d) Philco Italiana s.p.a. Genova: 9,1 miliardi su 19,3 con 2.040 unità; e) Terni soc. per l'industria e l'elettricità Roma: 12,4 miliardi su 27,5, con 5.648 unità; f) Leonetta s.p.a. Bari: 11,3 miliardi su 25,4 con 830 unità; g) Calze Bloch Trieste: 6 miliardi su 11,5 con 350 unità.

(73) Oltre ai primi 6 piani elencati nella nota precedente, altri 7, dei quali due localizzati nel Mezzogiorno, riguardano imprese con più di 500 dipendenti, per un complessivo importo di investimenti pari a 173 miliardi (55,8 per cento del totale generale, a fronte dell'80 per cento circa del 1977) e per finanziamenti pari a 81,7 miliardi (50,9 per cento del totale, contro il 75,6 per cento del 1977). Le 20.674 unità lavorative interessate alla realizzazione dei 13 piani, incidono sulla complessiva area occupazionale relativa ai progetti approvati nel 1978 nella misura del 70,1 per cento (81 per cento circa nell'anno precedente).

È noto che le originarie intenzioni del legislatore erano nel senso di una prevalente destinazione dei benefici ad imprese con limite occupazionale inferiore alle 500 unità (cfr. articolo 9 della legge n. 464)

(74) In particolare al settore elettromeccanico-siderurgico si riferiscono 22 piani, per un complessivo importo di investimenti pari a 126,1 miliardi (40,7 per cento del totale generale) e con finanziamenti per complessivi 64,3 miliardi, mentre i 13

imprese sane, dirette ad assorbire la mano d'opera di altre in difficoltà (75). A tali iniziative si riferisce il prospetto « C » seguente, dal quale soprattutto emerge l'assai elevato costo unitario (quota di finanziamento per unità di manodopera) che caratterizza gli interventi in questione (76). Il dato trova riscontro in quello relativo ai piani a finalità mista — nei quali anche è preminente il fine d'incentivare la mobilità della manodopera — e sembra dimostrare un consapevole orientamento degli organi competenti a valutare più favorevolmente gli interventi a spiccata finalità sociale.

c) *Credito agevolato al settore industriale (decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902)*. — La nuova disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 — sulle cui direttrici generali talune osservazioni sono state formulate nelle ultime due relazioni (77) — non è pervenuta neppure nel 1978 alla fase di concreta operatività, non essendosi ancora provveduto alla preliminare e necessaria individuazione delle aree insufficientemente sviluppate del Centro-nord interessate all'applicazione del provvedimento.

Tra i vari motivi di tale ritardato adempimento — del resto sufficientemente noti (78) — può anche annoverarsi l'indubbia complessità dei parametri di valutazione normativamente prescritti (programmi regionali di assetto territoriale e risultanze dei due ultimi censimenti ISTAT relativi al tasso di emigrazione, al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente) e la

(Segue nota)

piani relativi al settore tessile assorbono 93,4 miliardi di investimento (30,1 per cento del totale generale) e 47,4 miliardi di finanziamenti (29,5 per cento). Le unità lavorative interessate all'attuazione dei piani del settore elettromeccanico risultano 14.230 (48,2 per cento del totale generale), mentre le 6.029 unità relative al settore tessile rappresentano il 20,4 per cento del totale stesso.

Con importi di investimenti e finanziamenti assai minori seguono poi il settore della chimica e materie plastiche (13,8 miliardi su 23,5), quello della ceramica (12,3 miliardi su 27,1), e vari altri.

(75) Alla cosiddetta occupazione non propria si riferisce nel 1978 il 14,2 per cento del dato occupazionale globale, a fronte del 18,7 per cento nel 1977, ma soltanto all'1,4 per cento del 1976.

(76) Il costo unitario per addetto dei soli 20 piani diretti ad assorbire manodopera di altre imprese è pari a 11,3 milioni circa, contro i 4,3 milioni per addetto dei restanti 38 piani approvati nel 1978.

Come emerge dal prospetto generale (tabella « A »), il dato medio relativo al complessivo insieme dei 58 piani è inferiore a quello del 1977 (6,4 milioni) ed è pari a 5,4 milioni per addetto: tali cifre non coprono peraltro, ovviamente, l'intero costo sociale dell'operazione, non tenendo esse conto degli interventi a titolo di integrazione salariale di cui alla legge 1115 del 1968 e successive modificazioni.

(77) Effetto della normativa in questione — che ha demandato alla Cassa per il Mezzogiorno la gestione del 65 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale per il credito industriale, destinato alle zone meridionali — è quello di aver limitato alle sole aree del centro-nord la competenza istituzionalmente generale del Ministero in materia di interventi ordinari in favore dell'industria.

(78) Nella realtà, uno schema di delibera del CIPI, predisposto sul finire del 1977, aveva individuato, sulla scorta dei programmi regionali di assetto territoriale, una prima fascia di aree insufficientemente sviluppate del centro-nord, riservando ad un secondo momento la determinazione di zone ulteriori con riferimento ai dati statistici sull'emigrazione e l'occupazione.

Rilevata, anzitutto, la necessità di un contestuale riferimento ai due elementi presi in considerazione dalla legge per la valutazione delle condizioni di insufficiente sviluppo, la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, in sede d'esame dello schema, osservava anche come quest'ultimo pervenisse all'individuazione di « comuni », anziché di « aree insufficientemente sviluppate » e proponeva le conseguenziali modifiche.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO C

ARTICOLO 1 LEGGE 7 GIUGNO 1975, N. 230
(Interventi ad imprese che rilevano mano d'opera già di altre imprese)

N.	SOCIETA'	Imp. piani (in milioni)	Imp. Fin. (in milioni)	Occupazione			Settore	Ubicazione Stabilimenti
				Propria	Non propria	Totale		
1	A. T. G.	3.918	2.300	—	240	240	Chimico	Centro-Nord
2	2R Arredamenti	800	480	—	30	30	Legno	Mezzogiorno
3	Calze Bloch Trieste	11.500	6.000	—	350	350	Tessile	Centro-Nord
4	E. C. S.	725	440	—	30	30	Elettronico	Centro-Nord
5	E. T. G.	1.248	848	—	61	61	Tessile	Centro-Nord
6	Fila Apparels Confezioni Sportive	1.051	680	—	92	92	Tessile	Centro-Nord
7	Fusioni Industriali di precisione	664	405	—	4	4	Siderurgico	Centro-Nord
8	Soc. Coop. La Copparese	1.600	1.060	—	63	63	Tessile	Centro-Nord
9	Leonetta	25.433	11.300	—	830	830	Tessile	Mezzogiorno
10	Magic	985	660	—	128	128	Chimico	Centro-Nord
11	Metalmetron	8.268	4.530	—	380	380	Meccanico	Centro-Nord
12	Nuova Bianchi	4.000	2.400	—	187	187	Meccanico	Centro-Nord
13	Nuova Casa Editrice « L. Cappelli »	3.170	1.395	—	95	95	Grafico	Centro-Nord
14	Nuova Fiorentina	6.500	3.650	—	310	310	Meccanico	Centro-Nord
15	Plastica Brunello	3.900	2.350	—	685	685	Chimico	Centro-Nord
16	Sarica	2.432,5	1.555	—	77	77	Tessile	Centro-Nord
17	Sasaconf	1.935,5	1.260	—	100	100	Tessile	Centro-Nord
18	Sasafil	7.800	4.300	—	115	115	Tessile	Centro-Nord
19	Sasatex	4.513,6	2.655	514	126	640	Tessile	Centro-Nord
20	Vetro Europa	8.650	4.725	—	276	276	Vetrario	Centro-Nord
	TOTALI	99.093,6	52.993	514	4.179	4.693		

difficoltà conseguenziale di coordinarne le indicazioni in modo contestuale e coerente.

Quale che possa essere la soluzione del problema, è da dire comunque che la situazione di stallo da esso determinata paralizza ormai da quasi due anni l'intervento pubblico in favore dell'apparato industriale del centro-nord, in atto esclusivamente rappresentato — a parte l'azione di leggi settoriali — dall'applicazione a stralcio dell'ormai superata normativa di cui alla legge n. 623 del 1959.

Un temporaneo rimedio è stato di recente introdotto dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 23 del 1979, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 91 del 1979, che ha previsto una diversa e più agevole metodologia di individuazione delle aree insufficientemente sviluppate, rinviando ai criteri di cui alla legge n. 614 del 1966: il riferimento è peraltro valido solo per le domande di finanziamento agevolato presentate ad Istituti di credito anteriormente al 31 dicembre 1977, ferma così restando l'urgenza di concretare il procedimento previsto dalla nuova normativa.

Su restanti adempimenti preliminari da quest'ultima imposti si è riferito nella precedente relazione: può solo dirsi che non è pervenuto alla Corte il rendiconto del 1977 sulla gestione fuori bilancio dell'Istituto Fondo per il credito agevolato, a carico del quale, per quanto si è detto, non risultano peraltro adottati interventi, limitamente almeno alla sfera di attività del Ministero.

Nel corso dell'esercizio sono comunque affluiti al « fondo », attraverso il capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero, i 35 miliardi stanziati in conto 1977 oltre a 7 miliardi provenienti dalle somme risultate disponibili sul capitolo 7541 e parimenti destinate al « fondo ».

Sostanzialmente invariata è però rimasta la massa dei residui di stanziamento gravanti sul capitolo 7545 (128,4 miliardi contro i 128,9 dell'anno precedente) perchè ai 42 miliardi erogati in conto resti si sono contrapposti residui di nuova formazione per 41,4 miliardi, pari all'intero stanziamento del 1978.

d) *Finanziamenti alle piccole e medie industrie (legge n. 623 del 1959)*. — Si è rilevato nelle precedenti relazioni come la sostanziale ultrattività dell'abrogata legge n. 623 del 1959 investa — per effetto di una scelta operata dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 — non soltanto le somme che all'entrata in vigore di quest'ultimo risultavano effettivamente e formalmente « impegnate » alla stregua della precedente normativa, ma anche quelle comunque relative a domande di mutuo positivamente esaminate dal competente Comitato interministeriale (79).

(79) A parte il margine di incertezza con cui si è così pervenuti alla quantificazione delle somme « disponibili » — dovendosi all'uopo fare riferimento ad un onere futuro non ancora esattamente definibile (concorso nel pagamento d'interessi) — il criterio di cui è cenno nel testo ha comportato, in relazione anche all'elevato numero di domande esaminate dal Comitato nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 902, un'assai consistente massa di disponibilità da gestire con i criteri recati dalla superata e precedente normativa.

Sul piano strettamente contabile, conseguenza ulteriore del descritto occasionale ampliamento della nozione d'« impegno » è stata nel 1977 l'integrale ricomprensione tra i residui « propri » delle somme non utilizzate sul capitolo 7541, relativo per l'appunto all'applicazione della legge n. 623. Sul capitolo stesso aveva gravato, in passato, una notevole quota dei residui di stanziamento del Ministero.

All'attività gestoria in tale ambito posta in essere nel 1978 dall'Amministrazione si riferisce il prospetto che segue, il quale evidenzia, come era pur lecito attendersi, una netta contrazione tanto nel numero dei provvedimenti concessivi delle agevolazioni (874 rispetto ai 4631 del 1977 ed ai 7756 del 1976), quanto nel complessivo importo dei finanziamenti assentiti (216,4 miliardi a fronte di 1.092 e 1.452 miliardi nei due anni precedenti).

Il regime di transitorietà che caratterizza l'azione del Ministero come pure la ridotta entità degli interventi operativi esimono da un'approfondita analisi dei dati risultanti dal prospetto (80). Fenomeno che invece merita di essere segnalato è quello del numero assai elevato — ben 824 — dei provvedimenti pervenuti al controllo intesi a revocare agevolazioni concesse in anni precedenti e relative a programmi per vari motivi non realizzati; una così diffusa serie di rinunce, infatti, non soltanto pone il problema delle disponibilità inutilmente vincolate alle iniziative non concretatesi (81) e del pregiudizio eventualmente sofferto da altri operatori le cui domande di agevolazione non sono state in passato accolte per insufficienza di fondi: ma può in ultima analisi suscitare dubbi sull'efficacia dell'attività istruttoria preordinata al finanziamento dei programmi, intesa a valutarne l'ammissibilità anche sotto il profilo tecnico ed economico.

Relativamente ad altro fenomeno rilevato in precedenti relazioni e comune ad altro settore di intervento (82), va detto che l'Amministrazione ha assunto idonee iniziative per ovviare al danno erariale conseguente alla ritardata segnalazione, da parte degli Istituti mutuanti, di cause di anticipata cessazione dei contributi: nelle ipotesi infatti di somme per tale motivo indebitamente erogate e solo successivamente recuperate, l'Amministrazione ha opportunamente preteso — in ciò conformandosi a rilievi della Corte — la corresponsione degli interessi legali (83).

Si segnala, infine, che tra i provvedimenti concessivi di agevolazione sottoposti nell'anno al controllo taluni hanno riguardato finanziamenti alla SIP relativi all'impianto di centraline telefoniche: ogni valutazione sulla legittimità di tali provvedimenti è stata alla Corte preclusa da attestazioni dei competenti organi tecnici che affermavano, sulla base dei noti criteri a suo tempo elaborati dal CIPE, il carattere di « unità produttiva autonoma » di ciascun impianto e la conseguente necessità di riferire alle singole unità, anziché all'intero complesso in-

(80) Sulla complessiva disponibilità del capitolo 7541 (214,5 miliardi di stanziamento e 218,1 di residui propri), i pagamenti sono nell'anno ammontati a 140,3 miliardi, dei quali 92,9 sulla competenza. Tenuto conto delle somme perente (1,4 miliardi), la massa dei residui del capitolo era al termine dell'esercizio pari a 290,8 miliardi, dei quali 115,9 di stanziamento.

(81) Il complessivo ammontare dei contributi statali impegnati e non erogati risulta — relativamente agli 824 provvedimenti di revoca — pari a 77,5 miliardi. E da rilevare come tali sopravvenute disponibilità debbano affluire, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902, al Fondo per il credito industriale da questo ultimo istituito.

(82) Cfr. Relazione sull'esercizio 1976, pag. 295, relativamente agli interventi in favore delle imprese commerciali.

(83) Nell'esercizio risultano a detto titolo versati dall'erario, da parte di Istituti di credito, interessi legali per circa 9 milioni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 30 LUGLIO 1959 N. 623 - RELAZIONE 1978

	Numero finanziamenti			Importo finanziamenti agevolati (in milioni)			Importo contributi annuali (in milioni)		
	1) Centro-Nord	2) Mezzo-giorno	3) Totali (1+2)	1) Centro-Nord	2) Mezzo-giorno	3) Totali (1+2)	1) Centro-Nord	2) Mezzo-giorno	3) Totali (1+2)
A) Ampliamenti									
Valore assoluto	304	268	572	66.763,8	80.809,2	47.573,0	4.680,7	6.534,3	11.215,0
Valore percentuale	53%	47%	100%	45%	55%	100%	42%	58%	100%
B) Nuovi impianti									
Valore assoluto	79	223	302	17.335,5	51.467,9	68.823,4	1.201,2	3.721,6	4.922,8
Valore percentuale	26%	74%	100%	25%	75%	100%	25%	75%	100%
C) Totale complessivo (A+B)									
Valore assoluto	383	491	874	84.119,3	132.277,12	16.396,4	5.881,9	10.225,9	16.137,8
Valore percentuale	44%	56%	100%	39%	61%	100%	37%	63%	100%

dustriale interessato, i parametri dimensionali fissati dalla legge n. 623 per la individuazione delle piccole e medie imprese.

La vicenda offre peraltro l'occasione per ribadire — benchè il problema debba per il futuro ritenersi superato con il diverso orientamento legislativo espresso dall'articolo 10 della legge n. 183 del 1976 (84) — come attraverso l'ambigua nozione di « unità produttiva autonoma » si sia di fatto consentito l'apertura della legge n. 623 — destinata alle piccole e medie industrie a complessi industriali di grandi dimensioni.

e) *Provvidenze in favore dei consorzi (legge n. 374 del 1976).* — I dati relativi al settore di intervento sembrano confermare le perplessità, avanzate nella passata relazione, sulla idoneità della legge n. 374 e realizzare la sua primaria finalità, che è quella di stimolo alla cooperazione tra piccole e medie imprese (85).

Il Comitato ministeriale di cui all'articolo 8 della legge — che nel 1977 aveva dato inizio all'esame istruttorio dell'esiguo numero di domande di agevolazione presentate all'Amministrazione (86) — risulta essersi riunito nel corso del 1978 una sola volta e per l'esame di una unica domanda. Nel 1979, d'altronde, sono alla Corte pervenuti non più di tre provvedimenti concessivi di agevolazioni, due dei quali sono stati ammessi a visto e registrazione, ed uno restituito con richiesta di chiarimenti, riferendosi esso ad opere già per due terzi attuate al momento dell'inoltro della domanda (87).

Tale scarsa operatività della normativa ha probabilmente suggerito la presentazione del disegno di legge, del quale si è già fatto cenno, inteso a trasferire le attribuzioni del Ministero al Mediocredito centrale (88). Ciò non esime dal segnalare l'incongruenza del criterio adottato dall'articolo 13 della legge che subordina la concessione di un contributo maggiorato all'ubicazione nel Mezzogiorno della sola sede consortile, anzichè fare riferimento alla sede delle singole imprese consorziate, o quantomeno della maggior parte di esse.

e) *Interventi in favore delle imprese tessili.* — Piuttosto esigua è stata, nell'anno, l'attività esplicita dall'Amministrazione nel settore, sostanziatasi nell'approvazione di 39 piani, dei quali 7 relativi ad im-

(84) La disposizione prevede che i complessi industriali articolati in più stabilimenti sono unitariamente considerati, ai fini delle misure del contributo, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune o contigui. Lo stesso criterio si applica nel caso di stabilimenti facenti capo ad imprese distinte ma del medesimo « gruppo ».

(85) Sul relativo capitolo 7544, dotato nel 1978 di 1,8 miliardi di stanziamento i residui impropri ammontavano al termine dell'anno a 4,8 miliardi.

(86) Al 31 dicembre 1977 risultavano presentate soltanto 12 domande, la più parte delle quali carenti nella documentazione.

(87) In ordine alla questione così sollevata — che investe la stessa funzione « incentivante » degli interventi agevolati — si è ancora in attesa di ricevere dall'Amministrazione i richiesti chiarimenti.

(88) Atti Camera n. 2679. (Il disegno è decaduto per fine legislatura).

prese artigiane), per 47,3 miliardi di previsto investimento e per finanziamenti agevolati complessivi pari a circa 25 miliardi (solo 210 milioni per l'artigianato) (89).

Il prospetto riepilogativo di tutti i progetti approvati dall'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, aggiornato con i dati relativi all'esercizio, giunge pertanto a riferirsi a 822 piani, per un complessivo importo di finanziamenti pari a 522,2 miliardi, a fronte di investimenti programmati per 968,2 miliardi.

Sul carattere meramente previsionale di tali dati ci si è soffermati nelle precedenti relazioni, ove si è chiarito come sfugga alla Corte — grazie anche ad una prassi deviante seguita dall'Amministrazione (90) — la possibilità di conoscere in quanti casi all'approvazione del piano abbia fatto in concreto seguito la stipulazione del contratto di mutuo.

Degli 822 piani approvati, in ogni modo, soltanto 321 risultano a tutt'oggi attuati (stando almeno ai decreti di liquidazione del contributo pervenuti al controllo) (91), mentre per 350 dei restanti 501 progetti il termine originariamente fissato per l'attuazione risulta inutilmente scaduto (92).

Tale scarsa operatività della legge n. 1101 — ormai abrogata ed applicata « a stralcio », come è noto, relativamente ai piani favorevolmente esaminati dal Comitato prima del 5 novembre 1977, data di entrata in vigore della legge n. 675 — emerge del resto dalla situazione dei residui sul capitolo 7542, che ammontano ancora a 46,7 miliardi (93). Si è già avuta occasione di ricordare come dette disponibilità — che nella realtà costituiscono meri accantonamenti — siano tutte formalmente ricomprese tra i residui propri, in virtù dell'atipica nozione di « impegno » accolta dall'articolo 17 della legge n. 675.

Per effetto della disposizione ora ricordata — può soggiungersi — si è altresì ritenuto (94) che permanga allo Stato (pur dopo il disposto trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di artigianato) la competenza relativa a piani di imprese artigiane approvati nel 1978, purchè il parere del Comitato risulti intervenuto prima del 5 novembre 1977.

(89) In cinque casi (i relativi decreti si riferiscono a 5,2 miliardi di finanziamento e 10,1 miliardi di previsto investimento) i piani approvati attengono ad imprese già beneficiarie nel passato della legge n. 1101.

(90) La prassi consiste nel rinviare l'emanazione del decreto di impegno — che dovrebbe far seguito alla stipulazione del mutuo — sino al momento in cui l'intervenuta attuazione del piano non consenta anche la contestuale concessione e liquidazione del contributo.

(91) Nel 1978, in particolare, sono pervenuti soltanto 12 provvedimenti di liquidazione del contributo, tre dei quali relativi al settore dell'artigianato. Dei complessivi 321 piani attuati, 83 attengono al settore stesso, mentre, per le imprese industriali, i piani di ristrutturazione sono 229 e 9 quelli di riconversione. L'importo totale dei relativi finanziamenti agevolati è pari a 179,7 miliardi, per un totale di investimenti previsto in 330,1 miliardi.

(92) Sono nel 1978 pervenuti alla Corte 17 provvedimenti di proroga del termine fissato per l'attuazione di piani precedentemente approvati.

(93) I pagamenti effettuati nell'anno sul capitolo — privo nel 1978 di stanziamenti sulla competenza — sono ammontati a 7,2 miliardi.

(94) Sezione del controllo, n. 976 del 24 maggio 1979.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 1° DICEMBRE 1971, N. 1101

LEGGE 24 MAGGIO 1976, N. 350

Approvazione nuovi piani e modifiche			I Imprese Artigiane	II Imprese Industriali			III (I+II) Totali
				a ristrutt.	b convers.	c (a+b) Totali	
A)	Numero piani approvati	a) 1973-77	223	524	36	560	783
		b) 1978	7	32	—	32	39
		c) Totali	230	556	36	592	822
B)	Importo finanziam. (in milioni)	a) 1973-77	5.113,3	444.984,7	48.155	493.139,7	498.253
		b) 1978	210	24.742,6	—	24.742,6	24.952,6
		c) Totali	5.323,3	469.727,3	48.155	517.882,3	523.205,6
C)	Importo piani approvati	a) 1973-77	8.235,2	792.739,9	121.415	914.154,9	922.390,1
		b) 1978	1.330	45.971,3	—	45.971,3	47.301,3
		c) Totali	9.565,2	838.711,2	121.415	960.126,2	969.691,4
D)	Variazioni	a) Numero	—	25	—	25	+25
		b) Imp. Fin.	—	944	—	944	944
		c) Imp. Piani	—	- 1.433,5	—	- 1.433,5	- 1.433,5
E)	Importo totale finanziamenti	5.323,3	468.783,3	48.155	516.938,3	522.261,6	
F)	Importo totale piani	9.565,2	837.277,7	121.415	958.692,7	968.257,9	
G)	Importo medio Finanziamenti	23,1	843,1	1.337,6	873,2	635,3	
H)	Percentuale media del piano ammessa 100 D:6	55,6	55	39,7	53	53	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) *Finanziamenti in favore delle imprese commerciali.* — Si è trattata anche nel 1978 — e ad essa si riferisce il primo dei due seguenti prospetti — la gestione ad esaurimento delle residue disponibilità sugli stanziamenti recati dall'abrogata legge n. 1016 del 1960, che continua così a ricevere di fatto applicazione, nonostante le sue comprovate inadeguatezze sul piano operativo. Nel corso dell'esercizio stesso, peraltro, è infine giunta alla fase di concreta attuazione, dopo oltre due anni di difficile avvio, la nuova normativa di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, in applicazione della quale sono in particolare pervenuti alla Corte 95 provvedimenti concessivi di agevolazioni, per importo complessivo di finanziamenti di 4.355,6 milioni.

PROSPETTO A

FINANZIAMENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI
(Legge n. 1016 del 1970)

	Ammontare finanziamenti ammessi al contributo 1978 (in milioni)	Numero finanzia- menti	Valore dimens. medio (in milioni)	Estinzioni anticipate
1) Piemonte	1.073	56	19,16	3
2) Valle d'Aosta	50	1	5	—
3) Lombardia	1.082	53	20,41	5
4) Trentino-Alto Adige	714	42	17	—
5) Veneto	1.477	79	18,69	4
6) Friuli	215	11	19,55	2
7) Liguria	78	5	15,66	—
8) Emilia-Romagna	611	31	19,71	2
9) Toscana	2.072	67	30,92	—
10) Umbria	1.408	106	13,28	—
11) Lazio	1.690	88	19,19	4
12) Marche	814	68	11,97	5
13) Abruzzi	370	13	28,44	—
14) Molise	40	3	13,33	4
15) Campania	686	25	27,42	—
16) Puglia	393	24	16,35	—
17) Basilicata	18	3	6	1
18) Calabria	337	18	18,73	1
19) Sicilia	1.380	62	22,25	8
20) Sardegna	1.717	124	13,84	1
	16.225	879	—	40

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come emerge dal relativo prospetto (tabella « B »), i programmi hanno in gran prevalenza riguardato lavori di ampliamento (81 decreti su 95, e 79% circa dei finanziamenti), mentre la ripartizione tra centro-nord e mezzogiorno evidenzia, in favore di quest'ultimo, un maggior numero di programmi (53 contro 42) ma un importo di finanziamenti non superiore al 45% del totale (95).

Si sono riferiti a piccole e medie imprese commerciali 82 provvedimenti su 95, mentre in un solo caso l'agevolazione risulta concessa a una cooperativa di consumo (articolo 1, secondo comma, della legge n. 517) (96).

Pur trattandosi di vicenda in merito alla quale non si è ancora concluso il procedimento di controllo, sembra opportuno segnalare che per taluni provvedimenti l'attuazione del piano è risultata già iniziata al momento della presentazione della domanda: ciò che potrebbe di fatto pregiudicare il fine incentivante che è proprio delle agevolazioni in argomento (97).

PROSPETTO B

LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 517 - (COMMERCIO)

	Numero finanziamenti			Importo finanziamenti agevolati (in milioni)		
	1) Centro Nord	2) Mezzo- giorno	3) Totali (1+2)	1) Centro Nord	2) Mezzo- giorno	3) Totali (1+2)
A) Ampliamenti						
Valore assoluto . .	36	45	81	1.855	1.590,1	3.445,1
Valore percentuale .	45	55	100	54	46	100
B) Nuovi Impianti						
Valore assoluto . .	6	8	14	538,5	372,0	910,5
Valore percentuale .	43	57	100	59	41	100
C) Totali complessivi (A+)						
Valore assoluto . .	42	53	95	2.393,5	1.962,1	4.355,6
Valore percentuale .	44	56	100	55	45	100

(95) Ciò si riflette, ovviamente, in un diverso importo unitario medio dei finanziamenti ammessi a contributo, importo pari a 37 milioni nel meridione e a 57 nel centro-nord.

Ripartiti per settore merceologico, i provvedimenti risultano in prevalenza riguardanti esercizi commerciali di conservazione dei prodotti alimentari (22 provvedimenti) e per la vendita di confezioni e articoli di vestiario (19). Interessati da non meno di 10 provvedimenti sono poi i seguenti settori: mobili, articoli casalinghi ed elettrodomestici (11); pasticceria, dolci, bevande (10); bar e ristoranti (10).

(96) Sul piano dei dati contabili, sono stati effettuati pagamenti per 1,9 miliardi sul capitolo 8041, relativo alla legge n. 1016 del 1960. In virtù anche di somme perente agli effetti amministrativi, i residui del capitolo sono diminuiti da 12 a 9,5 miliardi, dei quali 5,8 per residui propri.

Tuttora pari a 22 miliardi sono invece i residui del capitolo 8042 (legge n. 517 del 1975), privo nel 1978 di stanziamenti sulla competenza, sul quale i residui propri ammontano soltanto a 0,7 miliardi, con 21,3 miliardi di accantonamenti.

(97) L'Amministrazione è stata invitata a documentare in ogni caso la percentuale del piano di investimento già attuata al momento della presentazione della domanda.

Problemi di analoga natura sono posti infine, da un criterio di massima stabilito dal Comitato di gestione, secondo il quale le domande di contributo prodotte nei termini di cui alla legge n. 713 del 1974 e non accolte per mancanza di fondi sugli stanziamenti recati dalla previgente disciplina, potranno essere finanziate a valere sulla nuova legge, purchè risultino presentate entro un anno dall'inizio dei programmi di investimento.

g) *Interventi per il contenimento del consumo energetico per usi termici (legge 30 aprile 1976, n. 373).* — Sullo stanziamento del capitolo 3539, pari nel 1978 ad un miliardo di lire, sono stati assunti impegni per 820,8 milioni, dei quali 511,3 (62,3%) per iniziative intese alla diffusione della conoscenza di sistemi idonei al contenimento dei consumi energetici, 209,5 (25,5%) per la divulgazione di conoscenze in ordine alla migliore utilizzazione degli impianti termici e 100 infine, per ricerche sulla installazione in edifici pubblici e privati di impianti di riscaldamento ad energia solare.

A tale ultimo fine — per la realizzazione del quale era stato prevalentemente utilizzato lo stanziamento dell'esercizio precedente — è stata in particolare stipulata una convenzione con l'Istituto nazionale di architettura per l'organizzazione e l'esecuzione, nell'interesse e per conto del Ministero, di un concorso nazionale denominato « Il sole e l'*habitat* » finalizzato alla ricerca di nuove impostazioni architettoniche nello sfruttamento dell'energia solare.

Quanto alle altre due primarie finalità considerate dalla legge numero 373 del 1976, i 209,5 milioni di cui si è fatto cenno hanno riguardato l'affidamento al Poligrafico dello Stato della stampa di 250.000 copie dell'agenda del riscaldamento 1979 e di 400.000 copie del libretto di centrale, con onere in parte sopportato dalle società petrolifere. Le restanti iniziative si sono concretate nella stipula di una serie di convenzioni con due società operanti nel campo pubblicitario (SIPRA e TEDA), per la realizzazione di comunicati, « shorts » o documentari sulle reti radio-televisive e per il circuito cinematografico, nonchè per la ideazione di messaggi da inserire nell'agenda di riscaldamento, intesi sempre a dimostrare la possibilità e l'utilità del risparmio energetico nell'uso degli impianti di riscaldamento.

h) *Contributi a favore delle Camere di commercio per concorso nelle spese di pubblicazione dei fascicoli regionali del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.* — Secondo il meccanismo sommariamente descritto nella precedente relazione, l'Amministrazione ha provveduto a determinare il contributo definitivo per l'anno 1977 — rapportato al 90% delle spese effettivamente sostenute da ciascuna Camera — nonchè la misura degli acconti sul contributo 1978, pari a circa il 50% delle spese delle Camere stesse preventivate.

Le somme erogate a saldo degli acconti corrisposti lo scorso anno sul contributo 1977 e quelle relative agli acconti per il 1978 sono espo-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTRIBUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO DEI CAPOLUOGHI REGIONALI

(Legge n. 256 del 1973)

(In milioni)

Enti Camerali	Contributo definitivo 1977	Acconti erogati nel 1977	Saldo erogato per l'esercizio 1977	Acconti erogati sul contributo per l'esercizio 1978
Ancona	154,0	17,0	137,0	30,0
Aosta	12,4	5,0	7,4	5,0
Bari	63,6	19,0	44,6	20,0
Bologna	330,6	186,0	144,6	200,0
Cagliari	70,5	34,0	36,5	35,0
Campobasso	6,0	4,0	2,0	4,0
Catanzaro	22,9	14,0	8,9	14,0
Firenze	176,0	96,0	80,0	100,0
Genova	19,6	15,0	4,6	50,0
L'Aquila	14,9	5,0	9,9	8,0
Milano	1.423,5	600,0	823,5	500,0
Napoli	176,2	106,0	70,2	100,0
Palermo	110,8	43,0	67,8	70,0
Perugia	14,3	7,0	7,3	5,0
Potenza	16,7	5,0	11,7	4,0
Roma	732,9	418,0	314,9	300,0
Torino	383,9	185,0	198,9	180,0
Trento	8,2	3,0	5,2	4,0
Trieste	14,0	7,0	7,0	9,0
Venezia	248,9	112,0	136,9	120,0
Totali	3.999,9	1.881,0	2.118,9	1.758,0

CAPITOLO XIV

MINISTERO DELL'INTERNO

1. — *Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione*

Gli interventi deliberati nel corso dell'esercizio nel campo della finanza locale hanno inciso, come meglio precisato in prosieguo, in maniera decisiva sulla gestione del 1978 (1) sulla quale hanno anche influito, sia pure in misura minore, la lievitazione automatica degli oneri di protezione sociale e gli impegni assunti nel settore della pubblica sicurezza per la tutela dell'ordine pubblico e la lotta alla criminalità.

L'ammontare complessivo della spesa che, in tale contesto, è stata impegnata dal Ministero nel 1978, ha raggiunto i 6.365,5 miliardi, segnando così, rispetto all'esercizio precedente (1.571,8 miliardi), un incremento del 305%, notevolmente maggiore di quello che si era verificato negli anni precedenti (nel 1977, 35%; nel 1976, 13,1%) come anche della percentuale d'aumento della spesa complessiva finale delle Amministrazioni dello Stato (Titoli I e II 35,6%).

Con riguardo all'analisi economica, l'incremento maggiore si è verificato nella categoria V (trasferimenti) passata dai 600,7 miliardi del 1977 a 5.150,2 miliardi (+ 757,4%). L'espansione si collega, nella massima parte, ai provvedimenti adottati in materia di finanza locale che hanno dato luogo alla istituzione, nello stato di previsione per il 1978, dei capitoli 1586, 1587 e 1588 (2).

Le spese della categoria IV (acquisto di beni e servizi) hanno raggiunto i 279,1 miliardi (208,4 nel 1977) segnando così un incremento del 33,9% (24% nel 1977) (3).

Le spese per il personale in servizio (categoria II), ammontate nell'esercizio a 881,2 miliardi (719,4 miliardi nel 1977), registrano un incremento del 22,5% (19,4% nel 1977).

Nell'ambito di questa categoria le spese relative ai dipendenti della Direzione generale della pubblica sicurezza, la cui consistenza supera largamente quella delle altre Direzioni generali, sono passate da 560,1 a 695,8 miliardi, con un incremento del 24,2%.

Quanto ai tempi di erogazione della spesa, ancora rilevante è la consistenza dei residui, passati dai 517,8 miliardi del 1977 a 669,8 miliardi. Di questi 218 miliardi derivano da mancate erogazioni sul capitolo 1581 concernente il ripianamento delle esposizioni debitorie dei Comuni nei confronti degli enti ospedalieri ed altri istituti di cura.

(1) L'ammontare degli interventi ha raggiunto, come si vedrà, i 4.837,9 miliardi, pari ai due terzi della spesa complessiva del Ministero.

(2) Con successivi provvedimenti gli stanziamenti di tali capitoli sono stati rispettivamente elevati a 3.274,2 15,1 e 1.459,5 miliardi.

(3) La spesa complessiva dello Stato è aumentata in tale categoria del 22,3%.

I residui di stanziamento, in leggera diminuzione, sono ammontati a 212 miliardi, quasi tutti relativi a spese correnti.

Con riguardo alla struttura dello stato di previsione, modifiche tendenti a determinare in modo più puntuale l'oggetto dei singoli capitoli sono state introdotte non solo in sede di previsioni iniziali, ma anche nel corso dell'esercizio, per una più esatta indicazione della spesa (4) anche in relazione all'ulteriore trasferimento di funzioni alle Regioni ad autonomia ordinaria, nonché alla soppressione ed alla fusione di uffici (5). In tema di specificazione della spesa, vanno richiamate le osservazioni formulate nella precedente relazione sui capitoli 2779 (nel quale è stata iscritta la seconda ed ultima tranche di 55 miliardi stanziata dalla legge 22 luglio 1977, n. 413) e 2653 (4,8 miliardi) circa la genericità di denominazione e la coincidenza dell'oggetto con quello di previsioni di spesa contenute in altri capitoli.

Per quanto concerne la soppressione dei capitoli va segnalata quella delle voci di spesa relative all'ulteriore trasferimento di funzioni alle regioni ad autonomia ordinaria nonché alla soppressione di uffici in attuazione dei decreti presidenziali nn. 616 e 617 del 24 luglio 1977 (6); nuovi capitoli, peraltro, sono stati istituiti sulla base dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 617 (7) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 (8).

2. — Gestioni fuori bilancio

È noto come la più importante delle gestioni fuori bilancio, operanti nell'ambito del Ministero dell'interno, sia stata quella dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, ormai soppressa ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617. Nel paragrafo che segue si riferisce sulla problematica insorta in seguito alla cessazione di essa con particolare riguardo alle soluzioni adottate in tema di personale a patrimonio.

Il rendiconto relativo al 1974 (i cui dati di gestione sono stati già indicati nella precedente relazione) è stato di recente restituito dalla Corte all'Amministrazione con rilievo istruttorio per l'acquisizione di alcuni necessari chiarimenti; i rendiconti per gli esercizi 1975 e 1976, sono stati, di conseguenza, restituiti, in quanto il loro esame ai fini della dichiarazione di regolarità è subordinato alla conclusione della istruttoria in corso sul rendiconto 1974.

(4) Tale è il caso dei mutamenti apportati alla denominazione dei capitoli 1108, 1571, 2621, 2630, 2751, 3147 e 4299.

(5) Così per i capitoli 4231, 4281, 4284, 4285, 4287 e 4296.

(6) Trattasi dei capitoli: 4234, 4235, 4298, 4501, 4502, 4503, 4531, 4571 e 4572, concernenti spese per il trasporto dei profughi e dei rimpatriati, di mantenimento di centri assistenziali, di assistenza in natura in caso di calamità, nonché spese relative a stipendi, compensi e indennità varie al personale ex AAI.

(7) Che ha previsto il trasferimento dalla soppressa direzione generale dell'assistenza pubblica alla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, delle funzioni relative ai centri assistenziali di pronto intervento; trattasi dei capitoli 3158, 3256, 3151 e 3157.

(8) Capitoli 4238 (per il trasporto di profughi e rimpatriati) e 4300 (contributo all'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza A.N.E.A.).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per ciò che concerne l'esercizio 1977, il rendiconto non è ancora pervenuto, tramite la Ragioneria Centrale, alla Corte (9).

Quanto alle altre gestioni fuori bilancio operanti presso il Ministero, sono stati sottoposti al controllo della Corte e restituiti all'Amministrazione, con visto di regolarità, i rendiconti appresso indicati:

— rendiconti per gli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977 del fondo tasse di concorso (articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (10);

— rendiconto per il 1977 della gestione stralcio della Cassa sovvenzioni antincendi (articolo 86 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (11);

— rendiconti per il 1976 e 1977 della gestione delle somme versate dai comuni per la fornitura di carte di identità (decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1973, n. 369) (12);

— rendiconti per il 1975 e 1976 del fondo diritti di segreteria (legge 8 giugno 1962, n. 604, articolo 45) (13).

Non sono stati ancora ritrasmessi all'Ufficio i rendiconti afferenti alle seguenti gestioni, che, come già riferito nella precedente relazione, furono restituiti con rilievo all'Amministrazione:

— somme anticipate da terzi per spese contrattuali (articoli 62 e 96 del Regolamento Contabilità di Stato) Direzione generale protezione civile e servizi antincendi, esercizio 1976 (14);

— gestione compensi ISTAT, esercizi 1973, 1974 e 1975.

È infine, tempestivamente pervenuto ed è tuttora all'esame, il rendiconto per l'esercizio 1977 della gestione Fondo diritti di segreteria (legge 8 giugno 1962, n. 604, articolo 42).

(9) A seguito della mancata definizione del procedimento previsto dall'articolo 113 del D.P.R. n. 616 del 1977 (che avrebbe dovuto individuare anche i beni dell'ex A.A.I. attinenti a funzioni trasferite o delegate alle Regioni) con il D.L. 18 agosto 1978, n. 481 (convertito con modificazioni nella legge n. 641 del 21 ottobre 1978) si è di fatto consentita una attività gestoria strettamente finalizzata alla conservazione del patrimonio dell'ente fino al 31 dicembre 1978, termine che deve essere considerato scaduto per la mancata conversione in legge del D.L. 23 dicembre 1978, n. 847.

(10) I rendiconti evidenziano: per l'esercizio 1974 entrate per lire 6.467.700 ed uscite per lire 7.142.950, con una giacenza di cassa, al 31 dicembre 1974, di lire 3.710.590; per l'esercizio 1975 entrate per lire 11.160.320 ed uscite per lire 7.872.375, con una giacenza di cassa, al 31 dicembre 1975, di lire 6.998.535; per l'esercizio 1976 entrate per lire 13.048.535 ed uscite per lire 6.026.225, con una giacenza di cassa, al 31 dicembre 1976, di lire 14.020.845; per l'esercizio 1977, entrate per lire 8.802.705 ed uscite per lire 18.086.515, con una giacenza di cassa al 31 dicembre 1977 di lire 4.737.035.

(11) Il rendiconto per il 1977 presenta entrate per milioni 87,8 (243,3 per il 1976) ed uscite per milioni 7,3 (129,1 per il 1976), con una giacenza di cassa, al 31 dicembre 1977, di miliardi 4,1 (4,0 nel 1976). Di tale gestione — le cui operazioni si limitano agli ultimi adempimenti connessi ai programmi a suo tempo deliberati — è prevista la cessazione nel 1981, anno in cui saranno versate le ultime rate di ammortamento dei mutui concessi agli enti locali per la costruzione di caserme dei Vigili del fuoco.

(12) I rendiconti evidenziano per l'esercizio 1976 entrate per lire 136.585.750, uscite per lire 129.659.900, con una giacenza di cassa, al 31 dicembre 1976, di lire 8.429.350; per l'esercizio 1977 entrate per lire 125.347.650, uscite per lire 132.506.825, con una giacenza di cassa, al 31 dicembre 1977, di lire 1.270.175.

(13) Il rendiconto per l'esercizio 1975 evidenzia entrate per lire 1.084.852.608 ed uscite per lire 1.017.835.905 con una giacenza di cassa, al 31 dicembre 1975, di lire 3.000.993.959; il rendiconto per l'esercizio 1976 entrate per lire 1.046.162.561 ed uscite per lire 1.169.420.871, con una giacenza di cassa, al 31 dicembre 1976, di lire 2.877.735.649.

(14) La gestione, ai sensi della legge 790/1973, è venuta a cessare a far tempo dal 23 febbraio 1976.

Ancora non è pervenuto, per l'esame, il rendiconto della gestione fuori bilancio concernente i fondi (per complessivi 10 miliardi) destinati agli interventi del Commissario straordinario per il soccorso alle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto del maggio 1976 (articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336). Dopo la fissazione di un termine da parte della Corte, è emerso che gli elaborati sono stati restituiti dal Ministero al Commissario straordinario per alcune integrazioni; ciò considerato la Corte ha provveduto a fissare un nuovo termine per la presentazione del rendiconto stesso ai fini di cui all'articolo 33 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

3. — *Organizzazione dei servizi e personale*

a) *Organizzazione dei servizi.* — Le modifiche di struttura nella organizzazione del Ministero apportate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617 (15), e di cui si è fatto cenno nella precedente relazione, hanno posto delicati problemi specie con riguardo alla sistemazione del personale già appartenente ai ruoli della soppressa AAI. Il mantenimento dei dipendenti ex AAI in ruoli distinti da quelli dell'Amministrazione civile è apparsa soluzione corretta anche sotto il profilo della salvaguardia degli interessi ed aspettative ormai consolidati in favore delle due categorie di personale (16).

Con riguardo agli adempimenti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 è stato emanato il decreto ministeriale sul riordinamento dei servizi relativi alle funzioni del settore assistenziale residue allo Stato, tra le quali quelle concernenti l'attività di studio, ricerca e coordinamento.

Non si è, invece, ancora provveduto alla definizione della procedura, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per la destinazione del patrimonio dell'ex AAI; per il relativo par-

(15) Com'è noto il D.P.R. n. 617 ha soppresso la Direzione Generale della Assistenza Pubblica e l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, ha trasferito alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi le funzioni relative ai Centri Assistenziali di pronto intervento, già svolte dalla Direzione Generale dell'assistenza pubblica, ha riunito in un'unica Direzione generale, denominata dei servizi civili, le funzioni assistenziali rimaste allo Stato, ed infine ha fuso in un'unica Direzione generale, denominata degli affari dei culti, le preesistenti direzioni degli affari di culto e del fondo per il culto.

(16) Anche se nessuna norma specifica sia intervenuta nella materia, sembra che i ruoli ex A.A.I. debbano essere considerati « ad esaurimento »; sulla base di tale considerazione formulata dalla Corte, è stato ritirato un provvedimento che autorizzava l'indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti nei ruoli ex A.A.I.

Altre questioni risolte in senso affermativo sono state: la possibilità per un impiegato ex A.A.I. di far parte di una Commissione per lo scarto degli atti di archivio; la possibilità di conferire promozioni alle qualifiche intermedie; la competenza del consiglio di amministrazione del personale dell'amministrazione civile anche in tema di promozioni del personale ex A.A.I., almeno nell'attuale fase transitoria che comporta ancora la nomina di rappresentanti da parte del Ministro e non mediante elezione.

co automezzi l'Amministrazione, ha ritenuto necessario affidare gli autoveicoli a strutture di gestione di trasporti già operanti presso la Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi e le Prefetture.

Resta da emanare, inoltre, il decreto interministeriale, previsto dal predetto articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 per il riordinamento interno dei servizi della nuova Direzione generale degli affari dei culti.

Per l'Amministrazione civile va richiamata l'esigenza di una ristrutturazione dei ruoli del personale in relazione ai mutamenti intervenuti nelle competenze di alcune direzioni generali (17).

L'insufficienza del numero dei primi dirigenti rispetto agli uffici a livello dirigenziale ha determinato, anche nel 1978, gli inconvenienti più volte segnalati nelle precedenti relazioni come quello del ricorso ad incarichi di reggenza conferiti a funzionari della carriera direttiva (18); la situazione, peraltro, dovrebbe migliorare con l'attuazione della legge n. 583 del 30 settembre 1978 che ha previsto il conferimento, mediante scrutini per merito comparativo, dei posti di primo dirigente disponibili fino al 31 dicembre 1977 (19).

Con riguardo agli aspetti organizzativi connessi all'emanazione di norme regolamentari, nel 1978 non ancora sono intervenuti i regolamenti in materia di protezione civile e servizi antincendi (20) e in materia di corsi di formazione dirigenziale per i funzionari della pubblica sicurezza e della protezione civile (21), mentre in tema di esecuzione di norme regolamentari già esistenti, va segnalato come non ancora abbiano avuto luogo le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione ed alle Commissioni di avanzamento, il cui regolamento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977 (22).

b) *Personale.* — Anche nel 1978 si è registrato un sensibile aumento delle vacanze nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Su una dotazione organica di 83.450 unità, al 31 dicembre 1978, risultano non coperti 13.694 posti (11.973 al termine dell'anno prece-

(17) Con riguardo ai vertici dirigenziali si rileva che su una dotazione organica, al 31 dicembre 1978, di 124 tra prefetti e prefetti di 1^a classe, risultano rivestire tali qualifiche 157 funzionari, dei quali 8 a disposizione, 14 collocati fuori ruolo quali rappresentanti del Governo presso le Regioni e membri di organismi nazionali e internazionali e 15 presso la Presidenza del Consiglio.

(18) Gli incarichi di reggenza sono stati 30 su 71 divisioni; è da notare che il fenomeno, quando non sia limitato a pochi eccezionali casi, può negativamente influire sulla efficienza dell'azione della Pubblica Amministrazione costretta da esigenze obiettive ad affidare reggenze anche a funzionari privi di quella formazione ed esperienza professionale normalmente richieste per l'assolvimento di funzioni dirigenziali.

(19) Sugli effetti relativi alle promozioni, disposte nel dicembre 1978, potranno essere forniti elementi nella relazione per l'esercizio 1979.

(20) Previsti dagli articoli 13 e 21 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, in materia di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità e in materia di avanzamento del personale volontario dei vigili del fuoco.

(21) Previsti dall'articolo 36 del D.P.R. n. 748 del 1972.

(22) Emanato in attuazione dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Le predette elezioni, dopo diversi rinvii, sono state fissate al 18 novembre 1979.

dente) dei ruoli ordinari di sottufficiali e militari di truppa (23). L'arruolamento di nuovo personale (3.544 unità) oltre a non colmare gli aumenti annuali delle piante organiche, disposti ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253 (5.000 posti in cinque anni) non risulta neppure sufficiente a compensare le cessazioni dal servizio.

Per il ruolo ordinario degli ufficiali, su una dotazione organica di 1.211 unità risultano scoperti 234 posti (24).

Il numero dei posti non coperti ha mantenuto proporzioni di rilievo anche nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della pubblica sicurezza. Al 31 dicembre 1978, nelle qualifiche di commissario capo e di commissario — per le quali è prevista una dotazione complessiva di 1.196 posti — risultavano in servizio 707 commissari (25) (643 nel 1977).

Normalizzata appare la situazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la copertura di tutti i posti disponibili nel relativo ruolo, al 31 dicembre 1977, può ritenersi completata con il concorso a 37 posti di vigile ormai espletato: vengono così colmate non solo le vacanze dovute alle cessazioni dal servizio, ma anche le nuove disponibilità create dall'ampliamento graduale dell'organico previsto dalla legge 27 dicembre 1973, n. 850 (26).

I 119 posti resisi disponibili nel 1978 verranno attribuiti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472, ai vincitori del concorso, già bandito, riservato ai vigili volontari che abbiano prestato servizio nelle zone terremotate del Friuli per non meno di trenta giorni.

Il conferimento ad operai di mansioni superiori a quelle di appartenenza, con la conseguente attribuzione del relativo trattamento economico, è fenomeno che si è riproposto anche nel 1978 interessando il 36% (33% nel 1977) del totale delle dotazioni organiche esistenti presso le diverse direzioni generali, e il 49% (45% nel 1977) del totale del personale operaio in servizio. Vanno in argomento, nuovamente richiamate, le notazioni formulate nelle precedenti relazioni, circa lo snaturamento della legge 5 marzo 1961, n. 90, che tale assegnazione prevede solo « temporaneamente » e per inderogabili esigenze di servizio (27).

(23) È da rilevare che, con riguardo alla entità numerica dei dipendenti utilizzati dal Corpo, alla predetta data del 31 dicembre 1978, risultano richiamati in servizio temporaneo (ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1975, n. 534 e 11 marzo 1977, n. 100) 2.308 unità.

(24) Nel 1978 è rimasto ancora sospeso l'espletamento del concorso per l'ammissione di 60 allievi ufficiali all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in attesa delle decisioni del Parlamento sul disegno di legge che il Governo si apprestava a presentare per realizzare una riforma globale della pubblica sicurezza.

(25) Compresi i 97 commissari assunti agli inizi dell'anno a seguito della conclusione del concorso bandito nel giugno 1976 che, com'è stato riferito nella precedente relazione, fu sospeso con la stessa motivazione di cui alla nota che precede: nel corso del 1979 saranno assunti i vincitori di altro concorso già espletato per 150 posti.

(26) Tale completamento è avvenuto in tempi relativamente brevi se si considerano l'elevato numero dei concorrenti, l'impegno richiesto per l'espletamento e la valutazione delle prove pratiche, nonché gli adempimenti previsti dalla predetta legge n. 850 del 1973, specie in relazione alle priorità da accordare ai numerosi concorsi riservati.

(27) Per considerazioni di carattere generale si rinvia al precedente cap. II.

Anche nel 1978 non sono stati disposti nuovi comandi presso le Regioni ad autonomia ordinaria, nè si è proceduto a proroghe di precedenti comandi (nel 1975 erano state 27, 6 nel 1976, 1 nel 1977), per cui il fenomeno (da ricollegarsi alle esigenze della prima costituzione degli uffici dei nuovi enti territoriali), già progressivamente ridimensionatosi negli ultimi due esercizi, è da presumere non debba più riproporsi. Un solo dipendente, infine, risulta cancellato dai ruoli in seguito all'inquadramento in quelli regionali (140 nel 1975, 38 nel 1976 e 13 unità nel 1977).

In attuazione dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1978 con il quale è stato determinato in 250 unità il contingente del personale appartenente ai ruoli organici del Ministero, compresi gli operai, da porre a disposizione delle regioni ad autonomia ordinaria (28).

A seguito delle deliberazioni del CIPE 30 giugno e 30 novembre 1977, con le quali si è provveduto a finanziare i progetti « servizi amministrativi del Corpo dei vigili del fuoco », nell'ambito dei programmi di intervento per l'occupazione giovanile (legge 1° giugno 1977, n. 285), il Ministro dell'interno con decreti 15-16 febbraio 1978 e 28 giugno 1978, ha approvato due progetti di assunzioni per gli uffici amministrativi e contabili del Corpo; il primo di 351 unità per le province meridionali ed insulari e il secondo di 650 unità di cui 400 per le province del centro-nord e 250 per quelle meridionali ed insulari. Secondo notizie fornite dall'Amministrazione, a tutt'oggi sono stati assunti 700 giovani sui contingenti previsti dai due progetti (29).

c) *Trattamento economico.* — In tema di indennità accessorie, a decorrere dal 1° aprile 1978, in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono stati apportati ulteriori miglioramenti al trattamento economico dei militari e funzionari civili della pubblica sicurezza (trattamento già riadeguato con la legge 27 maggio 1977, n. 284, su cui si è riferito nella precedente relazione). Gli oneri complessivi previsti dalla predetta legge n. 505 sono ammontati ad oltre 58 miliardi, di cui 50 miliardi (30) per gli aumenti recati all'indennità mensile per i servizi d'istituto al personale militare, 1,3 miliardi per gli analoghi aumenti al personale civile e 6,1 miliardi per gli adeguamenti delle indennità per servizi collettivi di ordine pubblico.

I compensi per lavoro straordinario hanno comportato un onere complessivo di 22,4 miliardi, dei quali 4,6 miliardi si riferiscono al per-

(28) Il contingente è costituito come segue: una unità della carriera dirigenziale, 43 della carriera direttiva, 123 della carriera di concetto, 77 della carriera esecutiva, 6 della carriera ausiliaria e 8 operai; di tale personale 240 unità appartengono al ruolo dell'ex A.A.I.

(29) Per la stipula dei contratti di assunzione (per un periodo non superiore a 12 mesi) sono state conferite specifiche deleghe al direttore generale degli affari generali e del personale, al presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai prefetti, in favore dei quali sono stati emessi ordini di accreditamento, per il pagamento delle retribuzioni.

(30) Compresi 1.500 milioni per trattamenti provvisori di quiescenza.

sonale civile della pubblica sicurezza (31) e 12,2 miliardi alla protezione civile ed ai servizi antincendi.

Le prestazioni eccedenti i limiti normali sono state regolarmente autorizzate con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 (32). Le autorizzazioni hanno riguardato contingenti di personale in servizio presso tutti gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione; in particolare, nel contingente previsto per la pubblica sicurezza è stato compreso tutto il personale in servizio.

Nessuna variazione è intervenuta nella indicazione degli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione con l'opera del Ministro e nel contingente di personale ad essi assegnato. Di tale contingente, il personale delle qualifiche non dirigenziali è stato autorizzato, sempre ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 1977, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978 nel limite di spesa pari a 500 ore pro capite e nel limite individuale di 720 ore annue: a tale titolo la maggiore spesa è stata di lire 73 milioni.

Successivamente all'entrata in vigore della legge 22 luglio 1978, n. 385, che ha esteso la disciplina di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 422 ai dirigenti dello Stato, una analoga autorizzazione ha consentito al personale delle qualifiche dirigenziali ed ai magistrati compresi nel contingente di cui sopra, di effettuare prestazioni di lavoro straordinario, per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1978, nel limite individuale globale, di spesa e di orario, di 160 ore.

Per esigenze connesse all'espletamento delle consultazioni amministrative del 14 e 28 maggio 1978, dei *referendum* popolari e delle elezioni regionali dell'11 giugno, il personale addetto ai servizi elettorali è stato autorizzato ad eseguire prestazioni straordinarie, comprensive di quelle già autorizzate ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 422, entro il limite massimo di 40 ore, dal 1° al 15 aprile per 700 unità e entro il limite massimo di 240 ore *pro capite* dal 16 aprile al 15 luglio per 1.500 unità, con una complessiva maggiore spesa di 813 milioni (33).

Per incarichi svolti dai dipendenti in rappresentanza dell'Amministrazione, nessun compenso è stato erogato per quelli connessi con la carica ricoperta dal funzionario. A seguito di osservazioni formulate in merito dall'Ufficio di controllo, l'Amministrazione non ha riprodotto un titolo di spesa con il quale veniva liquidato il compenso ad un fun-

(31) Com'è noto il personale militare non fruisce di compensi per lavoro straordinario in quanto lo stesso gode di particolari indennità.

(32) Per i funzionari di P.S., l'autorizzazione è stata concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.

(33) Per esigenze connesse al rinnovo dei consigli regionali di Trento e Bolzano e dei consigli comunali di Teramo e Taranto, il personale addetto a quegli uffici periferici è stato autorizzato ad effettuare prestazioni straordinarie per un periodo non superiore a 60 giorni entro il limite massimo mensile *pro capite* di 40 ore per 95 unità.

zionario che aveva partecipato ai lavori della Commissione per la finanza locale quale « delegato » di un dirigente membro di diritto (34).

La spesa globale relativa alla concessione di equo indennizzo al personale ha segnato un ulteriore incremento raggiungendo gli 8,5 miliardi rispetto ai 4,7 del 1977 e ai 3,2 del 1976 (35).

L'incremento, collegato alla definizione di un maggior numero di pratiche arretrate riguardante il personale militare di pubblica sicurezza, viene segnalato per le notevoli proporzioni che il fenomeno ha assunto in questi ultimi anni. Per quanto riguarda gli interventi assistenziali in favore dei dipendenti in servizio ed in quiescenza e delle loro famiglie, non ha subito variazioni la somma impegnata nell'esercizio. Anche nel 1978 parte di tali fondi è stata destinata alla concessione di sussidi generalizzati a numerosi dipendenti, con identiche motivazioni. Il fenomeno è, peraltro, destinato a non riproporsi, tenuto conto dei nuovi criteri che nel 1979 sono stati introdotti nella materia.

Un criterio particolare è stato nell'anno adottato dall'Amministrazione per il personale dei Vigili del fuoco, mediante una regolamentazione dell'erogazione di sussidi straordinari ai familiari dei vigili deceduti per effetto di ferite e lesioni riportate durante interventi di soccorso (36), non essendosi all'epoca ancora provveduto legislativamente all'estensione ai familiari dei vigili del fuoco della speciale elargizione prevista per le famiglie degli appartenenti alle forze di polizia vittime del dovere (37).

Sempre in materia di interventi assistenziali in favore del personale, va tenuta presente l'attività svolta dal « Fondo assistenza per il personale della pubblica sicurezza » che pone l'esigenza di una disciplina unitaria dell'intero settore dell'assistenza e della protezione sociale dei dipendenti delle amministrazioni militari e loro familiari, nell'attuale contesto economico-finanziario caratterizzato da una molteplicità di organismi che sembrano non corrispondere ad una visione sistematica del settore. Il permanere, infatti, di tali organismi di assistenza e protezione sociale a favore delle varie categorie di dipen-

(34) L'ufficio, nel predetto rilievo istruttorio, aveva manifestato perplessità sulla legittimità della erogazione del compenso, nella considerazione che la partecipazione del « delegato » anche se operata *intuitu personae* è pur sempre da ritenersi una proiezione propria della funzione del membro di diritto e pertanto rientrante, sotto il profilo della retribuitività delle relative prestazioni, nel divieto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 748 del 1972.

(35) La predetta spesa di 8,5 miliardi risulta così ripartita:

- amministrazione civile: 296 milioni per 7.400 unità in servizio (costo unitario medio lire 40.000);
- militari di P.S.: 7.551 milioni per 74.000 unità (costo unitario medio lire 102.000);
- personale civile di P.S.: 410 milioni per 2.250 unità (costo unitario medio lire 182.000);
- vigili del fuoco: 331 milioni per 16.000 unità (costo unitario medio lire 20.000).

Rapportando, cioè, la spesa sostenuta per ogni categoria di personale al rispettivo numero delle unità in servizio, si perviene ad una comparazione di costi unitari medi molto diversificati tra loro.

(36) L'ammontare del sussidio a carico del capitolo 3251 è stato così determinato: 5 milioni per la vedova, elevabile ad otto milioni quando la stessa abbia un reddito mensile inferiore a lire 300.000; 1 milione per ogni orfano a carico.

(37) Si vedano, al riguardo, le notazioni formulate nel prosieguo del testo.

denti delle amministrazioni militari per l'esplicazione di attività cui in larga misura potrebbe attendere la stessa pubblica Amministrazione, dà luogo, a sensibili disparità di trattamento (38).

Le spese relative alle sovvenzioni in favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia vittime del dovere sono ammontate a 1,4 miliardi (1,8 nel 1977) (39). Alle considerazioni già formulate nelle precedenti relazioni può aggiungersi quella relativa alla necessità che, nella materia, intervenga un coordinamento più razionale delle disposizioni legislative finora emanate in ordine alle varie Amministrazioni (40), specie con riguardo alla individuazione degli aventi diritto nonchè alla posizione degli orfani.

Con riferimento, infine, a quanto osservato nella precedente relazione sulla disparità di trattamento, nella materia, esistente tra gli appartenenti alle forze dell'ordine e i vigili del fuoco circa l'elargizione prevista (50 milioni per i primi e 10 milioni per i secondi e per questi solo se caduti nelle zone colpite dal terremoto del 1976), va segnalato che con il recente decreto-legge n. 163 del 29 maggio 1979 (nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato) si è provveduto ad estendere lo stesso speciale beneficio anche al predetto personale.

d) *Beni e servizi strumentali.* — Nella precedente relazione si è fatto cenno di aspetti peculiari dell'attività contrattuale dell'Amministrazione in attuazione della legge 22 luglio 1977, n. 413. Esauritosi, con il 31 dicembre 1978, l'intero stanziamento di 110 miliardi previsto dalla predetta legge (41), si ritiene opportuno sinteticamente riferire sui modi e tempi dell'attività esplicata, nonchè sulla concreta utilizzazione di tali cospicui mezzi finanziari.

La possibilità di procedere, in ogni caso, con il sistema della trattativa privata e di prescindere dalle riserve di legge in favore di imprese operanti nel Mezzogiorno, ha contribuito notevolmente ad abbreviare i tempi delle procedure, sì da consentire l'impegno totale dei

(38) L'osservazione, insieme ad altre, di natura diversa, è contenuta nella relazione allegata alla determinazione della Sezione controllo enti del 31 ottobre 1978 sulla gestione del Fondo per gli esercizi dal 1973 al 1977.

(39) Le « speciali elargizioni » sono state disposte in favore dei familiari di 30 vittime del dovere. Con riferimento alla motivazione del provvedimento, 21 decessi sono derivati da ferite riportate in conflitto a fuoco, 6 per incidente aereo, 1 per incidente stradale, 1 per annegamento, 1 per infarto sopraggiunto come conseguenza immediata di un servizio di ordine pubblico. Con riferimento, invece, al grado di parentela di coloro che hanno conseguito le elargizioni, queste in 23 casi sono state corrisposte alle vedove, in 6 ai genitori ed in 1 a fratelli e sorelle.

(40) Nel 1978 sono intervenute la legge 1 agosto 1978, n. 437, che ha esteso la speciale elargizione alle famiglie dei magistrati ordinari, nonchè la legge 21 dicembre 1978, n. 862, che prevede il predetto beneficio in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (in caso di invalidità permanente o in caso di morte dei loro eredi legittimari).

(41) Com'è noto, l'intero stanziamento di 110 miliardi è stato ripartito in due *tranches* di 55 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, destinati dalla legge 413 al potenziamento e all'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

fondi stanziati (42). Nel 1978 sono stati approvati 227 contratti, dei quali 121 attinenti alla pubblica sicurezza, 74 ai carabinieri e 32 alla Guardia di finanza (43). Dai verbali dei lavori dell'apposita Commissione (44), che l'Amministrazione ha trasmesso alla Corte, è dato rilevare come le previsioni dei piani di acquisti e forniture siano state formulate sulla base di valutazioni comparative delle esigenze delle tre forze di polizia; l'adozione di criteri uniformi, in presenza di analoghe necessità, nella scelta delle forniture, sembra abbia voluto corrispondere all'esigenza di assicurare l'intercambiabilità dei mezzi ai fini operativi. Dai predetti verbali risulta, altresì, che la Commissione dopo aver valutato la rispondenza dei progetti di contratto alle previsioni dei piani, ha esaminato le indagini di mercato per gli acquisti, la congruità dei prezzi, le modalità di acquisto e di esecuzione delle opere e delle forniture nonché, mediante l'ausilio di esperti (45), gli aspetti tecnici. Alla Corte ovviamente non è dato di formulare valutazioni sulla necessità e sulla rispondenza dei mezzi e delle attrezzature acquisiti alle finalità di potenziamento e di ammodernamento alle quali un così cospicuo stanziamento è stato destinato, rientrando tali apprezzamenti nella responsabilità propria dell'amministrazione e stante, anche, la genericità con cui le predette finalità sono state indicate dal legislatore.

I più significativi impieghi dei fondi risultano essere stati i seguenti: 33,5 miliardi nel settore delle comunicazioni e dell'informatica (46); 7 miliardi circa per particolari forniture elettroniche (47); 11 miliardi nel settore dell'armamento individuale (48); 28,5 miliardi nella protezione individuale (49); 8 miliardi nel settore della motorizzazione (50);

(42) Gli impegni assunti nel 1977 e 1978 sul capitolo 2779, ammontano a 105,2 miliardi in quanto 4,9 miliardi sono stati trasferiti al capitolo 1084 per spese di carattere riservato inerenti a particolari servizi di sicurezza (art. 2 della legge n. 413). Agli impegni di cui sopra vanno anche aggiunti quelli assunti a carico del capitolo 2653, riguardanti per 2,8 miliardi gli impianti tecnici e le telecomunicazioni, 1,5 la motorizzazione, e per 500 milioni l'accasermamento delle forze di P.S.

(43) Tenendo conto di quelli conclusi nel 1977 i contratti sono stati 306, dei quali 151 per la P.S., 102 per i Carabinieri e 43 per la Guardia di Finanza.

(44) La Commissione, prevista dall'art. 3 della legge, com'è noto, ha svolto una funzione consultiva e si è espressa non solo sulla determinazione dei piani generali, ma anche sui singoli progetti di contratto; un comitato ristretto, istituito al suo interno, ha curato gli adempimenti preparatori ed istruttori.

(45) La Commissione è stata integrata da cinque esperti che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 413, avrebbero potuto essere anche estranei all'Amministrazione dello Stato; dei cinque esperti scelti, due sono in servizio come ufficiali dell'Esercito, uno del Corpo delle guardie di P.S., uno della Guardia di Finanza, il quinto è un ufficiale dei Carabinieri in congedo.

(46) Principalmente per la rete radiotelefonica della P.S., per la rete di ponti radio dei carabinieri, per la interconnessione fra le due reti e per il potenziamento del centro elettronico e del sistema di trasmissione dati della P.S.

(47) Apparecchi per l'individuazione e l'eliminazione di trasmissioni illegali, apparecchi criptofonici per impedire l'ascolto delle telecomunicazioni di servizio, attrezzature per riprese televisive da elicotteri.

(48) 78.950 tra pistole ordinarie e pistole mitragliatrici « Beretta calibro 9 ».

(49) Di cui 4,5 miliardi destinati all'acquisto di 7.200 giubbotti e 5.600 caschi antiproiettili e 24 miliardi alla protezione di autoveicoli e autobus e all'acquisto di veicoli blindati (157 autobus, 30 veicoli Fiat/664, 330 autoblinde, 77 autovetture blindate Alfetta 2000) nonché alla blindatura di 436 veicoli già di proprietà dell'Arma dei Carabinieri.

I dati concernenti in particolare il potenziamento delle autovetture blindate potrebbero indurre ad un riesame del rapporto tra acquisizione di nuovi mezzi tecnici di sicurezza e di difesa e impiego di personale di scorta essenzialmente allo scopo di ridurre al minimo il rischio della incolumità fisica degli uomini, così drammaticamente manifestatosi in questi ultimi tempi.

(50) Di cui 5 per l'acquisto di 720 autovetture veloci e 3 per l'acquisto di tre elicotteri « Augusta A/109 ».

2,2 nell'acquisto di apparecchiature particolarmente sofisticate ad uso della polizia scientifica e di armi per i reparti scelti; 1,5 miliardi nelle infrastrutture per l'addestramento del personale (51).

Il rialzo dei prezzi e l'aumento delle esigenze hanno determinato anche per il 1978, un incremento del costo del servizio di casermaggio per il corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e dei carabinieri.

I relativi oneri sono passati rispettivamente da 3 a 3,4 miliardi circa e da 9,6 a 10,2 miliardi (52).

Nel settore della protezione civile e servizi antincendi, non sono finora intervenuti speciali finanziamenti per il potenziamento ed ammodernamento degli impianti e dei mezzi (53).

La spesa complessiva per canoni di locazione è ammontata a 20,2 miliardi impegnati, dei quali 11,7 erogati nell'esercizio. In materia va segnalata la spesa, che continua ad essere di rilevante entità, conseguente ad atti di riconoscimenti di debito per il pagamento dei fitti di immobili occupati in mancanza di contratto ovvero oltre la scadenza contrattuale (54).

4. — Attività ed interventi finanziari

L'attività svolta dalla Direzione generale della pubblica sicurezza per la tutela dell'ordine pubblico e la lotta alla criminalità ha comportato impegni per complessivi 219 miliardi, pari al 14,4% del totale della spesa del Ministero, con un incremento, rispetto al precedente esercizio, del 20,6% (13,2% nel 1976 e 27,7% nel 1977).

Per tale settore — come per la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi (149,2 miliardi impegnati) (55) — si è pure riferito sull'attività organizzativa concernente il reclutamento e la formazione del personale e l'acquisizione dei beni e servizi per il soddisfacimento dei compiti d'ordine operativo.

(51) Specificamente per la costruzione di 5 poligoni di tiro per la P.S. ed uno per la Guardia di Finanza.

(52) Come già si è ricordato nella relazione precedente, la revisione dei prezzi per il servizio di casermaggio dei carabinieri che, a differenza di quello della P.S., è dato in appalto a imprese private, opera automaticamente allo scadere di ogni biennio sulla base degli indici ISTAT per i prezzi all'ingrosso, sicchè in considerazione dello sfalsamento iniziale sulle date di stipula dei contratti, la revisione riguarda ogni anno 12 delle 24 legioni accasermate.

Pertanto la maggiore spesa di lire 644 milioni è determinata dall'aumento dei prezzi applicato alla metà dei rapporti contrattuali in vigore. Le cifre suindicate non comprendono le spese per il riscaldamento delle caserme sia dei carabinieri che delle guardie di P.S.

(53) Nel settore in esame, rispetto all'andamento notevolmente crescente degli stanziamenti per la sicurezza pubblica (98,4 miliardi nel 1976, 166,7 nel 1977 e 180,2 nel 1978), quelli della protezione civile e dei servizi antincendi, nell'ultimo triennio hanno avuto modeste variazioni (23,5 miliardi nel 1976, 29,7 nel 1977 e 28,8 nel 1978) che, peraltro, sono risultate appena sufficienti a far fronte alla lievitazione dei prezzi.

(54) A tale titolo nel 1978 l'Amministrazione ha speso 977,3 milioni per locali adibiti ad uffici di P.S. ed a caserme di pubblica sicurezza e dei carabinieri, 210 milioni per locali destinati a caserme dei vigili del fuoco e ad uffici degli ispettori periferici dei servizi antincendi e della protezione civile (nel 1977 la spesa conseguente ad atti di riconoscimento di debito per la pubblica sicurezza e per i servizi antincendi era ammontata rispettivamente a 1,8 miliardi e a 248,8 milioni).

Il fenomeno, già segnalato nella precedente relazione, ha presentato nell'esercizio notevoli segni di attenuazione.

(55) 131,6 miliardi per il 1977.

Notevole, peraltro, è stata, nel corso dell'esercizio, la espansione dell'attività del settore dell'Amministrazione civile.

L'ammontare della spesa relativa è passato, infatti, in termini di impegni, dai 274,1 miliardi del 1977 a 4.837,5 miliardi. Il fortissimo incremento si ricollega, principalmente, agli interventi nel campo della finanza locale, che hanno, nel corso dell'esercizio, elevato lo stanziamento della rubrica II da 22,4 miliardi a 4.837,9 miliardi, pari ad oltre il 75% della dotazione complessiva del Ministero (6.373 miliardi).

Gli interventi di cui sopra, previsti dagli articoli 10, 10-bis e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 (56), si inquadrano nell'ambito della recente normativa sul riassetto della finanza locale, di cui si tratta in altra parte della presente relazione (57).

Essi hanno dato luogo ad erogazioni per complessivi 4.698 miliardi così distinti: 3.270 miliardi (capitolo 1586) per somme corrispondenti ai mutui autorizzati ad integrazione del disavanzo economico per il 1977, maggiorati dei mutui concessi per la copertura del disavanzo delle aziende di trasporto; 15 miliardi (capitolo 1587) per somme corrispondenti all'ammontare dei contributi (58) versati in favore dei comuni che hanno pareggiato il bilancio nell'anno 1977 con i contributi stessi, e, infine 1.413 miliardi (capitolo 1588) per somme occorrenti ad assicurare il pareggio dei bilanci comunali e provinciali (59).

Nella precedente relazione si è fatto cenno all'avvio del piano previsto dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 (60), per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero nei confronti degli enti mutualistici e dei Comuni, rilevandosi, al riguardo, che a carico dello stanziamento di 219,2 miliardi del capitolo 1581 relativo ai soli Comuni nessuna erogazione era stata disposta nel 1977, in quanto i fondi erano stati in concreto stanziati quasi a fine esercizio e il decreto interministeriale per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di pagamento delle somme è stato emanato (61) solo nel 1978.

Nel corso di quest'ultimo esercizio, sono stati pagati, in conto resti, 915 milioni circa sicchè permangono residui per 218 miliardi.

In proposito va rilevato come il predetto piano, che era stato deciso nel 1974 con decretazione d'urgenza allo scopo di assicurare un tempestivo intervento finanziario nel settore, abbia in realtà iniziato ad operare a distanza di quattro anni. Infatti nell'agosto del 1977 il Tesoro reperiva i fondi (62) mediante emissione di certificati di credito, e nel marzo 1978 interveniva il citato decreto interministeriale che ha

(56) Convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

(57) Parte III, capitolo IV.

(58) Ex articolo 5 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

(59) E da notare, altresì, che per garantire quest'ultima finalità, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, potranno essere disposti nel 1979 pagamenti in conto 1978.

(60) Convertito, con sostanziali modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e ulteriormente modificato e integrato con la legge 31 marzo 1976, n. 72.

(61) Sulle disposizioni contenute nel decreto si è riferito nella relazione precedente.

(62) Per un importo nominale di 250 miliardi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consentito finalmente una prima erogazione, peraltro modesta, sulla dotazione stanziata (63).

Nel prospetto che segue è indicato lo stato di attuazione delle disposizioni normative relative ad interventi dello Stato in favore degli enti locali per gravi calamità naturali.

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER GRAVI CALAMITA

(in miliardi)

CAPITOLO ESERCIZIO 1978	OGGETTO	ESERCIZIO	STANZIA- MENTI	EROGA- ZIONI	RESIDUI	ECONO- MIE
1576	Contributi a favore dei bilanci dei comuni delle zone terremotate della Sicilia.	1971	800	134	666	—
		1972	300	137	829	—
		1973	300	354	775	—
		1974	300	436	640	—
		1975	300	266	673	—
		1976	300	265	452	255
		1977	300	255	409	088
		1978	300	343	319	047
	TOTALE		2.900	2.190		
1578	Contributi ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ertò e Casso e Vajont fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio.	1972	038	038	—	—
		1973	038	038	—	—
		1974	043	038	005	—
		1975	043	048	—	—
		1976	035	035	—	—
		1977	030	030	—	—
		1978	025	025	—	—
			TOTALE		252	252
1580	Contributi ai comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche.	1976	180	028	028	124
		1977	180	132	076	
		1978	130	206	—	
			TOTALE		490	366
4320	Contributi a fondo perduto ai capi famiglia che a causa del terremoto del maggio 1976, verificatosi nelle province di Udine e Pordenone, abbiano perduto vestiario o biancheria, mobili o suppellettili dell'abitazione.	1978	500	296	204	

(63) L'esiguità delle erogazioni disposte discenderebbe dalla particolare complessità delle procedure di liquidazione, stabilita dal citato decreto interministeriale 11 marzo 1978.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come risulta dai dati sopraindicati, mentre sono stati interamente erogati i fondi iscritti sui capitoli 1578 (contributi a Comuni della zona del Vajont) e 1580 (contributi ai Comuni terremotati della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica alle famiglie alloggiate nelle baracche), disponibilità notevoli si registrano ancora sul capitolo 1576 (contributo a favore dei bilanci dei Comuni terremotati della Sicilia) a carico del quale sono stati effettuati pagamenti per 3,4 miliardi circa, per cui la residua disponibilità — riferibile per la maggior parte agli esercizi 1971 e 1972 — si è ridotta a 3,2 miliardi (in economia sono stati inviati 467 milioni), nonchè sul capitolo 4320, sul quale sono state effettuate erogazioni per 2,9 miliardi a fronte di uno stanziamento di 5 miliardi (64).

Nel 1978 il settore dell'assistenza pubblica, a seguito dell'ulteriore trasferimento di funzioni alle regioni ad autonomia ordinaria ed al passaggio delle residue competenze statali (in materia di Centri assistenziali di pronto intervento (65) alla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ha subito un notevole ridimensionamento con la cessazione di numerosi degli interventi indiretti in precedenza svolti dall'Amministrazione.

Va evidenziato che in tale settore, l'intervento dello Stato è previsto, in alcune particolari ipotesi (66), solo nei confronti delle regioni ad autonomia speciale, il che ha posto delicate questioni in occasione di eventi che hanno interessato congiuntamente due regioni di cui una ad autonomia ordinaria e l'altra ad autonomia speciale (67).

Per quanto riguarda gli interventi straordinari — previsto dal capitolo 4296 — è sorta questione sul permanere della competenza statale a disporli anche nelle regioni ad autonomia ordinaria (68).

Nonostante la soppressione dei capitoli di spesa per funzioni trasferite, lo stanziamento finale della rubrica 7 (servizi civili) di 377,6

(64) Utilizzati per erogazioni in favore di enti locali per eventi eccezionali e contingenti sono, altresì, gli stanziamenti del capitolo 1571 (3 miliardi interamente erogati). Per finalità analoghe sono state in concreto utilizzate le sovvenzioni in favore di Comuni e di province per la realizzazione di opere pubbliche disposte ai sensi della legge 31 ottobre 1973, n. 637, con imputazione al capitolo 7231, alimentato dai proventi netti della Casa da gioco Campione d'Italia che hanno raggiunto l'importo di 13,6 miliardi (10,6 nel 1977); a carico del predetto capitolo sono state effettuate erogazioni per 10,6 miliardi.

(65) L'intervento dei CAPI va considerato non più sotto l'aspetto « assistenziale » ma sotto quello, diverso, della « protezione civile ».

(66) Essi riguardano i seguenti capitoli: 4281 (« soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi e relativi oneri accessori limitatamente alle Regioni a statuto speciale »); 4284 (« assistenza agli orfani dei caduti per servizio limitatamente alle Regioni a Statuto speciale »); 4285 (« interventi di protezione sociale di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nelle Regioni a statuto speciale »); 4287 (« assistenza ai profughi stranieri residenti nelle Regioni a statuto speciale »); 4291 (« contributi ad enti, associazioni e comitati di carattere nazionale pluriregionale da erogare per compiti di assistenza in favore di categorie rappresentate »).

(67) Ad esempio, il terremoto che ha colpito, contemporaneamente, la Calabria e la Sicilia e il traghettamento dei passeggeri tra Civitavecchia ed Olbia.

(68) In senso affermativo si è pronunciata la Sezione del controllo con deliberazione n. 946 del 15 febbraio 1979, nella quale, fra l'altro, si è affermato che sono residuati alla competenza statale non solo gli interventi assistenziali di primo soccorso in caso di catastrofe o di calamità di particolare gravità ed ampiezza, ma anche quegli altri interventi straordinari che si giustificano con l'esigenza di assicurare la solidarietà nazionale, allorchè l'evento, pur non potendosi qualificare catastrofe o calamità, possa trascendere i limiti geografici ed economici della regione.

miliardi ha avuto un aumento di 41 miliardi (rispetto agli stanziamenti previsti nel 1977 per le due rubriche « assistenza pubblica » e « AAI ») per effetto dell'aumento, a seguito della perequazione automatica delle pensioni, di lire 49,6 miliardi sul capitolo 4288 (69) e di lire 20 miliardi sul capitolo 4290 (70) nonché del ridimensionamento di altre voci di spesa (71).

Nel settore in esame, pertanto, l'ammontare complessivo della spesa impegnata nell'esercizio è passato da 329,5 miliardi a 372,5 miliardi. L'incremento (13%) deriva, per la maggior parte da oneri (di protezione sociale) non discrezionali, in favore di determinate categorie di assistiti. In particolare trattasi della spesa relativa al pagamento di pensioni ed assegni in favore di 376.390 soggetti (373.000 nel 1977 e 336.000 nel 1976) tra invalidi civili, sordomuti e ciechi civili (72), destinata, come già si è osservato nella precedente relazione, ad aumentare ulteriormente, nonostante la revisione in corso delle situazioni che hanno dato origine alle pensioni, sia per effetto del meccanismo della perequazione automatica (73), sia per l'aumento dei limiti massimi di reddito (74) per la concessione delle provvidenze.

Circa l'attività di intervento svolta in forma mediata, attraverso l'erogazione di contributi ad enti che operano nel settore dell'assistenza pubblica, gli impegni di spesa, assunti nell'esercizio, sono ammontati a 12,5 miliardi (23 miliardi nel 1977) (75).

Nel richiamare, al riguardo, quanto riferito nella precedente relazione sulla riscontrata tendenza ad una maggiore concentrazione delle erogazioni in favore di un minor numero di enti (76), va sottolineato come tale forma di intervento assuma rilevanza marginale dopo l'ulteriore decentramento verificatosi nel campo assistenziale.

(69) Relativo a pensioni, indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili ed oneri accessori.

(70) Pensioni, indennità di accompagnamento, assegno a vita ed assistenza sanitaria ai ciechi civili.

(71) Fra cui quella del capitolo 4296, diminuita di 6,5 miliardi e quella del capitolo 4286, privata dell'intero stanziamento.

Altre notevoli variazioni hanno riguardato: in aumento i capitoli 4233 (+725 milioni), 4237 (+1,5 miliardi), 4294 (+800 milioni), 4297 (+1 miliardo), 4310 (+711 milioni), 4320 (+5 miliardi); in diminuzione i capitoli 4285 (—600 milioni) e 4287 (—500 milioni).

(72) Rispettivamente per una spesa di 204, 12 e 135 miliardi.

(73) In relazione alle variazioni del costo della vita (art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160).

(74) Da 1.560.000 a 3.120.000 (D.L. 23 dicembre 1976, n. 850 convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 29).

(75) Gli interventi sono stati effettuati a carico dei capitoli 4284, 4285, 4291, 4294, 4296, 4297, 4299, 4300. Vengono poi in evidenza le sovvenzioni disposte, utilizzando specifici stanziamenti di bilancio, in favore dell'Unione Nazionale mutilati ed invalidi per servizio (cap. 4282, 300 milioni), e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (cap. 4283, 3,7 miliardi).

(76) Molti dei quali risultano compresi fra quelli sottoposti alla complessa procedura, prevista dall'articolo 113 del D.P.R. n. 616 del 1977, non ancora completata nel 1978, e che concerne gli enti nazionali ed interregionali che operano, in tutto o in parte, nelle materie contemplate dal predetto decreto e per le quali le funzioni amministrative sono state trasferite o delegate alle Regioni a statuto ordinario od attribuite agli enti locali. È noto come dal ritardo di tali adempimenti sia conseguita la proroga del termine per la cessazione delle contribuzioni statali in favore di tali sodalizi; detto termine, inizialmente fissato al 1° luglio 1978, è stato prorogato al 1° gennaio 1979 con il D.L. 18 agosto 1978, n. 481 e ulteriormente prorogato al 31 marzo 1979 dalla legge n. 641 di conversione del D.L. n. 481.

Nel 1978 ha avuto un primo avvio, oltre quella connessa ai rapporti con organismi assistenziali internazionali, l'attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia socio-assistenziale destinata a favorire quell'azione di indirizzo e coordinamento che costituisce funzione residua allo Stato nel settore assistenziale. A tal fine nel corso dell'anno è stato istituito il capitolo 4237 con uno stanziamento di 1,5 miliardi (77).

(77) Sulla dotazione risultano disposte spese per sole lire 1.620.000; l'esiguità della spesa sarebbe da ricollegarsi anche al ritardo con cui i fondi sono stati stanziati in bilancio.

CAPITOLO XV

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

1. — *Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione*

Le norme di attuazione delle deleghe di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, hanno comportato, come già accennato nella precedente relazione (1), modificazioni profonde nell'intero assetto organizzativo dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Si ripropone, quindi, in termini più pressanti dopo il primo decentramento regionale — il problema di un'organica ristrutturazione del Ministero, basata sulla ridefinizione dei compiti, sul conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici, sull'aggiornamento e semplificazione delle procedure, sulla riqualificazione e migliore utilizzazione del personale. Il soddisfacimento di tale esigenza di riordinamento generale non risponde soltanto a finalità di razionalità organizzativa, specie per quanto riguarda il contenimento della spesa e l'efficace espletamento dei compiti operativi, ma si pone anche, su di un piano più ampio, come indispensabile presupposto per lo svolgimento dei compiti di indirizzo e di coordinamento.

L'ammontare complessivo della spesa del Ministero ha superato, in tale contesto, i 1.887 miliardi, con un incremento, rispetto al 1977, del 23,2%. L'aumento è, peraltro, imputabile alla rilevante espansione dei residui di stanziamento (990,6 miliardi, + 149,5% mentre negli impegni effettivi (897,2 miliardi) si è verificata una diminuzione del 21% (2).

La misura sulle quali i mezzi finanziari posti a disposizione del Ministero sono stati ripartiti tra i singoli settori di intervento, formerà oggetto di esame successivamente, in sede di considerazioni sullo svolgimento dell'attività istituzionale. Per ciò che attiene all'analisi economica, un incremento del 24,5 per cento si è verificato nelle spese in conto capitale (titolo II: 1.802,8 miliardi). In tale comparto gli impegni relativi a trasferimenti (cat. XII: 742,8 miliardi) hanno fatto registrare un aumento del 15,5 per cento.

Pressochè stazionaria, invece, è stata la spesa di parte corrente (85,1 miliardi, + 0,2%), nella quale addirittura una contrazione (9,4%) si è verificata nell'acquisto di beni e servizi (categoria IV: 31,2 miliardi).

Con inversione della tendenza che si era registrata nel 1977, i residui hanno subito un notevole incremento. Il loro importo complessivo

(1) V. relazione per il 1977, vol. II, pag. 198. Sul punto si rinvia a quanto riferito nel successivo paragrafo 3, relativo all'ordinamento dei servizi.

(2) Va peraltro sottolineato che 500 miliardi di lire sono stati iscritti in bilancio in chiusura di esercizio con la legge di variazione 23 dicembre 1978, n. 844.

è salito a 4.286,2 miliardi (+15,2 per cento rispetto al 1977); di cui 2.614,2 miliardi risalgono ad anni precedenti al 1978. I residui di stanziamento ammontano a 1.416,9 miliardi (con un incremento del 64 per cento) (3); come già rilevato, 900,6 milioni provengono dalla competenza dell'esercizio in esame.

Solo sporadici mutamenti sono stati apportati alla struttura dello stato di previsione; peraltro è venuta meno, in gran parte — tenuto conto della soppressione di taluni uffici centrali e dell'accorpamento di altri nell'ambito delle strutture residue — la rispondenza tra rubriche e direzioni generali in cui si articola il Ministero (4).

2. — Gestioni fuori bilancio

Le gestioni fuori bilancio operanti nell'ambito del Ministero concernono:

1) spese di funzionamento della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi (D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1051, e legge 9 maggio 1950, n. 329);

2) sovracanonici versati dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche da ripartire tra i Comuni (legge 27 dicembre 1953, n. 959);

3) fondo incremento edilizio di Trieste (ordine G.M.A. 26 luglio 1951, n. 131, c 15 luglio 1954, n. 67; decreti commissariali 2 gennaio 1959, n. 1, 7 ottobre 1961, n. 28 e 2 maggio 1964, nn. 10 e 11).

Per quanto riguarda la Commissione revisione prezzi, sono stati esaminati, nel corso del 1978, i rendiconti relativi al 1975 e 1976. Quest'ultimo è stato ammesso a visto di regolarità (5) mentre il primo è stato restituito all'Amministrazione con osservazioni che riguardano i compensi a taluni componenti. Non è invece pervenuto, nel decorso esercizio, il rendiconto relativo al 1977. L'Amministrazione è stata invitata a provvedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato con D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689, e dell'articolo 1 del R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454.

Analoga vicenda si è verificata per il rendiconto relativo al 1977 della gestione concernente sovracanonici versati dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche.

Sono tutt'ora all'esame della Corte i rendiconti per gli anni 1974, 1975 e 1976 del fondo incremento edilizio di Trieste, essendo soltanto di re-

(3) Nel totale complessivo dei residui di stanziamento dello Stato l'incremento, nel 1978, è stato del 30,9 per cento.

(4) Va segnalato che nell'ambito della rubrica 3, concernente la « viabilità non statale » sono stati iscritti quattro capitoli (7265, 7266, 7267 e 7268) riguardanti invece interventi ascrivibili alla viabilità stradale (rubrica 2).

(5) Il rendiconto evidenzia, all'attivo, entrate per 6,5 milioni ed al passivo uscite per 4 milioni con una giacenza di cassa, al 31 dicembre 1976, di 46 milioni (dei quali 45 milioni riportati dagli esercizi precedenti).

cente pervenuta la risposta alle osservazioni che al riguardo erano state formulate.

Il rendiconto relativo al 1977 è stato inviato direttamente alla Corte dei conti, onde è stato restituito alla Ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza.

Quanto alle gestioni fuori bilancio soppresse, di cui si è fatto cenno nella precedente relazione, non si è ancora pervenuti, per i motivi di seguito indicati, alla dichiarazione di regolarità di tutti i rispettivi rendiconti.

Trattasi delle gestioni concernenti:

- a) depositi provvisori per spese contrattuali (art. 62 R.C.G.S.);
- b) depositi provvisori per spese inerenti a concessioni di derivazioni di acque (articolo 11 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285);
- c) Comitato di attuazione di un piano di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (legge 30 dicembre 1960).

Circa i « depositi provvisori » sono stati ammessi a visto di regolarità, nel corso dell'esercizio, 31 rendiconti relativi agli anni compresi fra il 1971 e la cessazione delle gestioni. In ordine a quelli non ancora pervenuti è emerso che l'omissione della rendicontazione, generalmente, è da imputarsi al fatto che i funzionari responsabili hanno ritenuto, per gli anni in cui non si era verificato alcun movimento, di non essere tenuti alla presentazione del rendiconto « negativo » (e cioè a darne comunicazione). La situazione, pertanto, non sembra presentare, sul piano sostanziale, aspetti degni di nota, anche se la sua regolarizzazione appare laboriosa soprattutto per le difficoltà intervenute nella individuazione dei responsabili e nella corrispondenza con gli stessi, in seguito al definitivo trasferimento degli uffici del Genio Civile alle Regioni a statuto ordinario.

Un cenno particolare deve farsi, infine, del « Comitato di attuazione di un piano di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti », poichè la lunga e travagliata istruttoria, che si è resa necessaria anzitutto per individuare i caratteri ed i limiti della gestione, non può dirsi conclusa neppure con la pronuncia della Sezione del controllo nella seduta del 30 novembre 1978 (6). Invero, — dopo aver accertato che il fondo, di regola, veniva gestito da enti pubblici distinti dallo Stato (I.A.C.P.) e che le sole spese di funzionamento del Comitato centrale (comprehensive di quelle relative ai Comitati provinciali) configuravano gestioni di pubblico denaro presso un organo della Amministrazione statale — si sono dovute superare non poche difficoltà per individuare gli uffici del Genio Civile, che, in via eccezionale, ebbero in gestione la costruzione delle abitazioni ed erano, pertanto, tenuti alla rendicontazione. Gli uffici individuati sono quelli di Latina, Foggia, Bari, Trapani, Enna e Siracusa, ai quali è stato assegnato il termine di 60 giorni per la presentazione dei prescritti elaborati contabili.

(6) Sezione del controllo, n. 923, 30 novembre 1978, allegato alla presente relazione.

Inoltre, definiti i rendiconti per gli anni 1971, 1972 e 1973 con la citata pronuncia della Sezione del controllo — che ne ha rifiutato il discarico per irregolarità di natura amministrativa (divieto di assunzione di personale), — rimane, tuttora, da definire un'appendice della gestione in parola, la quale è proseguita dopo la data del 31 dicembre 1973 (fissata dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica « o dicembre 1972, n. 1036 per la sua cessazione) presso la Segreteria del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) per gli anni 1974, 1975 e 1976. Sui relativi rendiconti sono stati richiesti chiarimenti per i quali si è in attesa di risposta.

3. — *Organizzazione dei servizi e personale*

Come si è avuto già occasione di accennare, il Ministero dei Lavori Pubblici è stato interessato in modo assai rilevante dalle norme di attuazione delle deleghe di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, che hanno avuto effetto dal 1° gennaio 1978.

In particolare, a termini dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, sono state soppresse: le tre Direzioni generali della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie delle opere igieniche, dei servizi speciali; l'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia; la « divisione affari legislativi e generali relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche e dei bacini imbriferi e montani » presso la Direzione generale delle acque; « il primo ufficio tecnico » presso la Direzione Generale della urbanistica; « l'ufficio tecnico » presso la Direzione generale dei servizi speciali.

In dipendenza della soppressione delle predette direzioni generali ed uffici centrali, l'Ispettorato circolazione e traffico e l'Ispettorato nuove costruzioni ferroviarie sono stati trasferiti presso la Direzione generale dell'urbanistica, che ha assunto la nuova denominazione di « Direzione generale del coordinamento territoriale ». Le funzioni degli altri uffici soppressi — non trasferite o delegate alle Regioni ad autonomia ordinaria o speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano — sono state ripartite fra la Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e la Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, la quale ultima ha assunto la denominazione di « Direzione generale dell'edilizia e dei servizi speciali ».

A seguito di tali modifiche organizzative, la struttura degli uffici centrali del Ministero consta attualmente di cinque Direzioni generali, di un Ispettorato generale (7) e del Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), di nuova istituzione (art. 7 della legge

(7) Trattasi: della Direzione generale degli affari generali e del personale (Servizio ispettivo, Biblioteca, Economato, Centro elettronico, Servizi tecnici); della Direzione generale del coordinamento territoriale (Servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, Ispettorato circolazione e traffico); della Direzione generale delle opere marittime (Servizio per l'escavazione porti); della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali; dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti; della Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici.

5 agosto 1978, n. 457). Per quanto riguarda quest'ultimo, sono da segnalare le remore verificatesi nel reclutamento del personale non dirigenziale (V. tabella allegata alla legge n. 457 del 1978). Il sopra citato articolo 7, dispone, infatti, che a tanto si debba provvedere utilizzando in primo luogo il personale già in servizio presso le altre Direzioni generali del Ministero, in secondo luogo i dipendenti inclusi nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, ed in ultima istanza rendendo disponibili i posti « accantonati » in occasione del precedente decentramento regionale (art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218). Tale meccanismo non si è rivelato, in concreto, idoneo a sopperire alle necessità del C.E.R., atteso che con il personale in servizio si potevano coprire soltanto 53 posti dei 153 previsti, mentre non sono risultate disponibilità nel ruolo unico o nelle qualifiche accantonate. Di conseguenza, al termine dell'esercizio, restavano ancora vacanti 100 posti di organico.

Nel corso del 1978 sono state istituite presso l'Amministrazione dei lavori pubblici sei commissioni e comitati, peraltro non previsti da apposite norme di legge o di regolamento (8).

Sebbene la spesa relativa al funzionamento dei predetti organi collegiali non abbia assunto dimensioni rilevanti (127 milioni) impegnati, a carico del cap. 1115), sotto il profilo della razionalità organizzativa vanno confermate le osservazioni formulate nelle precedenti relazioni in ordine al frequente ricorso, da parte dell'Amministrazione, all'istituzione di commissioni di studio in materie correlate a quelle rientranti nella competenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Esigenze di buona amministrazione suggerirebbero, per contro, di dare piena applicazione alla vigente normativa, la quale, come è noto — prevede che le diverse Sezioni del citato Consesso possano essere integrate con esperti esterni, chiamati a riferire su singole questioni di particolare interesse o complessità.

Per ciò che attiene all'organizzazione periferica, in base alla tabella A (punto 3) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è stato completato il trasferimento alle Regioni ad autonomia ordinaria degli uffici periferici, già iniziato nel 1972 (art. 12, lett. *a* e *b*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972). Sono rimasti esclusi da tale trasferimento il Magistrato alle acque di Venezia, il

(8) Trattasi della Commissione per lo studio dei problemi relativi al recupero del patrimonio edilizio esistente; della Commissione incaricata di svolgere indagini e presentare proposte per la difesa del litorale antistante Massa e Carrara; del Comitato misto Lavori pubblici-Marina mercantile per la rielaborazione del piano dei porti, allo scopo di orientarlo alle enunciazioni contenute nel « quadro di riferimento » per il piano generale dei trasporti; della Commissione paritetica per la elaborazione delle direttive che, ai sensi del primo comma, seconda parte, dell'articolo 20 dello Statuto della Regione siciliana, il Governo dovrà impartire per l'esercizio dell'attività amministrativa decentrata in materia di opere pubbliche; della Commissione di studio con il compito di valutare l'opportunità che l'INFIR prosegua o meno la propria attività nel settore dell'edilizia economica e popolare; della commissione incaricata di predisporre la bozza di un testo per la regolamentazione dei concorsi per la progettazione di opere di edilizia, anche sperimentale, di strumenti di pianificazione urbanistica, nonché di predisporre un testo aggiornato del disciplinare-tipo per il conferimento di incarichi a liberi professionisti per pro-

Magistrato del Po (e relativo ufficio del Genio civile) di Parma, l'Ispettorato superiore per il Tevere, le sezioni per le opere idrauliche e per l'edilizia statale presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, gli uffici del Genio civile per le opere marittime o per le nuove costruzioni ferroviarie, gli uffici e le sezioni del servizio idrografico, l'ufficio del Genio civile per le opere edilizie della Capitale, l'ufficio per il Tevere e l'Agro Romano e l'ufficio speciale del Genio civile per il Reno.

In occasione dell'ulteriore trasferimento — a modifica dell'articolo 12, quarto comma, del citato D.P.R. n. 8 del 1972 — è stata eliminata la codipendenza funzionale dalle amministrazioni statale e regionale degli ingegneri capi, preposti agli uffici del Genio civile con competenza generale (9). Le attribuzioni ad essi spettanti, quali organi dello Stato, nelle materie non trasferite o non delegate alle Regioni vengono esercitate da funzionari tecnici della carriera direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici, designati dal Ministro, su proposta del Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente. Restano ancora da risolvere problemi particolari connessi alla soppressione degli uffici del Genio civile nelle regioni a statuto ordinario; questa, infatti, ha certamente anche ridotto le capacità operative dell'Amministrazione nei settori residuati, poichè l'esercizio di talune funzioni già di competenza dell'Ingegnere capo — ed in specie quelle previste dagli articoli 66 e segg. del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 — richiede necessariamente un'organizzazione di personale e di mezzi, che non è prevista per i funzionari designati, ai sensi della tabella A, punto 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Sotto un profilo più generale, va segnalato che nei settori di competenza del Ministero dei lavori pubblici non risultano emanati, per le materie trasferite alle Regioni, gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Non sono stati, inoltre, adottati nell'esercizio i provvedimenti di ripartizione dei fondi previsti negli articoli 129, secondo comma, e 131 del D.P.R. n. 616 del 1977, salvo che nel settore dell'edilizia scolastica (10). Soltanto nel mese di agosto del 1978, infine, con legge di variazione del bilancio (n. 482 del 4 agosto 1978) si è provveduto alle riduzioni e soppressioni dei capitoli interessati dal trasferimento di funzioni. Il ritardo in tale adempimento — per il quale era stato previsto dall'articolo 134 del D.P.R. n. 616 il termine finale del 31 ottobre 1977 — ha determinato conseguenze di rilievo in quanto lo stato di previsione ha continuato a riportare capitoli e stanziamenti che, per le funzioni amministrative trasferite con decorrenza 1° gennaio 1978, il Ministero non ha potuto utilizzare neppure parzialmente.

(9) Non è stato ancora realizzato il trasferimento degli uffici citati alle Regioni ad autonomia speciale.

(10) Con deliberazione del CIPE n. 495 del 21 dicembre 1978, è stata ripartita tra le Regioni a statuto ordinario la complessiva somma di lire 13.155.607.200 — corrispondenti al 5 per cento della disponibilità annuale prevista per il 1978 dalla legge 5 agosto 1975, n. 412 — da erogarsi (ai sensi dell'articolo 6, quarto comma, della legge medesima) a titolo di anticipazione « per sopperire alle spese di avvio dell'intervento ».

In tema di consistenza del personale, un cenno può farsi dell'attuazione dei programmi stabiliti dalla legge 1° giugno 1977, n. 283, sull'occupazione giovanile. In applicazione di tale legge, sono state assunte nell'esercizio 94 unità presso i Provveditorati alle opere pubbliche della Campania (23), della Sardegna (17), dell'Abruzzo (16), della Puglia (16), della Sicilia (16) e del Molise (6). Per le retribuzioni di tali dipendenti, adibiti nella massima parte a mansioni tecniche, è stata affrontata una spesa globale di 446 milioni.

Quanto al trattamento economico, immutato è rimasto il numero delle unità di personale (85, di cui 8 dirigenti) autorizzate a prestare lavoro straordinario in eccedenza ai limiti stabiliti dall'art. 1 del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, in quanto assegnate ad uffici di diretta collaborazione con il Ministro. La relativa spesa è ammontata a 145 milioni.

Lavoro straordinario in eccedenza ai limiti normali (ai sensi dell'articolo 2 del citato D.P.R. n. 422) è stato effettuato da un cospicuo numero di impiegati (1238 unità), con una spesa complessiva di 362,2 milioni. Analoghe prestazioni rese dal personale operaio (818 unità) hanno comportato una spesa di 222,5 milioni.

Lo straordinario effettuato da personale con qualifica dirigenziale ha interessato 130 unità. La spesa complessiva è stata di 97 milioni circa.

4. — *Attività contrattuale*

A conferma della tendenza rilevata nella precedente relazione, nel 1978 si è ulteriormente attenuata la frequenza di gare con offerte in aumento. In effetti il fenomeno si è presentato solo sporadicamente ed in prevalenza ha interessato lavori di modesta entità eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario, mentre per gli appalti più rilevanti le relative gare hanno registrato l'offerta di ribassi anche consistenti.

In ordine ai sistemi di offerta di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, nelle licitazioni private indette dall'Amministrazione dei lavori pubblici è stato prevalentemente adottato il metodo della media finale, previsto dall'art. 1, lett. c) e disciplinato dall'art. 3 della citata legge: ciò anche in base alle istruzioni impartite dall'Ispettorato generale per i contratti con circolare numero 2795 dell'8 marzo 1973. Peraltro — verso la fine dell'esercizio — il Ministero ha ravvisato l'opportunità di fare ricorso al metodo di cui alla lett. d) del citato articolo 1 della legge n. 14/73 (media delle offerte che presentino i maggiori ribassi), nel presupposto che con esso « rimangono inalterate le garanzie... per una regolare esecuzione dei lavori, in quanto eccessive offerte di ribasso vengono assorbite dalla media da compilarsi in sede di gara » (11).

Con riferimento a recenti innovazioni legislative, va segnalato che la legge 8 agosto 1977, n. 584, recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della

(11) Circolare n. 1132 del 6 novembre 1978.

Comunità economica europea, non ha ricevuto, nel corso del 1978, pratica attuazione da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Infatti per gli appalti di valore compreso fra i 500 e i 1.000 milioni di lire non è mai stata utilizzata la facoltà (prevista dall'art. 9, terzo comma, della legge) di invio dei bandi di gara ai competenti uffici comunitari, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee.

Per gli appalti di lavori d'importo superiore a 1.000 milioni di lire, soggetti all'obbligo di applicazione della nuova disciplina, l'Amministrazione si è invece avvalsa della temporanea deroga alle norme sulla concorrenza europea introdotta dall'art. 11 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (12).

Gli appalti per i quali si è fatto ricorso alla deroga di cui sopra, interessano il settore delle opere marittime e sono stati tutti aggiudicati mediante licitazione privata, con il metodo di cui agli articoli 1 lett. c) e 3 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (offerte segrete da confrontarsi con la media finale) (13).

Sempre con riferimento all'attuazione della legge n. 1 del 1978, può essere valutata positivamente l'applicazione della nuova disciplina dei « pareri » introdotta dall'articolo 7: tanto il Consiglio superiore dei lavori pubblici che la speciale Commissione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 14 marzo 1965, n. 124, hanno costantemente osservato il termine massimo di sessanta giorni per l'emissione delle rispettive pronunce. Il Ministero, inoltre, si è avvalso delle semplificazioni procedurali recate dalla norma in parola, allegando agli atti approvati dei contratti la comunicazione telegrafica del solo dispositivo del parere, allorchè quest'ultimo era stato « favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta ».

Un certo rilievo, in sede applicativa, ha avuto la disposizione di cui all'articolo 18, primo comma, che ha portato da 10 a 100 milioni di lire il limite di spesa entro il quale, in circostanze di somma ur-

(12) Tale disposizione — che ha formato oggetto di critiche in sede comunitaria — prevede che « le normative di aggiudicazione vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 584 », oltre che ai lavori da eseguirsi in applicazione di leggi emanate in occasione di calamità naturali, possono applicarsi ad altri lavori « per i quali il preventivo avviso di gara sia stato oggetto di pubblicazione fino al sessantesimo giorno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge », (cioè, fino all'11 marzo 1978).

(13) In dettaglio essi riguardano: il prolungamento del molo foraneo di Levante e ristrutturazione del molo di ponente, nel porto di Cagliari (importo 4,9 miliardi, al netto dell'offerta ribasso del 7,6 per cento; decreto ministeriale 27 ottobre 1978, n. 3335); la costruzione della strada di accesso alla nuova darsena di levante, nel porto di Napoli (importo di 1,9 miliardi, al netto dell'offerta ribasso del 14,32 per cento; decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 2693); il prolungamento della diga « Duca d'Aosta » nel porto di Napoli (importo di 6,5 miliardi, al netto dell'offerta ribasso del 16,25 per cento; decreto ministeriale 7 novembre 1978, n. 3547); la costruzione della scogliera di sottoflutto, nel porto di Napoli (importo di 1,5 miliardi, al netto dell'offerta ribasso del 16,04 per cento; decreto ministeriale 31 ottobre 1978, n. 3277); l'ampliamento del molo « Progresso », nel porto di Napoli (importo di 2,4 miliardi, al netto dell'offerta ribasso del 13,62 per cento; decreto ministeriale 31 ottobre 1978, n. 2692); il dragaggio del canale d'accesso e di varie darsene, nel porto di Napoli (importo di 1,8 miliardi al netto dell'offerta ribasso dell'11,91 per cento; decreto ministeriale 5 dicembre 1978, n. 3729).

genza, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre « l'immediata esecuzione dei lavori », a termini dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni. Tale norma — che oltre ad un recupero di competenze in termini di potere d'acquisto, tende anche ad ampliare le possibilità operative dell'Amministrazione in caso di lavori di somma urgenza — ha trovato ampia attuazione specie nel settore delle opere marittime, nei lavori di riparazione e ripristino di opere d'arte danneggiate dalle mareggiate e nell'esecuzione di opere a difesa degli abitati.

Ritardi nell'esecuzione dei contratti si sono verificati, come per il passato, soprattutto in materia di lavori, specie in quelli riguardanti la realizzazione di opere marittime e costruzioni ferroviarie.

I casi di ritardo nell'esecuzione sono riconducibili a cause diverse da settore a settore: così, ad esempio, per la costruzione di strade ferrate possono citarsi le complessità delle procedure espropriative e le sospensioni per modifiche ai progetti originari, allo scopo di fronteggiare eventi impreveduti di carattere tecnico emersi in corso d'opera; nel comparto delle opere marittime le cause sono più numerose, sono il ritardo nella consegna dei lavori, la necessità di predisporre perizie di variante e suppletive in corso d'opera, l'indisponibilità di aree portuali, eccetera, ma la più frequente (e caratteristica del settore) è la sospensione di lavori per sfavorevoli eventi meteorologici, con specifico riferimento alle avverse condizioni del mare.

Anche per le opere di completamento dell'aeroporto di Fiumicino si sono registrati ritardi di esecuzione, prevalentemente per effetto di interruzioni dovute al concomitante esercizio del traffico aereo, oppure all'intrecciarsi (e, sovente, al sovrapporsi) di competenze facenti capo a diverse Amministrazioni dello Stato, quali il Ministero dei trasporti il Ministero della difesa-aeronautica, il Ministero degli interni (per i servizi di sicurezza e antincendio), il Ministero delle finanze (per i valichi doganali). Si è rilevata, inoltre, una ricorrente mancanza di tempestività, sia nell'affidamento che nell'espletamento dei collaudi, che quasi mai intervengono entro i termini prestabiliti. Non risulta, tuttavia, che le imprese appaltatrici nel 1978 abbiano chiesto all'Amministrazione interessi moratori o altri compensi a titolo di risarcimento.

Per quanto riguarda, infine, gli atti di riconoscimento di debito, solo in pochissimi casi l'Amministrazione ha fatto ricorso, nel corso dell'esercizio, a tale eccezionale procedura.

Si è così registrato un netto miglioramento rispetto alla situazione esistente nel passato nel settore dei fitti locali (cap. 1118), situazione che era stata stigmatizzata anche dal Consiglio di Stato il quale, nel rendere i pareri richiesti, aveva ripetutamente raccomandato che fossero evitate, con l'occupazione degli immobili, assunzioni di fatto di nuovi impegni di spesa, quando i relativi stanziamenti risultavano già esauriti in base a procedimenti in precedenza svolti e tradotti in atti formali.

5. — *Attività istituzionale*

a) *Viabilità statale*. — L'intervento del Ministero in tale settore non presenta aspetti di rilievo nel campo delle spese di investimento, le quali non concernono interventi diretti a carico dello Stato (14).

Un cenno particolare può invece farsi delle spese di parte corrente, riguardanti studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti, nonché l'assistenza e previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 139 del codice della strada.

Nell'attività promozionale svolta dall'Amministrazione nel corso del 1978, una programmazione più accurata e l'abbandono di meccanismi operativi inutilmente complessi (come, per esempio, il sistema basato sull'articolazione in più fasi degli interventi, eseguiti con l'intermediazione di agenzie pubblicitarie) hanno conferito maggiore snellezza e linearità alle diverse iniziative (15). Si sono, pertanto, attenuati quei difetti di impostazione e quelle carenze in fase di realizzazione che avevano caratterizzato in passato gli interventi in questo settore. L'Amministrazione, inoltre, ha posto maggiore interesse nella partecipazione a mostre e rassegne di carattere motoristico (16) ovvero semplicemente

(14) Può soltanto ricordarsi, in proposito, che l'intero stanziamento dei capitoli 7151 (150 milioni), 7152 (2,3 miliardi) — relativi a contributi trentennali, rispettivamente, per opere stradali a pagamento differito e per la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli, da eseguirsi con il sistema della concessione — è stato trasferito all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). Peraltro, il trasferimento stesso è stato disposto nell'imminenza della chiusura d'esercizio (13 dicembre 1978), onde all'emissione dei relativi titoli di spesa si è potuto provvedere soltanto nel 1979. Uguale sorte ha subito il trasferimento alla predetta Azienda autonoma della somma di lire 6,5 miliardi, iscritta nel capitolo 7153, per i lavori di pronto intervento e di ripristino delle strade statali e delle autostrade nelle province di Trapani e Agrigento, colpite dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976.

In applicazione della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato di Osimo fra l'Italia e la Jugoslavia, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100 — recante norme di attuazione degli obblighi derivanti dal predetto trattato — sono stati istituiti due nuovi capitoli di spesa: il primo (cap. 7155) con uno stanziamento di 3 miliardi da assegnare all'ANAS, per la realizzazione della strada di collegamento tra la regione jugoslava del Collio e Salcamo (strada del Monte Sabotino), nonché del collegamento autostradale tra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio ed il valico confinario di S. Andrea (Gorizia) e per la realizzazione dell'autoporto di S. Andrea; il secondo (7156) con una dotazione di 12,5 miliardi, da assegnare alla citata Azienda autonoma per la realizzazione — anche a mezzo di enti locali e loro consorzi, oppure di società o consorzi a prevalente capitale pubblico — dei collegamenti autostradali fra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio e i valichi confinari di Ferneti, di Pese e di Rabuiese. L'esercizio, peraltro, si è concluso senza che gli stanziamenti di cui sopra siano stati trasferiti all'ANAS. Sempre in esecuzione del trattato di Osimo, nella Rubrica in esame (cat. X - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato) è stato anche istituito il capitolo 7101, dotato di uno stanziamento di 5 miliardi di lire, per provvedere alla realizzazione del valico internazionale di 2ª categoria sulla Via Monte S. Gabriele (Gorizia), nonché alla trasformazione del valico Basovizza-Lipiozza (Trieste) in valico internazionale ed alla sistemazione dei rimanenti valichi di confine con la Jugoslavia della Regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali. Tale somma è stata messa a disposizione del Provveditorato delle opere pubbliche di Trieste nel mese di novembre del 1978.

(15) Ciò si è riscontrato, in particolare, nel comparto della pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica.

(16) Come il Salone dell'automobile di Torino, la Fiera del ciclo e del motociclo di Roma ed il Motor-show di Bologna.

divulgativo (17). A tal fine è stata anche noleggiato un « centro mobile » pubblicitario, attrezzato con le apparecchiature per la guida simulata e per l'effettuazione di *tests* di educazione stradale e prove attitudinali.

Nel campo della segnaletica sperimentale sono stati realizzati dispositivi per lo studio di nuovi metodi di organizzazione e disciplina del traffico nei Comuni di Siena e Lanciano; è stato, inoltre, affidato ad una società specializzata uno studio sulle distanze di leggibilità dei segnali stradali.

La realizzazione dei vari interventi ha comportato l'assunzione di impegni sul capitolo 2001 (dotato di uno stanziamento di 1,6 miliardi) per complessivi 1,5 miliardi, così ripartiti: *a*) pubblicità tabellare sulla stampa quotidiana, 495,3 milioni; *b*) pubblicità tabellare e redazionale sulla stampa periodica, 89,9 milioni; *c*) attività di propaganda varia, (pubblicazioni, opuscoli, mostre, rassegne, ecc.) 800,8 milioni; *d*) studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica, 134,1 milioni.

Gli interventi a carattere assistenziale e previdenziale — per i quali sono state abrogate dall'articolo 6 della legge n. 734 del 1973 tutte le disposizioni che prevedevano la ripartizione di proventi contravvenzionali a favore del personale statale, salvo quelle concernenti assegnazioni di quote a favore di fondi di previdenza — hanno comportato erogazioni per poco più di 1 miliardo (capitolo 2101) (18).

b) Viabilità non statale. — Sugli stanziamenti della rubrica — compresi interamente nella categoria XII (trasferimenti) — sono stati assunti impegni per complessivi 44,5 miliardi, con un incremento del 44,7 per cento rispetto al precedente esercizio.

L'espansione della spesa si connette principalmente all'iscrizione, nei capitoli per memoria 7265, 7266, 7267 e 7268 — istituiti nel 1978 in applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 — della somma complessiva di 24 miliardi (e cioè di una quota del ricavo derivante dalla emissione di buoni poliennali del tesoro, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge sopraindicata). Tale

(17) Tra queste la Rassegna dell'elettronica di Roma, la Mostra delle Regioni d'Italia di Roma e l'8^a Mostra dell'informazione svoltasi anch'essa a Roma.

(18) Tale somma risulta così suddivisa: 840 milioni al fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza (pari al 70 per cento del totale); 180 milioni al fondo di previdenza per l'Arma dei carabinieri (pari al 15 per cento); 18 milioni a favore del fondo di assistenza per i Finanziari (pari all'1,50 per cento); 6 milioni (pari allo 0,50 per cento) a favore della Cassa di previdenza dei dipendenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione civile. Come già nel precedente triennio, nessuna erogazione è stata disposta nel 1978 nei confronti del personale del Ministero dei lavori pubblici, ispettorato circolazione e traffico, non essendo stata ancora perfezionata l'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione allo scopo di disciplinare, attraverso l'emanazione di un regolamento, l'utilizzazione dei proventi contravvenzionali, in modo da conferire alle singole erogazioni i connotati dell'intervento assistenziale e previdenziale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

somma è stata versata all'A.N.A.S. nel mese di giugno del 1978 (19). Sono stati del pari corrisposti all'A.N.A.S. i fondi stanziati sul capitolo 7269 (15 miliardi), istituito nel mese di marzo del 1978, per l'esecuzione di opere di pronto intervento sulla rete stradale nelle zone della Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre del 1977 (legge 3 gennaio 1978, n. 2).

c) *Nuove costruzioni ferroviarie.* — Nell'esplicazione della competenza residua che l'Amministrazione dei lavori pubblici conserva nel completamento delle linee ferroviarie la cui costruzione era già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668 (20), sono stati assunti impegni per complessivi 4,1 miliardi ed effettuati pagamenti per 11 miliardi dei quali 10,2 in conto residui.

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla consegna alle ferrovie dello Stato della linea Varazze-Savona (21). In via di ultimazione, può considerarsi anche la linea Caltagirone-Gela, il cui completamento era previsto per la fine del 1978.

L'intervento di maggior rilievo ha interessato la linea Maccaresse-Roma smistamento. Con decreto ministeriale n. 1526 dell'11 marzo 1978 sono stati approvati, nei rispettivi importi di 16,3 miliardi e di 8,1 miliardi, i progetti generale e di primo lotto per i lavori di costruzione della galleria a doppio binario di raccordo tra la galleria « Aurelia » e di trincea di approccio alla stazione di Roma-S. Pietro (22).

Ulteriori difficoltà si sono registrate nei lavori concernenti la linea Paola-Cosenza. Nel corso del 1978, infatti, è emersa la necessità di eseguire prospezioni idrogeognostiche nella galleria in costruzione tra i km 6+700 e 8+975 del raccordo ferroviario tra le stazioni di Paola e

(19) I fondi in parola riguardano, in particolare, la sistemazione della S.S. n. 13 pontebbana, nel tratto Pontebba-Malborghetto (cap. 7263: 7,5 miliardi), la sistemazione della S.S. n. 251 della Val di Zoldo e Val Cellina (cap. 7266: 7,5 miliardi), la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio (capitolo 7267: 8 miliardi) e lavori di pronto intervento per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e la riparazione di edifici a servizio delle stesse nel Veneto (cap. 7268: 1 miliardo). Da rilevare che nel corso dell'esercizio è stato soppresso il cap. 7260 (con uno stanziamento di 2 miliardi destinato all'ANAS, quale contributo straordinario per riparazioni stradali nella Provincia di Perugia, in dipendenza dei movimenti sismici del 1971, 1972, 1974 e 1975). Inoltre, in applicazione dell'articolo 209 della legge di bilancio, non è stata iscritta la somma di 8,9 miliardi nel cap. 7254, riguardante contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere stradali di interesse degli enti locali.

(20) Questa legge, com'è noto, ha trasferito all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato le attribuzioni relative alla realizzazione delle nuove costruzioni ferroviarie.

(21) Restano, tuttavia, da definire taluni lavori di completamento dello scalo merci e di altri impianti accessori, nonché di sistemazione e rettifica della sede rotabile, in relazione alle risultanze tecniche emerse nella fase di pre-esercizio della linea stessa. I ritardi nell'ultimazione delle costruzioni ferroviarie ancora di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici hanno formato oggetto di costanti notazioni da parte della Corte, che ne ha indicato le principali cause nelle difficoltà di carattere geologico, urbanistico e finanziario e nella complessità delle relative procedure espropriative, che hanno subito ulteriori ritardi per effetto delle innovazioni introdotte dalle leggi n. 865 del 1971 e n. 10 del 1977.

(22) Tale decreto è stato ammesso a registrazione parziale della Corte — a termini dell'articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 1965 — convertito nella legge n. 431 del 1965, con lo stralcio della spesa di 410 milioni di lire per oneri espropriativi ed asservimenti, in quanto la previsione di progetto non risultava suffragata da elaborati tecnici idonei a legittimare l'assunzione del relativo impegno.

Castiglione Cosentino, onde si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva (la settima in ordine di tempo) dell'importo complessivo di 7,1 miliardi, con una protrazione di sei mesi dal termine previsto per l'utilizzazione delle opere. È significativo ricordare, in proposito, che i lavori di cui trattasi vennero appaltati nel dicembre del 1966 per l'importo di 1,8 miliardi.

d) *Opere marittime.* — Gli impegni assunti nel 1978 sullo stanziamento di parte corrente (cap. 2801) sono ammontati a 9,3 miliardi, con un incremento, rispetto al precedente esercizio, del 5% circa.

Trattasi di lavori per l'ordinaria manutenzione dei porti di 1^a categoria e di 2^a categoria - prima classe, realizzati, nella quasi totalità, per il tramite degli uffici del Genio Civile per le opere marittime, previa approvazione delle relative perizie di spesa da parte dell'Amministrazione centrale, con autorizzazione all'esecuzione in economia (23). Nel corso dell'esercizio, risultano emessi a tale scopo ordini di accreditamento per complessivi 8,9 miliardi di lire, di cui 3,7 sulla competenza, mentre sono stati disposti con mandati diretti pagamenti per un totale di 2,5 miliardi di lire, di cui solo 285 milioni in conto competenza.

Per quanto concerne, in particolare, i servizi di illuminazione e pulizia delle aree portuali e degli specchi di acqua, l'autorizzazione all'esecuzione in economia ha continuato ad essere data, di volta in volta, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 8 — secondo comma — della legge di contabilità generale dello Stato. In proposito non possono che richiamarsi le considerazioni formulate nelle precedenti relazioni sull'opportunità dell'emanazione di uno specifico regolamento, secondo quanto previsto dal primo comma del citato art. 8 (24).

Nel settore delle spese di investimento a carico diretto dello Stato (49 miliardi impegnati), la parte più rilevante dell'attività svolta dall'Amministrazione riguarda la realizzazione dei programmi di opere portuali finanziate dalla legge 6 agosto 1974, n. 366, e localizzate nei grandi scali commerciali, in base alle direttive formulate dal CIPE ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa.

I programmi esecutivi delle opere, approvati nel corso degli anni 1975 e 1976 dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la Marina mercantile, non hanno subito variazioni nel 1978: gli interventi di maggior rilievo hanno interessato i porti di Napoli, Cagliari e Olbia, mentre i più numerosi sono stati realizzati nel porto di Genova, a cura del Consorzio autonomo del Porto.

A carico del relativo stanziamento (40 miliardi sul cap. 7529) risultano assunti impegni per complessivi 30,1 miliardi, di cui oltre il 96% per opere appaltate a seguito di licitazioni private, il 3% circa per opere

(23) Nei porti di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste i servizi anzidetti vengono affidati con apposite convenzioni ai relativi Enti portuali, ai quali il Ministero dei lavori pubblici somministra i fondi nella percentuale fissata e con le modalità previste dalle rispettive leggi istitutive.

(24) Tale tesi è stata recentemente condivisa (parere n. 1162 del 22 novembre 1978) dalla II Sezione del Consiglio di Stato.

affidate a trattativa privata e solo lo 0,50% per lavori da eseguire in economia.

Si è quindi fortemente attenuato il fenomeno — segnalato nella precedente relazione — del frequente ricorso al sistema della trattativa privata nell'affidamento dei lavori. Permane, invece, lo scarso ritmo di utilizzazione dei fondi, le disponibilità sui residui essendo salite dai 71 miliardi del 1976 agli 85 miliardi dell'anno successivo e ai 98 miliardi del 1978.

Tra le spese portuali finanziate con leggi speciali vanno ricordate quelle eseguite ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171 per la salvaguardia di Venezia (cap. 7502): gli interventi più significativi concernono il completamento della banchina lungo il Canale « Lombardo est » e della banchina « Isonzo » nel porto di Venezia, il rafforzamento dei murazzi di difesa del porto-laguna e lungo il litorale del Lido di Malamocco, la demolizione del vecchio sito alla banchina « Isonzo » e del magazzino n. 123 sulla banchina « Piave », il completamento del muretto paraonde della diga nord nel porto di Lido, per un importo complessivo di 5,6 miliardi.

Notevole consistenza (3,4 miliardi) hanno assunto nell'esercizio le opere a difesa degli abitati ai sensi della legge 14 luglio 1907 n. 542, da eseguirsi a cura dello Stato, salvo rimborso del quarto della spesa da parte dei Comuni interessati. Gli interventi, che sovente sono stati disposti con le formalità della « somma urgenza » previste dall'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895 n. 350, hanno riguardato circa trenta centri abitati, in massima parte ubicati lungo il litorale emiliano-romagnolo e la riviera ligure.

e) *Opere idrauliche e impianti elettrici.* Le spese di parte corrente relative al settore in esame fanno capo, nella quasi totalità, ai capitoli 3401 (manutenzione e riparazione delle vie navigabili ed illuminazione dei relativi porti) e 3402 (manutenzione e riparazione delle opere idrauliche).

A carico del primo capitolo (500 milioni di stanziamento) sono state disposte assegnazioni di fondi agli uffici periferici, cui è attribuita la competenza relativa all'esecuzione dei lavori, per 307,2 milioni; la dotazione del secondo (5,5 miliardi) è stata interamente assegnata agli organi decentrati dell'Amministrazione, a favore dei quali sono state disposte assegnazioni di fondi in conto residui (1977) per 500 milioni. Il totale dei pagamenti è ammontato, rispettivamente a 2,7 e a 3,7 miliardi (25).

Tra le spese in conto capitale vanno ricordate, per il rilevante ammontare, quelle attinenti alla costruzione di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, nonché quelle di 3^a categoria comprese in bacini interregionali

(25) In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e stata modificata la denominazione sia del capitolo 3401 (limitando gli interventi manutentori di competenza statale alle vie navigabili di 1^a classe, nonché a quelle di 2^a classe rientranti nelle Regioni a statuto speciale) che del capitolo 3402 (specificando che la manutenzione e riparazione di opere idrauliche concerne quelle di prima e seconda categoria, nonché quelle di terza rientranti nei bacini idrografici interregionali, ovvero nelle Regioni a statuto speciale).

ovvero nelle Regioni a statuto speciale (26). La relativa dotazione finale di competenza (cap. 7701: 226,2 miliardi) è stata interamente assegnata al Magistrato del Po di Parma, al Magistrato delle acque di Venezia ed ai Provveditori regionali alle opere pubbliche; a favore dei predetti uffici sono state, inoltre, autorizzate assegnazioni in conto residui per complessivi 2,5 miliardi di lire.

Nel corso dell'esercizio sono state ultimate e collaudate le opere relative alla sistemazione idraulica dell'Ofanto, con conseguente pagamento delle rate di saldo per lavori e per revisione dei prezzi. Restano, peraltro, da definire i relativi procedimenti espropriativi, in quanto le originarie previsioni hanno dovuto essere aggiornate in base alle modifiche introdotte in materia dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, sul regime dei suoli.

Il capitolo per memoria 7723 — istituito in applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 546, per le opere di sistemazione idrogeologica dei bacini delle zone del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, colpite dal terremoto del 1976 — è stato dotato nell'esercizio di uno stanziamento di 8 miliardi. L'intera somma è stata messa a disposizione del Magistrato delle acque di Venezia. Non risultano effettuati pagamenti nell'esercizio.

f) *Edilizia scolastica.* Soltanto nel corso del 1978 l'Amministrazione ha potuto completare l'attività di programmazione prevista dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412, concernente il primo piano triennale (1975-1977) per l'edilizia scolastica. Sono stati infatti emanati, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, i decreti di attribuzione dei fondi, articolati per esercizi finanziari, in favore della Regione Calabria e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del programma di attuazione elaborato dalle medesime. Ha, quindi, ricevuto maggior impulso la realizzazione degli interventi che nel 1977 era rimasta circoscritta entro limiti modesti, in quanto soltanto quattro regioni (Marche, Toscana, Valle d'Aosta e Piemonte — quest'ultima in misura nettamente preponderante rispetto alle altre) erano state in grado di utilizzare i finanziamenti di rispettiva pertinenza, per un importo globale di 8,7 miliardi di lire.

Nel 1978 è salito a tredici il numero delle Regioni che hanno beneficiato dei finanziamenti ad esse destinati. Le erogazioni di maggiore importo risultano disposte in favore della Lombardia, dell'Emilia-Romagna

(26) Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 sembrava aver trasferito alle Regioni anche la materia relativa alle opere idrauliche di 3^a categoria. Tuttavia, tale decreto ha introdotto una classificazione nuova, nell'ambito delle opere idrauliche, distinguendo le opere ricadenti in bacini interregionali, da fissare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da quelle ricadenti in bacini regionali. Intervenuto tale decreto il 22 dicembre 1977, la Sezione del controllo, n. 881 dell'8 giugno 1978), ha affermato il principio che le opere idrauliche di 3^a categoria che ricadono in bacini idrografici interregionali siano da attribuirsi alla competenza di organi dello Stato, in quanto trascendono gli interessi delle singole Regioni. Giova aggiungere che questa situazione è del tutto transitoria in quanto l'articolo 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 prevede che la materia venga regolata in modo definitivo in sede di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, e precisa che — qualora ciò non avvenga entro il 31 dicembre 1979 — la materia stessa sarà delegata alle Regioni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e del Piemonte, mentre le quote di minore consistenza sono state assegnate o attribuite alla Valle d'Aosta, alla Basilicata e al Lazio (27). Il quadro completo della situazione è dato dal prospetto che segue (in milioni) (v. Nota).

Al 31 dicembre 1978 il totale delle somme erogate sul capitolo 7916 per l'attuazione del programma triennale 1975-1977, è risultato pari ai 68,7 miliardi di lire.

La consistenza dei residui passivi per l'intera rubrica si è ridotta a 666,3 miliardi (985,8 nel 1977).

Può ricordarsi, in argomento, che il D.P.R. n. 616 del 1977 ha limitato la competenza del Ministero dei lavori pubblici alla realizzazione del primo piano triennale (peraltro mutilato della quota di finanziamento relativa al 1978). Conseguentemente, il capitolo 7916 — relativo agli interventi di cui trattasi è stato soppresso e successivamente riscritto con uno stanziamento (66,8 miliardi) corrispondente alle sole quote di pertinenza delle Regioni a statuto speciale, in applicazione dell'art. 126, ultimo comma, del citato decreto presidenziale. La restante disponibilità finanziaria è affluita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio, relativo al fondo di finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281 (28).

In relazione a detto trasferimento, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione n. 495 del 21 dicembre 1978, ha provveduto a ripartire fra le Regioni a statuto ordinario la complessiva somma di 13,2 miliardi di lire, corrispondente al 5% della disponibilità annuale relativa al 1978, da erogarsi ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412 « per sopperire alle spese di avvio dell'intervento ».

g) *Edilizia abitativa*. Particolare considerazione meritano gli interventi nel settore dell'edilizia agevolata e convenzionata, ove lo Stato opera attraverso la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti

(27) Il quadro completo della situazione è dato dal prospetto che segue (in milioni):

Regione Piemonte	L.	13.249,9
» Valle d'Aosta	»	193,9
» Lombardia	»	18.254,1
» Veneto	»	1.395,7
» Liguria	»	1.153,2
» Emilia-Romagna	»	15.986,6
» Toscana	»	8.557,8
» Umbria	»	1.110,6
» Marche	»	805,1
» Lazio	»	309
» Molise	»	522,7
» Campania	»	3.615,7
» Basilicata	»	196,4

(28) Una modifica analoga è stata apportata anche al capitolo 8001 — riguardante contributi agli enti autarchici territoriali, agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, nonché ad enti ed istituzioni per la realizzazione di opere di edilizia per la scuola materna non statale — il cui stanziamento è stato ridotto ad 1 miliardo di lire (— 3,2 miliardi) con la legge di variazione al bilancio n. 482 del 1978; a fronte di tale disponibilità, nell'esercizio risultano disposte assegnazioni di fondi ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche per complessivi 464,4 milioni di lire.

da enti, società, cooperative e privati per la realizzazione di alloggi economici e popolari, ai sensi — rispettivamente — del titolo II del decreto legge 1022 del 1965 convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

In proposito va ricordato che, ai sensi degli articoli 93, 94 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di edilizia residenziale pubblica, di edilizia agevolata, convenzionata e sociale, nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento (29). Peraltro l'art. 2 — primo comma — della legge 27 febbraio 1978, n. 44, ha successivamente stabilito che la procedura prevista dall'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166 — per la concessione da parte del Ministro per i lavori pubblici dei contributi stanziati dalla stessa legge n. 166, dal decreto legge n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, dal penultimo comma dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalle leggi di approvazione del bilancio statale — si applica a tutte le iniziative beneficiarie dei contributi stanziati dalle leggi stesse.

L'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, in forza di tale specifica disposizione, ha continuato ad emanare nel corso del 1978 decreti di concessione di contributi, facenti carico ai fondi recati dalle predette leggi.

Risultano perfezionati nell'esercizio circa 700 decreti concernenti l'edilizia convenzionata, di cui il 53% con imputazione ai fondi speciali recati dalle leggi nn. 166 e 492 sopracitate ed il 47% a carico dei fondi ordinari di bilancio iscritti fino al 1977 ex articolo 72 — ultimo comma — della legge n. 865 del 1971 corrispondenti al contributo annuo complessivo di 25,2 miliardi (cap. 8237); i provvedimenti relativi all'edilizia agevolata ascendono a 360, cui corrispondono contributi annui per 9 miliardi circa di lire (capitolo 8226). A carico di tale ultimo capitolo risultano, inoltre, disposte assegnazioni di fondi a favore degli organi decentrati per complessivi 7,6 miliardi di lire.

Ulteriori limitazioni al decentramento regionale operato nel 1977 derivano dagli effetti della « promessa » del Ministro per i lavori pubblici, in base alla quale gli organi decentrati emettono il provvedimento di formale concessione del contributo. Poichè tale atto ha natura di impegno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.P.R. n. 616 del 1977 (30), non è venuta meno la competenza dei Provveditorati regionali dalle opere pubbliche non solo per la definizione ed il completamento (31) delle iniziative assistite dal contributo concesso anteriormente al 31 dicembre 1977, ma anche per la concessione di provvidenze — base a favore di programmi costruttivi che entro tale data abbiano beneficiato della « promessa di contributo » da parte del Ministro per i lavori pubblici.

(29) Inoltre sono state trasferite le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito, ivi compresa l'erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione di garanzia e i rapporti con gli istituti di credito.

(30) Sezione del controllo n. 909, del 9 novembre 1978.

(31) Attraverso interventi accessori, per modifiche in corso d'opera, revisione-

Per quanto attiene all'Amministrazione centrale, va ancora evidenziato che soltanto nella seconda metà dell'anno si è data piena applicazione agli interventi integrativi di cui all'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Per l'edilizia agevolata i provvedimenti adottati sono circa 450, corrispondenti ad un contributo annuo di 2,5 miliardi di lire, mentre per l'edilizia convenzionata i decreti concessivi di contributi integrativi ascendono a 952, di cui 675 relativi a programmi costruttivi finanziati con « fondi speciali » (ex legge 27 maggio 1975, n. 166 e successive integrazioni) e 327 concernenti iniziative facenti carico ai « fondi ordinari di bilancio » (ex art. 72 - ultimo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865), ai quali corrispondono contributi annui — rispettivamente — per 4,5 e 1,8 miliardi di lire.

Quanto alla distribuzione su base regionale delle provvidenze-base erogate nel corso dell'anno figurano ai primi posti il Lazio (con finanziamenti annui complessivi per 8 miliardi circa), l'Emilia-Romagna (3,3 miliardi) e la Toscana (2,4 miliardi); i finanziamenti meno rilevanti, sia per importo che per numero, riguardano invece, il Molise (111 milioni, per n. 7 iniziative), la Basilicata (498 milioni, per n. 23 iniziative) e la Calabria (680 milioni per n. 34 iniziative).

Nel porre a confronto l'ammontare dei contributi concessi ed il numero delle domande soddisfatte nelle singole Regioni, si evince che la più ampia articolazione degli interventi, proporzionalmente, è appannaggio dell'Emilia-Romagna (con 120 programmi finanziati), mentre la più forte concentrazione si registra in Sicilia (con 2.136 milioni ripartiti fra 38 iniziative) (32).

h) *Edilizia pubblica varia*. Le spese di parte corrente — relative alla manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili in uso alle Università ed a tutti gli altri istituti culturali e scientifici — che inizialmente erano state previste in 9 miliardi di lire (+ 600 milioni rispetto al 1977), hanno subito nel corso dell'esercizio una variazione in diminuzione per 944 milioni. La dotazione finale di 8,1 miliardi circa è stata interamente messa a disposizione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche, mediante decreti di assegnazione di fondi.

Per quanto riguarda le spese di investimento — ricomprese nella gran parte nella categoria X. Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato — è stato integralmente utilizzato lo stanziamento del capitolo 8401 (6,3 miliardi concernenti spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento e ad organismi internazionali).

(32) Distinguendo per i singoli settori, può aggiungersi che per l'edilizia agevolata il maggior numero di interventi si rinviene in Emilia-Romagna (n. 48), mentre l'ammontare più rilevante dei finanziamenti si registra nel Lazio (2,6 miliardi di lire); quest'ultima Regione annovera anche il numero maggiore di iniziative (n. 109) e l'importo più elevato (5,4 miliardi di lire) dei finanziamenti di edilizia convenzionata.

Per le esigenze dell'edilizia penitenziaria è stato iscritto in bilancio, in applicazione della legge 1° luglio 1977, n. 404, il capitolo 8404 con uno stanziamento di 65,1 miliardi, che con la successiva legge di variazione del bilancio n. 483 del 1978 è stato portato a 70 miliardi di lire. A fronte di tale disponibilità sono state disposte assegnazioni di fondi a favore dei Provveditorati per 67,9 miliardi, cui vanno aggiunte assegnazioni in conto residui per 26 miliardi.

Un notevole incremento si è registrato nelle spese relative all'edilizia demaniale. A carico del capitolo 8405 — la cui dotazione iniziale di 38,4 miliardi (+ 6 miliardi rispetto al 1977) è stata incrementata di 122,2 miliardi — risultano disposte assegnazioni di fondi a favore dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche per 157,3 miliardi cui devono aggiungersi 8,7 miliardi assegnati ai medesimi organi decentrati in conto residui.

i) *Opere in dipendenza di danni bellici.* Nel mese di gennaio del 1978 (33) la dotazione del capitolo 9303 (che assorbe, con uno stanziamento di 11,2 miliardi, la quasi totalità delle spese del Ministero nel settore e che concerne annualità trentennali per opere da eseguire mediante il sistema della concessione, per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di eventi bellici), è stata integrata con l'iscrizione del limite di impegno trentennale di 2,5 miliardi di lire.

Tale iscrizione è stata autorizzata dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933; l'art. 4 della legge stessa ha anche stabilito che abbiano comportato impegni di spesa, ai sensi dell'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 31 dicembre 1977 — resta di competenza dell'Amministrazione la definizione dei procedimenti per i quali il Ministro dei lavori pubblici abbia proposto, prima della data del 19 luglio 1977, la progettazione ai fini dell'esecuzione in concessione, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Ciò stante, nel corso del 1978 non ha trovato pratica attuazione la delega di funzioni alle Regioni a statuto ordinario, prevista dall'art. 92 lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Durante l'esercizio sono stati approvati: 25 nuovi progetti per un importo totale di 4,5 miliardi circa e 18 perizie di variante e suppletive per un ammontare complessivo di 2,6 miliardi di lire, cui corrisponde, rispettivamente, l'impegno di annualità di 635,5 e 277 milioni.

Sono stati assunti impegni per revisione-prezzi, maturata e da maturare, per 28 miliardi di lire, pari all'impegno di 2,7 miliardi in annualità.

L'Amministrazione, anche nel corso dell'anno 1978, avvalendosi della autorizzazione del Ministero del Tesoro, ha corrisposto in unica soluzione, alle Società concessionarie dei lavori, le annualità maturate dall'esercizio di stanziamento dei fondi a quello di erogazione, riducendo l'ammontare dei pagamenti in modo proporzionale al numero delle annualità versate in contanti, mediante l'applicazione di appositi coefficienti.

(33) Con decreto del Ministero per il tesoro n. 101656 del 12 gennaio 1978.

Nell'esercizio risultano disposti pagamenti con mandati diretti per 1,6 miliardi di lire, cui devono aggiungersi erogazioni in conto residui per complessivi 2,6 miliardi di lire (34).

Una valutazione d'assieme dell'attività svolta nel campo delle opere per danni bellici non può che indurre a confermare le considerazioni svolte nelle precedenti relazioni in ordine al difetto di attualità dell'intervento sostitutivo dello Stato, diretto a realizzare opere di riassetto urbanistico basate su uno strumento programmatico (il piano di ricostruzione) avente carattere contingente e, per di più, vecchio di 20-25 anni. Nè si è attenuata, d'altro canto, la disorganicità degli interventi, causa di fenomeni sperequativi nei confronti di alcuni Comuni che beneficiano solo di realizzazioni sporadiche, mentre in altri Comuni si susseguono da anni lotti successivi di lavori, per di più affidati sempre alle stesse imprese, e per importi assai rilevanti.

Infine, è da sottolineare la cristallizzazione del sistema dell'affidamento dei lavori in concessione, con pagamento della spesa in annualità, che — per contro — era previsto come facoltativo dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Gli interventi in parola possono attualmente esplicitarsi solo a favore di quei Comuni, tenuti alla adozione del piano regolatore a termine della legge urbanistica del 1942, n. 1150, che non vi abbiano ancora provveduto: l'art. 1 — terzo comma — della legge 21 dicembre 1955, n. 1317, consente l'intervento sostitutivo del Ministero dei lavori pubblici fino alla entrata in vigore del piano regolatore.

Per quanto concerne l'articolazione degli interventi su base regionale, deve evidenziarsi che il maggior numero di finanziamenti si registra nel Lazio, con oltre trenta Comuni interessati, seguito dalla Campania (10 Comuni) e dall'Abruzzo (8 Comuni); gli interventi di maggior consistenza interessano, invece, le Marche e la Campania.

1) *Opere varie.* — In attuazione del trasferimento di competenze operato dall'art. 36 del D.P.R. numero 616 del 1977, è stato soppresso nel 1978 lo stanziamento di 1 miliardo iscritto nel cap. 9401, concernente il completamento di opere di pubblica utilità e per l'impianto di nuovi cantieri-scuola. Nell'esercizio risultano, peraltro, disposti pagamenti sui residui per 315 milioni, con mandati diretti, a favore delle Regioni a statuto ordinario e per 181 milioni, mediante ordini di accreditamento, a favore di diversi uffici del Genio Civile operanti nel territorio della Regione Siciliana.

Per quanto concerne le spese per la sistemazione ed il completamento dell'Aeroporto di Roma-Fiumicino, di cui al capitolo 9404, deve segnalarsi che, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, l'Ufficio speciale del Genio Civile per il predetto aeroporto (con l'annesso la-

(34) In proposito è da evidenziare che l'Amministrazione, per il pagamento sui limiti di impegno iscritti nell'esercizio 1977 e successivi, non procede più all'emissione dei ruoli di spesa fissa, ma continua a pagare con mandati diretti le singole annualità alle rispettive scadenze. Ciò in ragione del fatto che le Direzioni provinciali del Tesoro hanno manifestato l'assoluta impossibilità di far fronte alla ulteriore emissione dei predetti ruoli.

boratorio prove e controllo materiali) è stato soppresso a decorrere dal 25 aprile 1978 ed i relativi compiti di progettazione, direzione e contabilizzazione delle opere sono stati trasferiti al Ministero dei Trasporti - Direzione generale dell'Aviazione civile. Il successivo art. 10 della legge 1977 sopracitata disponeva, inoltre, che « il Ministro per il Tesoro provvede a trasferire dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici a quello del Ministero dei Trasporti, le somme ancora disponibili per la esecuzione delle opere demandate all'Ufficio speciale ». Tale provvedimento, emanato in data 2 settembre 1978, ha accertato in 108 milioni di lire « le somme ancora disponibili » da trasferire al Ministero dei Trasporti, dando dell'espressione in parola una interpretazione letterale, secondo la quale il disposto trasferimento si riferiva ai soli residui di stanziamento, non potendo considerarsi « disponibili » in senso stretto i residui propri.

Ciò stante, l'Amministrazione dei lavori pubblici ha conservato i fondi relativi alle opere in corso di esecuzione, approvate prima del 25 aprile 1978, con la variante che i singoli pagamenti vengono ora ordinati in base ad elaborati tecnici predisposti da un apposito ufficio istituito in seno al Ministero dei Trasporti con personale comandato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Nel corso dell'esercizio 1978 non risultano appaltate nuove opere. Alla fornitura ed installazione di apparecchiature (2 compattatori) da utilizzare nell'ambito del piano di depurazione dei liquami provenienti dall'Aeroporto (per l'importo di 84,1 milioni) si è provveduto, infatti, in economia, mediante ditte specializzate.

I restanti impegni assunti dall'Amministrazione entro il predetto termine del 25 aprile 1978 hanno riguardato esclusivamente perizie di variante e suppletive per lavori appaltati in precedenza (35).

In prevalenza, l'attività dell'Amministrazione è stata rivolta all'approvazione degli elaborati revisionali, e corresponsione dei relativi compensi, ed alla approvazione di atti di contabilità finale per lavori ultimati e collaudati, con conseguente pagamento delle rate di saldo. A carico del relativo capitolo 9404, nell'esercizio risultano disposte erogazioni, tutte con mandati diretti, per complessivi 4 miliardi di lire.

m) *Calamità naturali.* — Tra gli interventi di carattere generale maggiormente rilevanti vanno ricordate le spese per l'apprestamento dei materiali per le necessità urgenti in caso di pubbliche calamità, di cui al capitolo 9004. Alla disponibilità di tale capitolo — che a seguito di tre successive variazioni, ha raggiunto l'ammontare complessivo di 15,5 miliardi (a fronte dei 5 originariamente previsti) — risultano disposte assegnazioni di fondi a favore degli organi decentrati dell'Amministrazione per 13,2 miliardi di lire, cui devono aggiungersi assegnazioni in conto residui per 2 miliardi, pari all'intero ammontare dei residui stessi.

(35) L'impegno di maggior rilievo è stato quello assunto dall'Amministrazione per provvedere all'integrazione dei lavori, alla definizione delle vertenze espropriative, ed all'aggiornamento della previsione della revisione-prezzi, in relazione alla costruzione della pista n. 3, al prolungamento della pista n. 2 ed alla realizzazione di opere accessorie.

Per ciò che concerne gli interventi relativi a particolari calamità, devono ricordarsi in primo luogo quelli per le zone terremotate del Belice.

In applicazione dell'art. 1 del decreto legge n. 229 del 1978, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è stata iscritta la somma di 20 miliardi di lire nel capitolo 9009, concernente le opere di ricostruzione a totale carico dello Stato: l'intero stanziamento è stato trasferito con ordini di accreditamento al competente Ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo (36), al quale risulta accreditata, altresì, in conto residui la complessiva somma di 18 miliardi di lire.

Sempre in applicazione del decreto legge n. 229 del 1978, il capitolo 9051 (37), già dotato di 4 miliardi, ha subito un incremento di 7 miliardi: l'intero stanziamento così determinatosi è stato ugualmente accreditato al competente Ispettorato per le zone terremotate, al quale sono stati trasferiti anche 2 miliardi di lire in conto residui.

Per la concessione dei contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dal sisma, adibiti ad uso di abilitazione o ad esercizio commerciale, artigianale o professionale (ivi comprese le anticipazioni da concedere sul contributo medesimo al proprietario danneggiato), sono stati emessi sul capitolo 9154 ordini di accreditamento a favore del predetto Ispettorato per 6 miliardi, ai quali vanno aggiunti 37,4 miliardi accreditati in conto residui.

Infine, sempre con ordini di accreditamento, è stata messa a disposizione dello speciale Organo decentrato in parola l'intero stanziamento di competenza (66 miliardi) del capitolo 9175, relativo a contributi, pari al costo di costruzione e limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato; nell'esercizio risultano, altresì, accreditati 10,7 miliardi di lire in conto residui.

Passando alle provvidenze relative alle zone terremotate delle province di Viterbo e Perugia, va segnalato che con decreto di assegnazione-fondi è stato messo a disposizione del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio l'intero stanziamento del cap. 9016 (1,1 miliardi), concernente spese per il ripristino di edifici di interesse storico artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici, per il risanamento igienico dell'abitato e la formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania.

È stato, invece, ripartito — in rapporto alla natura delle opere ed alla competenza ad eseguirle — fra la Regione Umbria e il Provveditorato alle opere pubbliche di Perugia lo stanziamento (4,1 miliardi) del capitolo 9019, riguardante interventi a totale carico dello Stato, nei Comuni della provincia di Perugia, per provvedere al ripristino delle opere di conto dello Stato, alla ripartizione e ricostruzione di edifici pubblici, di acquedotti, opere igieniche e sanitarie, scuole, strade ed edifici di culto; alla Regione sono stati versati con mandato diretto 3,4 miliardi, mentre al Provveditorato sono stati assegnati 700 milioni di lire.

(36) L'attività dell'Ispettorato è stata prorogata al 31 dicembre 1981, dall'articolo 7 del decreto-legge n. 229 del 1978, convertito nella legge n. 464 del 1978.

(37) Concernente spese per provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile per la realizzazione delle abitazioni distrutte o danneggiate dal terremoto del 1968 in Sicilia.

Al medesimo organo decentrato dell'Amministrazione è stato assegnato l'intero stanziamento (pari a 2 miliardi) del cap. 9023, relativo ad interventi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione del patrimonio edilizio degli Istituti autonomi per le case popolari e degli alloggi ex GESCAL ed ex INA-Casa e dei lavoratori agricoli dipendenti, nei Comuni delle province di Viterbo e Perugia.

Fra i Provveditorati regionali alle opere pubbliche del Lazio e dell'Umbria è stata ripartita la dotazione (1,8 miliardi) del cap. 9160, concernente contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione; lo stanziamento del cap. 9162, pari a 3,4 miliardi è stato, invece, interamente versato alla Regione Umbria con mandato diretto.

Con riferimento ai capitoli di nuova istituzione, va infine segnalato che, in applicazione della legge 3 gennaio 1978, n. 2, sono stati istituiti (con decreto del Ministro per il Tesoro n. 104707 del 3 marzo 1978) il cap. 9054 ed il cap. 9056, concernenti spese per il ripristino definitivo e la ricostruzione di opere di edilizia demaniale e di culto — rispettivamente — nella Regione Piemonte e nelle Regioni Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria, colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977. Lo stanziamento del primo capitolo, pari ad 1 miliardo di lire, è stato interamente assegnato al Provveditore alle opere pubbliche di Torino, mentre quello del secondo capitolo, pari a 3,1 miliardi, è stato ripartito, con decreti di assegnazione-fondi, fra i Provveditorati di Torino, Milano e Genova.